

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 ottobre 2020

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1154 della Commissione, del 29 luglio 2020, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» (DOP) (20CE1680)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1155 della Commissione, del 30 luglio 2020, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2020 alcuni quantitativi riportati nel 2019 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (20CE1681)..... Pag. 3

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione, del 4 agosto 2020, che estende il dazio anti-dumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati (20CE1682)..... Pag. 36


Pubblicati nel n. L 255 del 5 agosto 2020

Adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/1157, del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 (20CE1683)..... Pag. 46

Pubblicata nel n. L 299 dell'11 settembre 2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (20CE1684)..... Pag. 76

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari (20CE1685)..... Pag. 89



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione, del 5 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (20CE1686).....</u>	Pag. 104
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1161 della Commissione, del 4 agosto 2020, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5205] (20CE1687).....</u>	Pag. 107
<u>Decisione n. 1/2020 del comitato misto CE/isole Færøer, del 27 luglio 2020, recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra [2020/1162] (20CE1688).....</u>	Pag. 111
<i>Publicati nel n. L 257 del 6 agosto 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1163 della Commissione, del 6 agosto 2020, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (20CE1689).....</u>	Pag. 114
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione, del 6 agosto 2020, che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti (20CE1690).....</u>	Pag. 119
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1165 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (20CE1691).....</u>	Pag. 122
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (20CE1692).....</u>	Pag. 124
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione, del 6 agosto 2020, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l'uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE1693).....</u>	Pag. 128
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1168 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per quanto riguarda l'illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce nelle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi (20CE1694).....</u>	Pag. 140
<u>Regolamento UNECE n. 25 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno nei sedili dei veicoli [2020/1169] (20CE1695).....</u>	Pag. 143
<i>Publicati nel n. L 258 del 7 agosto 2020</i>	



RETTIFICHE


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione, del 31 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell'arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l'illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica (GU L 250 del 3 agosto 2020) (20CE1696).....

Pag. 164

 Pubblicata nel n. L 257 del 6 agosto 2020


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Aspergillus niger (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da Aspergillus niger (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell'autorizzazione Andrès Pintaluba SA) (GU L 262 del 19 ottobre 2018) (20CE1697).....

Pag. 164

 Pubblicata nel n. L 258 del 7 agosto 2020

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1154 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2020

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4 «Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 336 del 7.10.2019, pag. 7.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2020

*Per la Commissione
a nome della presidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

20CE1680



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1155 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2020

che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2020 alcuni quantitativi riportati nel 2019 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente.
- (2) I regolamenti (UE) 2018/1628 ⁽²⁾, (UE) 2018/2025 ⁽³⁾, (UE) 2018/2058 ⁽⁴⁾ e (UE) 2019/124 ⁽⁵⁾ del Consiglio stabiliscono, per il 2019, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (3) I regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838 ⁽⁶⁾, (UE) 2019/2236 ⁽⁷⁾ e (UE) 2020/123 ⁽⁸⁾ del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2020.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2019, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti relativi al 2019 per gli stock elencati nell'allegato del presente regolamento. Fatti salvi i limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2020.
- (5) Ai fini di tale esercizio di flessibilità si è proceduto alla verifica e si è tenuto conto dell'ammissibilità dei riporti richiesti per gli stock in questione e dello stato di sfruttamento di tali stock. Pertanto essi possono formare oggetto di un riporto di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).


⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).



- (6) L'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/124 prevede un meccanismo di scambio di contingenti per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per determinate catture accessorie. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento, i quantitativi prelevati da questo pool non possono essere riportati all'anno successivo. Nel 2019 i Paesi Bassi si sono avvalsi di questo meccanismo per il merluzzo bianco nelle zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34); pertanto, i corrispondenti quantitativi non utilizzati non possono essere riportati al 2020. Tuttavia i Paesi Bassi hanno anche aumentato il loro contingente per questo stock grazie a un trasferimento di 0,102 tonnellate assegnate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704 della Commissione ⁽⁹⁾. Pertanto può essere riportato all'anno successivo unicamente un massimo del 10 % di tale quantitativo.
- (7) Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ è esclusa per gli stock elencati nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2020 nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 sono maggiorati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2019 alcuni quantitativi riportati nel 2018 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 13).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).




ALLEGATO


Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
BE	ANF/*8ABDE	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	339,277	66,860	0	19,71	33,928
BE	ANF/07.	Rana pescatrice	7	2 970,223	870,645	66,860	31,56	297,022
BE	COD/*07D.	Merluzzo bianco	7d (condizione speciale per COD/2A3AX4)	43,500	0	0	0	4,350
BE	COD/*2A3X4	Merluzzo bianco	4: acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (condizione speciale per COD/07D.)	3,700	0	0	0	0,370
BE	COD/07 A.	Merluzzo bianco	7 a	26,000	10,325	0	39,71	2,600
BE	COD/07D.	Merluzzo bianco	7d	82,364	3,026	0	3,67	8,236
BE	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4: acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 123,583	726,582	0	64,67	112,358
BE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	59,208	43,437	0	73,36	5,921
BE	HAD/*2AC4.	Eglefino	4: acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)	0,454	0	0	0	0,045
BE	HAD/07 A.	Eglefino	7 a	64,467	9,066	0	14,06	6,447
BE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	0,011	0	0	0	0,001
BE	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	128,303	89,904	0	70,07	12,830
BE	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	4 874,274	0	0	0	487,427



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
BE	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Faer Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	2,000	0	0	0	0,200
BE	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	0,065	0	0	0	0,007
BE	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	61,077	59,266	0	97,03	1,811
BE	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	7,100	0	0	0	0,710
BE	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	5,444	0	0	0	0,544
BE	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	103,274	0	0	0	10,327
BE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	76,736	29,614	0	38,59	7,674
BE	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	649,318	41,080	0	6,33	64,932
BE	HKE/8ABDE.	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	24,120	10,161	0	42,13	2,412
BE	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	40,761	1,096	0	2,69	4,076
BE	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	50,615	46,578	0	92,02	4,037
BE	LEZ/07.	Lepidorombi	7	582,454	439,618	46,578	83,47	58,245
BE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	9,920	0,660	0	6,65	0,992
BE	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)	57,000	0	0	0	5,700




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
BE	MAC/*ERO1	Sgombro	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)	58,000	0	0	0	5,800
BE	MAC/2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sotto-divisori 22-32	14,465	12,948	0	89,51	1,447
BE	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	61,627	52,960	0	85,94	6,163
BE	NEP/07.	Scampo	7	4,676	2,781	0	59,47	0,468
BE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	843,214	751,956	0	89,18	84,321
BE	NEP/8ABDE.	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	1,551	0,008	0	0,52	0,155
BE	PLE/07 A.	Passera di mare	7 a	348,900	167,852	0	48,11	34,890
BE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	6 612,792	3 912,254	0	59,16	661,279
BE	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	2 485,737	1 350,263	0	54,32	248,574
BE	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	6,901	6,520	0	94,48	0,381
BE	SOL/07D.	Sogliola	7d	783,804	603,266	0	76,97	78,380
BE	SOL/07E.	Sogliola	7e	48,576	47,005	0	96,77	1,571
BE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1 090,845	253,182	0	23,21	109,085
BE	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7 g	800,898	800,091	0	99,90	0,807
BE	SOL/8AB.	Sogliola	8a e 8b	376,795	328,074	0	87,07	37,680




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
BE	WHG/2AC4.	Merlano	4: acque dell'Unione della zona 2a	151,505	141,334	0	93,29	10,171
BE	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k	370,878	217,066	0	58,53	37,088
DE	ANF/*8ABDE	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	37,795	0	0	0	3,780
DE	ANF/07.	Rana pescatrice	7	633,698	570,106	0	89,96	63,370
DE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	132,014	0	0	0	13,201
DE	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	86,163	52,368	0	60,78	8,616
DE	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4: acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 347,377	261,222	568,384	61,57	134,738
DE	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	28,043	0,097	0	0,35	2,804
DE	HAD/*2AC4.	Eglefino	4: acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)	0,465	0	0	0	0,047
DE	HAD/03 A.	Eglefino	3a	97,274	30,283	0	31,13	9,727
DE	HAD/2AC4.	Eglefino	4: acque dell'Unione della zona 2a	334,905	86,435	214,083	89,73	33,491
DE	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a	4,659	0,289	0	6,20	0,466
DE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	32,385	0	0	0	3,239
DE	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	5,000	4,208	0	84,16	0,500
DE	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	919,550	810,000	0	88,09	91,955




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	HER/*04-C.	Aringa	Acque dell'Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03 A.)	116,440	76,000	0	65,27	11,644
DE	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fer Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	304,123	0	0	0	30,412
DE	HER/03 A.	Aringa	3a	197,786	120,952	76,000	99,58	0,834
DE	HER/03 A-BC	Aringa	3a	56,661	0	0	0	5,666
DE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	4193,578	4141,883	0	98,77	51,695
DE	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	66,980	66,179	0	98,80	0,801
DE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	1756,742	1750,870	0	99,67	5,872
DE	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	10465,390	9113,807	810,000	94,83	541,583
DE	HER/7G-K.	Aringa	7 g, 7 h, 7 j e 7k	126,528	0	0	0	12,653
DE	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	35,804	8,103	0	22,63	3,580
DE	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	0,200	0	0	0	0,020
DE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	509,851	355,646	8,103	71,34	50,985
DE	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	48,580	43,726	0	90,01	4,854
DE	JAX/*07D.	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)	455,047	454,400	0	99,86	0,647



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	10 384,571	7 566,736	856,227	81,11	1 038,457
DE	LEZ/07.	Lepidorombi	7	0,220	0	0	0	0,022
DE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	7,778	4,136	0	53,18	0,778
DE	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34)	71,270	0	0	0	7,127
DE	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14)	1 541,880	0	0	0	154,188
DE	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14)	10 409,514	7 402,132	0	71,11	1 040,951
DE	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	328,532	327,819	0	99,78	0,713
DE	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14)	4 148,500	0	0	0	414,850
DE	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2A34)	69,698	0	0	0	6,970
DE	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14)	1 568,870	2,015	0	0,13	156,887
DE	MAC/2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sotto-divisori 22-32	463,753	421,672	10,713	93,24	31,368
DE	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	328,985	0	327,819	99,65	1,166
DE	NEP/03 A.	Scampo	3a	31,664	21,047	0	66,47	3,166




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	849,667	765,390	0	90,08	84,277
DE	OTH/*07D.	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)	24,833	0	0	0	2,483
DE	OTH/*2 A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2 A-14)	499,459	375,427	0	75,17	49,946
DE	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	14,404	14,398	0	99,96	0,006
DE	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	18,753	3,541	0	18,88	1,875
DE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	5 520,705	2 048,891	26,809	37,60	552,071
DE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	2 006,480	1 804,291	0	89,92	200,648
DE	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	7 874,202	7 087,360	0	90,01	786,842
DE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	399,675	0,441	0	0,11	39,968
DE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	897,916	618,951	0	68,93	89,792
DE	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	14,829	14,518	0	97,90	0,311
DE	SPR/3BCD-C	Spratton	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	14 998,403	14 645,075	0	97,64	353,328
DE	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	3 121,857	0	0	0	312,186
DE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	41 856,252	37 669,703	0	90,00	4 185,625



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	252,860	51,418	30,355	32,34	25,286
DK	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	4 063,314	2 737,962	0	67,38	406,331
DK	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	6 271,330	2 460,099	2 508,399	79,23	627,133
DK	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	15,778	0	0	0	1,578
DK	HAD/03 A.	Eglefino	3a	1 671,220	462,077	0	27,65	167,122
DK	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	1 312,652	447,627	726,609	89,46	131,265
DK	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a	0,133	0	0	0	0,013
DK	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	492,637	0	0	0	49,264
DK	HER/*04-C.	Aringa	Acque dell'Unione della zona 4 (condizione speciale per HER/03 A.)	8 196,335	7 528,568	0	91,85	667,767
DK	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	2 239,616	822,459	0	36,72	223,962
DK	HER/03 A.	Aringa	3a	10 262,718	1 731,542	7 528,568	90,23	1 002,608
DK	HER/03 A-BC	Aringa	3a	6 323,526	362,841	0	5,74	632,353
DK	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	22 788,756	12 216,095	8 991,184	93,06	1 581,477
DK	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	13 466,579	5 078,518	0	37,71	1 346,658




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DK	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	9 428,144	8 774,265	0	93,06	653,879
DK	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	82 822,359	79 058,476	0,055	95,46	3 763,828
DK	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	188,848	32,419	0	17,17	18,885
DK	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	312,393	0	0	0	31,239
DK	HKE/03 A.	Nasello	3a	3 621,484	586,719	0	16,20	362,148
DK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	3 124,311	810,248	0	25,93	312,431
DK	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	5,310	3,240	0	61,02	0,531
DK	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	13 239,674	8 712,143	239,823	67,61	1 323,967
DK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	60,377	44,746	0	74,11	6,038
DK	NEP/03 A.	Scampo	3a	11 057,563	5 703,149	0	51,58	1 105,756
DK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	795,484	234,056	0	29,42	79,548
DK	OTH/*2 A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2 A-14)	635,275	239,823	0	37,75	63,528
DK	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	14 517,424	4 585,168	0	31,58	1 451,742
DK	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	1 671,949	333,127	0	19,92	167,195




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	21 038,840	3 320,021	3 263,980	31,29	2 103,884
DK	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	7 041,597	3 043,232	0	43,22	704,160
DK	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	5 861,581	5 274,209	0	89,98	586,158
DK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	7,161	6,800	0	94,96	0,361
DK	SOL/24-C	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	550,910	109,406	0	19,86	55,091
DK	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	464,182	293,871	0	63,31	46,418
DK	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	34 465,779	31 008,942	0	89,97	3 446,578
DK	WHB/*05-F	Melù	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	3 471,071	49,631	0	1,43	347,107
DK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	72 980,840	67 498,307	69,344	92,58	5 413,189
DK	WHG/2AC4	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	451,331	140,651	75,516	47,90	45,133
DK	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	0,100	0	0	0	0,010
EE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	19,888	0	0	0	1,989
EE	HER/03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	13 716,172	13 320,184	0	97,11	395,988
EE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	21 256,498	19 512,508	0	91,80	1 743,990
EE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	31 482,594	30 649,162	0	97,35	833,432




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	ANF/*8ABDE	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	1 34,741	0	0	0	13,474
ES	ANF/07.	Rana pescatrice	7	3 108,093	2 791,762	0	89,82	310,809
ES	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e	1 295,298	775,900	0	59,90	129,530
ES	ANF/8C3411	Rana pescatrice	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	3 780,244	1 235,766	0	32,69	378,024
ES	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	416,700	134,226	0	32,21	41,670
ES	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	20,854	20,654	0	99,04	0,200
ES	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Faer Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	5,500	0	0	0	0,550
ES	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	26,543	0	0	0	2,654
ES	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	5 066,940	0	0	0	506,694
ES	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	4 125,523	0	0	0	412,552
ES	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	25 398,054	16 904,175	0	66,56	2 539,805
ES	HKE/8ABDE.	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	17 627,344	7 778,935	0	44,13	1 762,734
ES	HKE/8C3411	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	7 623,157	7 332,983	0	96,19	290,174
ES	JAX/*08C.	Suro/sugarello	8c (condizione speciale per JAX/09.)	6 544,718	2 039,132	0	31,16	654,472




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	JAX/*08C2	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	8c (condizione speciale per JAX/2 A-14)	7 851,454	7 000,000	0	89,16	785,145
ES	JAX/*09.	Suro/sugarello	9 (condizione speciale per JAX/08C.)	1 767,953	0	0	0	176,795
ES	JAX/08C.	Suro/sugarello	8c	19 214,208	17 000,000	0	88,48	1 921,421
ES	JAX/09.	Suro/sugarello	9	32 210,389	19 918,397	2 039,132	68,17	3 221,039
ES	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	11 850,956	878,344	7 000,000	66,48	1 185,096
ES	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	2 055,250	0	0	0	205,525
ES	LEZ/07.	Lepidorombi	7	4 796,756	2 246,818	0	46,84	479,676
ES	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	794,608	446,993	0	56,25	79,461
ES	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e	981,066	700,971	0	71,45	98,107
ES	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	1 832,951	876,939	0	47,84	183,295
ES	MAC/*08 B.	Sgombro	8b (condizione speciale per MAC/8C3411)	2 359,635	0	0	0	235,964
ES	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	7 023,367	0	0	0	702,337
ES	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14)	3 854,500	3 478,352	0	90,24	376,148
ES	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	22 100,502	16 548,879	0	74,88	2 210,050




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)	116,287	112,198	0	96,48	4,089
ES	NEP/07.	Scampo	7	667,364	23,005	112,198	20,26	66,736
ES	NEP/5BC6.	Scampo	6: acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	281,996	0	0	0	28,200
ES	NEP/8ABDE.	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	83,645	0,270	0	0,32	8,365
ES	OTH/*08C2	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	8c (condizione speciale per JAX/2 A-14)	338,701	0	0	0	33,870
ES	OTH/*2 A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6; 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2 A-14)	677,402	0	0	0	67,740
ES	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7g	0,500	0,373	0	74,60	0,050
ES	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	135,161	0	0	0	13,516
ES	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	2 141,330	919,294	0	42,93	214,133
ES	WHB/8C3411	Melù	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	40 515,810	20 756,672	0	51,23	4 051,581
ES	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	5,000	0,190	0	3,80	0,500
FI	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	82 492,624	73 068,859	0	88,58	8 249,262
FI	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	42 026,063	39 791,710	0	94,68	2 234,353
FI	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	16 952,000	16 084,393	0	94,88	867,607




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	ANF/*8ABDE	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per ANF/07.)	2 177,611	0	0	0	217,761
FR	ANF/07.	Rana pescatrice	7	19 058,211	12 856,414	0	67,46	1 905,821
FR	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	8a, 8b, 8d e 8e	8 073,477	4 121,540	0	51,05	807,348
FR	ANF/8C3411	Rana pescatrice	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	58,888	5,427	0	9,22	5,889
FR	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	9 476,699	1 559,196	0	16,45	947,670
FR	COD/*07D.	Merluzzo bianco	7d (condizione speciale per COD/2A3AX4)	53,750	0	0	0	5,375
FR	COD/*2A3X4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (condizione speciale per COD/07D.)	71,950	0	0	0	7,195
FR	COD/07 A.	Merluzzo bianco	7 a	32,571	0,021	0	0,06	3,257
FR	COD/07D.	Merluzzo bianco	7d	1 603,204	16,108	0	1,00	160,320
FR	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	741,813	458,466	1,563	62,01	74,181
FR	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	982,206	380,300	0	38,72	98,221
FR	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	311,344	193,389	0	62,11	31,134
FR	HAD/*2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)	20,574	0	0	0	2,057
FR	HAD/07 A.	Eglefino	7 a	291,185	0,170	0	0,06	29,119
FR	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	371,014	191,011	0,314	51,57	37,101




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a	1 29,954	57,221	0	44,03	12,995
FR	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	1 127,941	8,251	0	0,73	112,794
FR	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	5 838,622	4 590,356	0	78,62	583,862
FR	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	6 045,001	0	0	0	604,500
FR	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Far Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	5,900	0	0	0	0,590
FR	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Far Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	0,020	0	0	0	0,002
FR	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	70,433	0	0	0	7,043
FR	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	14 748,999	14 672,023	0	99,48	76,976
FR	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	10 474,161	9 777,580	0	93,35	696,581
FR	HER/7G-K.	Aringa	7 g, 7 h, 7 j e 7k	361,030	0,493	0	0,14	36,103
FR	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	69,128	0	0	0	6,913
FR	HKE/*57-14	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	9 121,105	0	0	0	912,111
FR	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	4 125,697	0	0	0	412,570
FR	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	2 776,348	2 366,367	0	85,23	277,635



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 (1) (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 (2) (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	37 175,255	17 779,843	0	47,83	3 717,526
FR	HKE/8ABDE.	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	39 153,122	13 572,935	0	34,67	3 915,312
FR	HKE/8C3411	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	473,112	8,809	0	1,86	47,311
FR	JAX/*07D.	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)	255,635	0	0	0	25,564
FR	JAX/*08C2	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	8c (condizione speciale per JAX/2 A-14)	2 360,584	0	0	0	236,058
FR	JAX/08C.	Suro/sugarello	8c	320,152	13,692	0	4,28	32,015
FR	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	7 130,421	4 995,306	0	70,06	713,042
FR	LEZ/*2AC4C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (condizione speciale per LEZ/56-14)	128,150	42,085	0	32,84	12,815
FR	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	2 465,771	497,865	0	20,19	246,577
FR	LEZ/07.	Lepidorombi	7	7 257,981	3 427,009	497,865	54,08	725,798
FR	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	80,196	65,370	0	81,51	8,020
FR	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	2 827,495	147,893	42,085	6,72	282,750
FR	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e	891,588	791,800	0	88,81	89,159




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	74,997	1,406	0	1,87	7,500
FR	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34)	204,810	0	0	0	20,481
FR	MAC/*08 B.	Sgombro	8b (condizione speciale per MAC/8C3411)	15,931	0	0	0	1,593
FR	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14)	1 026,440	0	0	0	102,644
FR	MAC/*3A4BC	Sgombro	3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34)	787,017	0	0	0	78,702
FR	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14)	7 751,969	3 711,750	0	47,88	775,197
FR	MAC/*8ABD.	Sgombro	8a, 8b e 8d (condizione speciale per MAC/8C3411)	46,586	0	0	0	4,659
FR	MAC/*8C910	Sgombro	8c, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (condizione speciale per MAC/2CX14)	2 766,000	0	0	0	276,600
FR	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2A34)	208,280	0	0	0	20,828
FR	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14)	1 046,280	0	0	0	104,628
FR	MAC/2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sotto-divisori 22-32	1 731,245	1 617,328	0	93,42	113,917
FR	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	16 753,590	12 238,647	3 711,750	95,21	803,193
FR	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	186,209	81,064	0	43,53	18,621




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)	596,856	0	0	0	59,686
FR	NEP/07.	Scampo	7	5 585,286	302,741	0	5,42	558,529
FR	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	150,284	69,985	0	46,57	15,028
FR	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	133,277	0	0	0	13,328
FR	NEP/8ABDE.	Scampo	8a, 8b, 8d e 8e	4 197,549	2 156,717	0	51,38	419,755
FR	OTH/*07D.	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)	12,795	0	0	0	1,280
FR	OTH/*08C2	Catture accessorie di pesce tamburo e merlano	8c (condizione speciale per JAX/2 A-14)	127,932	0	0	0	12,793
FR	OTH/*2 A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2 A-14)	365,865	0	0	0	36,587
FR	PLE/07 A.	Passera di mare	7 a	60,133	0,005	0	0,01	6,013
FR	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 204,411	61,579	0	5,11	120,441
FR	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	5 658,861	1 816,507	0	32,10	565,886
FR	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	22 525,397	12 494,901	0	55,47	2 252,540
FR	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	5 067,416	1 340,983	0	26,46	506,742
FR	SOL/07D.	Sogliola	7d	1 720,655	924,687	0	53,74	172,066



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	SOL/07E.	Sogliola	7e	344,405	207,964	0	60,38	34,441
FR	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	517,241	109,021	0	21,08	51,724
FR	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7g	57,293	42,249	0	73,74	5,729
FR	SOL/8AB.	Sogliola	8a e 8b	3 877,506	3 035,104	0	78,27	387,751
FR	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	2 664,326	5,158	0	0,19	266,433
FR	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	17 194,055	15 360,000	5,158	89,36	1 719,406
FR	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	2 256,367	888,520	1,427	39,44	225,637
FR	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k	13 508,949	5 339,671	0	39,53	1 350,895
IE	ANF/07.	Rana pescatrice	7	3 993,003	3 578,840	0	89,63	399,300
IE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	36,335	0	0	0	3,634
IE	COD/07 A.	Merluzzo bianco	7 a	561,708	129,939	0	23,13	56,171
IE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	694,710	530,759	0	76,40	69,471
IE	GHL/2 A-C46	Ippoglossio nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	0,113	0	0	0	0,011
IE	HAD/07 A.	Eglefino	7 a	1 754,624	1 340,858	0	76,42	175,462
IE	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a	606,409	561,472	0	92,59	44,937



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
IE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	983,436	863,576	0	87,81	98,344
IE	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	1 983,577	1 651,034	0	83,24	198,358
IE	HER/07 A/MM	Aringa	7 a	1 449,645	1 282,794	0	88,49	144,965
IE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	3 116,870	1 098,498	1 676,914	89,04	311,687
IE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	4,288	0	0	0	0,429
IE	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	4 746,724	3 852,773	0,305	81,17	474,672
IE	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6; 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	32 110,684	28 899,213	0	90,00	3 211,068
IE	LEZ/07.	Lepidorombi	7	3 143,708	2 462,688	0	78,34	314,371
IE	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	860,540	719,842	0	83,65	86,054
IE	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14+)	5 146,975	0	0	0	514,698
IE	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14+)	37 943,465	1 677,720	0	4,42	3 794,347
IE	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Fer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14+)	5 237,362	0	0	0	523,736
IE	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	53 518,167	51 812,397	1 677,72	99,95	28,050




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
IE	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)	1 629,106	1 547,703	0	95,00	81,403
IE	NEP/07.	Scampo	7	8 996,085	6 563,547	1 547,703	90,16	884,835
IE	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	222,865	91,461	0	41,04	22,287
IE	PLE/07 A.	Passera di mare	7 a	1 465,463	249,393	0	17,02	146,546
IE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	344,569	109,355	0	31,74	34,457
IE	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7 g	37,283	33,479	0	89,80	3,728
IE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	42 853,810	38 568,523	0	90,00	4 285,287
IE	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k	5 611,728	2 662,491	0	47,45	561,173
LT	HER/3DR30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	6 495,328	6 085,228	0	93,67	410,092
LT	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	0,017	0	0	0	0,002
LT	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	16 441,255	16 228,614	0	98,71	212,641
NL	ANF/07.	Rana pescatrice	7	66,304	4,200	0	6,33	6,630
NL	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	7,000	0	0	0	0,700
NL	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	43,501	39,145	0	89,99	4,350
NL	COD/07 A.	Merluzzo bianco	7 a	3,200	0	0	0	0,320




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 (¹) (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 (²) (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
NL	COD/07D.	Merluzzo bianco	7d	47,862	2,619	0	5,47	4,786
NL	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 119,699	365,757	351,756	64,08	111,970
NL	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	5,382 (¹)	1,549	0	28,78	0,010
NL	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	14,263	1,350	0	9,47	1,426
NL	HAD/03 A.	Eglefino	3a	10,088	3,887	0	38,53	1,009
NL	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	184,250	31,410	134,585	90,09	18,255
NL	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a	54,258	54,252	0	99,99	0,006
NL	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	84,472	76,476	0	90,53	7,996
NL	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	5 515,971	4 459,367	504,746	90,00	551,597
NL	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	140,326	0	0	0	14,033
NL	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	58 843,250	57 191,155	0	97,19	1 652,095
NL	HER/7G-K.	Aringa	7 g, 7 h, 7 j e 7k	302,394	38,272	0	12,66	30,239
NL	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	193,511	40,288	8,337	25,13	19,351
NL	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	562,301	386,084	0	68,66	56,230
NL	HKE/8ABDE.	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	50,228	1,738	0	3,46	5,023




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
NL	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6; 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	41 620,961	28 929,132	1 885,220	74,04	4 162,096
NL	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	313,352	3,745	0	1,20	31,335
NL	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	19 115,260	10 969,817	6 725,830	92,57	1 419,613
NL	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	325,747	0	0	0	32,575
NL	NEP/07.	Scampo	7	0,100	0,003	0	3,00	0,010
NL	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	1 597,498	1 389,957	0	87,01	159,750
NL	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerak	2 850,312	2 850,293	0	100,00	0,019
NL	PLE/07 A.	Passera di mare	7 a	0,100	0	0	0	0,010
NL	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerak e nel Kattegat	44 868,195	16 306,189	3 104,244	43,26	4 486,820
NL	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	110,525	88,670	0	80,23	11,053
NL	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	196,879	177,753	0	90,29	19,126
NL	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	15,715	3,517	0	22,38	1,572
NL	SOL/07D.	Sogliola	7d	1,800	0,041	0	2,28	0,180
NL	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	10 559,296	6 914,578	0	65,48	1 055,930
NL	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	81 308,916	73 348,705	0	90,21	7 960,211




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
NL	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	945,168	844,361	5,580	89,92	94,517
NL	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k	831,324	728,363	0	87,61	83,132
PL	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	4,000	0	0	0	0,400
PL	GHL/2 A-C46	Ippoglossio nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	28,000	0	0	0	2,800
PL	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	1 365,635	1 325,620	0	97,07	40,015
PL	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	46 559,602	38 530,207	0	82,75	4 655,960
PL	MAC/2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	3 556,423	2 243,924	1 312,493	100,00	0,006
PL	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1 326,391	778,156	0	58,67	132,639
PL	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	76 997,785	74 492,150	0	96,75	2 505,635
PT	ANF/8C3411	Rana pescatrice	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	763,690	420,843	0	55,11	76,369
PT	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	0,103	0	0	0	0,010
PT	HKE/8C3411	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2 202,424	2 200,270	0	99,90	2,154
PT	JAX/08C.	Suro/sugarello	8c	1 074,996	130,085	0	12,10	107,500
PT	JAX/09.	Suro/sugarello	9	68 170,413	19 473,489	0	28,57	6 817,041




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
PT	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7 a-c, 7 e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	0,365	0	0	0	0,037
PT	LEZ/8C3411	Lepidorombi	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	114,108	104,045	0	91,18	10,063
PT	MAC/8C3411	Sgombro	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	4 319,156	4 058,039	0	93,95	261,117
PT	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	1,084	0	0	0	0,108
PT	WHB/8C3411	Melù	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	9 992,630	3 599,083	0	36,02	999,263
SE	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	705,610	354,719	0	50,27	70,561
SE	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	38,345	29,240	0	76,26	3,835
SE	HAD/03 A.	Eglefino	3a	196,868	93,397	0	47,44	19,687
SE	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	134,323	9,168	0	6,83	13,432
SE	HER/03 A.	Aringa	3a	18 471,987	10 274,266	6 216,319	89,27	1 847,199
SE	HER/03 A-BC	Aringa	3a	1 017,677	252,562	0	24,82	101,768
SE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	719,543	0	719,535	100,00	0,008
SE	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	277,076	87,746	0	31,67	27,708
SE	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	17 337,446	15 575,763	0	89,84	1 733,745




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
SE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	56 693,536	52 155,434	0	92,00	4 538,102
SE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	7 740,818	6 948,051	31,931	90,17	7 60,836
SE	HKE/03 A.	Nasello	3a	361,495	55,348	0	15,31	36,150
SE	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	248,464	0	0	0	24,846
SE	NEP/03 A.	Scampo	3a	3 956,178	1 902,978	0	48,10	395,618
SE	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	751,851	41,192	0	5,48	75,185
SE	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	188,375	28,709	0	15,24	18,838
SE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	461,728	43,130	0	9,34	46,173
SE	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	597,053	540,807	0	90,58	56,246
SE	SOL/3ABC24	Sogliola	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	18,898	12,479	0	66,03	1,890
SE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	54 542,398	49 322,713	0	90,43	5 219,685
SE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	54,404	44,429	0	81,66	5,440
SE	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	40,532	11,795	0	29,10	4,053
UK	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7	2 410,399	718,406	0	29,80	241,040
UK	COD/07 A.	Merluzzo bianco	7 a	253,556	195,132	0	76,96	25,356



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	COD/07D.	Merluzzo bianco	7d	177,587	16,680	0	9,39	17,759
UK	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	17 638,093	14 312,793	1 282,709	88,42	1 763,809
UK	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	118,545	83,430	0	70,38	11,855
UK	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6	987,144	42,759	0	4,33	98,714
UK	HAD/*2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)	290,319	0	0	0	29,032
UK	HAD/07 A.	Eglefino	7 a	1 971,014	1 196,916	0	60,73	197,101
UK	HAD/2AC4.	Eglefino	4; acque dell'Unione della zona 2a	23 752,063	19 348,390	2 699,152	92,82	1 704,521
UK	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a	2 909,237	2 803,593	0	96,37	105,644
UK	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14	8 862,396	6 491,224	0	73,24	886,240
UK	HAD/7X7A34	Eglefino	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	910,457	515,770	0	56,65	91,046
UK	HER/*04B.	Aringa	4b (condizione speciale per HER/4CXB7D)	2 329,982	389,000	0	16,70	232,998
UK	HER/*25B-F	Aringa	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Faer Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	277,740	0	0	0	27,774
UK	HER/07 A/MM	Aringa	7 a	5 393,525	5 060,762	0	93,83	332,763
UK	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2	2 000,537	0	1 800,933	90,02	199,604




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	HER/2A47DX	Aringa	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a	259,938	133,037	0	51,18	25,994
UK	HER/4CXB7D	Aringa	4c, 7d escluso lo stock di Blackwater	4 690,933	4 268,728	389,000	99,29	33,205
UK	HER/7G-K.	Aringa	7 g, 7 h, 7 j e 7k	11,105	0,014	0	0,13	1,111
UK	HKE/*03 A.	Nasello	3a (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	96,480	0	0	0	9,648
UK	HKE/*8ABDE	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per HKE/571214)	2 321,124	108,678	0	4,68	232,112
UK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	5 774,858	5 018,041	0	86,89	577,486
UK	HKE/571214	Nasello	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	11 751,185	4 622,703	108,678	40,26	1 175,119
UK	HKE/8ABDE.	Nasello	8a, 8b, 8d e 8e	0,068	0	0	0	0,007
UK	JAX/*07D.	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)	549,242	505,000	0	91,94	44,242
UK	JAX/2 A-14	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6; 7a-c; 7e-k; 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14	10 581,415	6 677,178	505,000	67,88	1 058,142
UK	LEZ/*8ABDE	Lepidorombi	8a, 8b, 8d e 8e (condizione speciale per LEZ/07.)	266,125	0	0	0	26,613
UK	LEZ/07.	Lepidorombi	7	3 698,836	2 217,830	0	59,96	369,884
UK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	2 696,937	1 333,307	0	49,44	269,694
UK	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14	1 972,993	1 070,279	0	54,25	197,299



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2A34.)	188,600	0	0	0	18,860
UK	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona 2a (condizione speciale per MAC/2CX14.)	13 943,000	0	0	0	1 394,300
UK	MAC/*3A4BC	Sgombro	3a e 4bc (condizione speciale per MAC/2A34)	544,739	223,107	0	40,96	54,474
UK	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a (condizione speciale per MAC/2CX14.)	104 675,254	104 597,027	0	99,93	78,227
UK	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MA-C/2A34.)	192,000	0	0	0	19,200
UK	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14.)	14 187,800	0	0	0	1 418,780
UK	MAC/2A34.	Sgombro	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sotto-divisori 22-32	3 849,151	1 336,251	223,107	40,51	384,915
UK	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (condizione speciale per NEP/07.)	569,111	493,203	0	86,66	56,911
UK	NEP/03 A.	Scampo	3a	0,130	0	0	0	0,013
UK	NEP/07.	Scampo	7	7 716,732	6 458,681	493,203	90,09	764,848
UK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	20 533,631	18 575,539	0	90,46	1 958,092
UK	NEP/5BC6.	Scampo	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b	15 848,946	9 043,027	0	57,06	1 584,895
UK	OTH/*07D.	Catture accessorie di pesce tamburo e merliano	7d (condizione speciale per JAX/2 A-14)	29,951	0	0	0	2,995



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2019 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2019 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2019 ⁽²⁾ (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	OTH/*2 A-14	Catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (condizione speciale per JAX/2 A-14)	597,425	0	0	0	59,743
UK	PLE/07 A.	Passera di mare	7 a	1 391,906	56,964	0	4,09	139,191
UK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	25 104,387	6 893,421	430,076	29,17	2 510,439
UK	PLE/7DE.	Passera di mare	7d e 7e	3 244,211	1 979,700	0	61,02	324,421
UK	POK/2C3A4	Merluzzo carbonaro	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a	12 805,951	11 837,218	0	92,44	968,733
UK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14	3 983,590	2 822,120	0	70,84	398,359
UK	SOL/07D.	Sogliola	7d	380,142	244,766	0	64,39	38,014
UK	SOL/07E.	Sogliola	7e	979,782	925,605	0	94,47	54,177
UK	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4	672,458	334,076	0	49,68	67,246
UK	SOL/7FG.	Sogliola	7f e 7 g	209,913	194,791	0	92,80	15,122
UK	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	4 873,140	0	0	0	487,314
UK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	62 507,073	60 791,153	0	97,25	1 715,920
UK	WHG/2AC4.	Merlano	4; acque dell'Unione della zona 2a	13 073,972	11 396,744	533,282	91,25	1 143,946
UK	WHG/7X7 A-C	Merlano	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k	1 372,263	745,806	0	54,35	137,226




(¹) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(²) Condizione speciale stabilita negli allegati dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca.

(³) Di cui 5,280 tonnellate non possono essere trasferite a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/124.

20CE1681



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1156 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 2020****che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**


- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento iniziale») la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «la RPC»). I dazi antidumping individuali in vigore sono compresi tra il 17,2 % e il 27,9 %. A tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, elencati in un allegato di detto regolamento, è stato applicato un dazio del 26,1 %, mentre tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato) sono soggetti al dazio residuo del 27,9 %.
- (2) Dette misure sono denominate di seguito «misure in vigore» e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata di seguito «inchiesta iniziale».

1.2. Apertura d'ufficio

- (3) La Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure in vigore venivano eluse attraverso leggere modificazioni del prodotto in esame. Dalle statistiche a livello dei codici TARIC a 10 cifre è emerso in particolare che, a seguito dell'istituzione del dazio antidumping definitivo, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l'Unione ha subito una notevole modificazione.
- (4) Gli elementi di prova indicavano che tale modificazione deriva dall'importazione del prodotto in esame leggermente modificato e che per tali pratiche, processi o lavorazioni non vi era una motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.
- (5) Gli elementi di prova di cui la Commissione disponeva indicavano che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi.
- (6) La Commissione disponeva inoltre di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le esportazioni del prodotto leggermente modificato erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16).



- (7) Avendo dunque stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto leggermente modificato. Di conseguenza la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2019/1948 ⁽⁷⁾ (il «regolamento di apertura»), avviando un'inchiesta di propria iniziativa.

1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (8) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
- quelli solo laminati a caldo o a freddo.

- (9) Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94) ed è originario della Repubblica popolare cinese. Questo è il prodotto cui si applicano le misure iniziali.

- (10) Il prodotto oggetto dell'inchiesta per una possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l'oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:


- quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
- quelli solo laminati a caldo o a freddo,
- il prodotto in esame quale definito al considerando 8.

- (11) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 30, 7210 49 00 30, 7210 61 00 30, 7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 30, 7212 50 61 30, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 30, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 99 70 93) ed è originario della Repubblica popolare cinese.

1.4. Inchiesta

- (12) La Commissione ha debitamente informato dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC, i produttori esportatori della RPC notoriamente interessati e un'associazione dell'industria dell'Unione.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948 della Commissione, del 25 novembre 2019, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 304 del 26.11.2019, pag. 10).



- (13) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di apertura i questionari sono stati messi a disposizione dei produttori esportatori della RPC sul sito web della DG Commercio ⁽⁴⁾.
- (14) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.
- (15) Si sono manifestati sei gruppi di società della RPC e un'associazione dell'industria dell'Unione, che rappresenta l'industria dell'Unione quale definita nell'inchiesta iniziale.
- (16) Dei sei gruppi sopracitati, soltanto due hanno presentato risposte complete ai questionari e hanno chiesto l'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base:
- Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. e i loro operatori commerciali collegati China Shougang International Trade & Engineering Corp., Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited, e Shougang International (Austria) GmbH («il gruppo Shougang»);
 - Bengang Steel Plates Co., Ltd., BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co. Ltd e i loro operatori commerciali collegati Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited, Benxi Iron and Steel Group Europe GmbH, Benxi Iron & Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd. e Benxi Iron Steel America Limited («il gruppo BSP»).
- (17) In linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ⁽⁵⁾, la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso le sedi delle società che hanno chiesto un'esenzione a causa della pandemia di COVID-19. La Commissione ha invece organizzato una videoconferenza con il gruppo Shougang per effettuare un controllo incrociato delle risposte al questionario trasmesse dal gruppo.
- (18) Per i medesimi motivi un altro esportatore ha presentato una comunicazione scritta invece di partecipare all'audizione richiesta.

1.5. Periodo di riferimento e periodo dell'inchiesta

- (19) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 30 settembre 2019 («il PI»). Per il PI sono stati raccolti dati allo scopo di esaminare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 (il periodo di riferimento o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore nonché l'esistenza di pratiche di dumping.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Considerazioni generali

- (20) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fosse stata una modificazione della configurazione degli scambi tra il prodotto in esame e il prodotto leggermente modificato originario della RPC, se tale modificazione derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre alla necessità di eludere l'istituzione del dazio, se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta e se vi fossero elementi di prova dell'esistenza del dumping, in conformità all'articolo 2 del regolamento di base.

2.2. Livello di collaborazione

- (21) Nell'avviso di apertura i produttori esportatori cinesi sono stati invitati a collaborare e a rispondere al questionario al fine di dimostrare che le proprie esportazioni non costituissero un'elusione.

⁽⁴⁾ https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409

⁽⁵⁾ GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.




- (22) Sebbene 19 gruppi o società siano stati interessati dall'inchiesta antidumping iniziale, soltanto due gruppi di società hanno chiesto un'esenzione e hanno fornito le informazioni richieste nell'attuale procedimento. Questi due gruppi rappresentavano il 14 % del totale delle importazioni dalla Cina dichiarate dai produttori esportatori nel corso dell'inchiesta antidumping iniziale, ma meno dell'1 % del totale delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PR. Il livello di cooperazione è stato quindi basso.
- (23) Sulla base delle risposte al questionario, le informazioni fornite dal gruppo BSP sono state ritenute incomplete e non attendibili. La Commissione ha pertanto comunicato a BSP che era sua intenzione non tener conto delle informazioni fornite ed elaborare le sue conclusioni sul gruppo in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) Il gruppo BSP ha trasmesso osservazioni riguardo all'intenzione della Commissione di utilizzare i dati disponibili per quanto riguarda il gruppo. Ha espresso disaccordo nei confronti della conclusione della Commissione secondo cui il gruppo non avrebbe fornito le informazioni necessarie e ha sostenuto di avere pienamente collaborato con la Commissione trasmettendo in tempo tutte le risposte al questionario e alle lettere di richiamo.
- (25) Il gruppo BSP ha sostenuto che l'applicazione dei dati disponibili non era valida perché, in primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto prima chiedere chiarimenti in merito alle discrepanze riguardanti i quantitativi esportati nel corso dell'inchiesta iniziale. In secondo luogo, il gruppo ha sostenuto che non sarebbe stato possibile determinare la tabella dei numeri di controllo del prodotto («NCP») e che i codici prodotto utilizzati dalle società non potevano corrispondere esattamente agli NCP indicati dalla Commissione. Infine il gruppo BSP ha sostenuto di non poter fornire la composizione chimica esatta richiesta dalla Commissione, poiché questa non era prevista dalle norme industriali e pertanto viene misurata e registrata solo su specifica richiesta del cliente.
- (26) Poiché il gruppo BSP non ha fornito alcun elemento di prova che modifichi le conclusioni della Commissione, quest'ultima ha confermato la sua intenzione di non tenere conto della risposta al questionario trasmessa dal gruppo BSP e di elaborare le sue conclusioni riguardo al gruppo in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (27) Le esportazioni degli esportatori che non hanno collaborato sono state dunque stimate a più del 99 % del totale delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione durante il periodo di riferimento. Per queste esportazioni la Commissione ha quindi utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (28) Il gruppo Shougang ha collaborato e, come illustrato nella sezione 4, è stato esentato dai dazi antidumping estesi.

2.3. Modificazione della configurazione degli scambi

- (29) Al fine di stabilire se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi, la Commissione ha esaminato il volume delle importazioni del prodotto in esame e il volume delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta.
- (30) Il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta sono classificati con gli stessi codici NC, che comprendono anche altri prodotti (ossia gradi utilizzati nel settore automobilistico). Codici TARIC specifici, necessari per stabilire il livello effettivo delle importazioni, sono stati attribuiti a entrambi i prodotti soltanto all'apertura delle rispettive inchieste, ossia a dicembre del 2016 per il prodotto in esame (soggetto a misure antidumping) e a novembre del 2019 per il prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto dovuto elaborare stime delle importazioni pertinenti.
- (31) Per il periodo compreso tra il 2013 e il 2016 la Commissione ha determinato il volume delle importazioni dei prodotti esclusi dall'ambito di applicazione delle misure antidumping (principalmente gradi utilizzati nel settore automobilistico) classificati con gli stessi codici NC del prodotto in esame sulla base degli elementi di prova forniti nell'inchiesta antidumping iniziale, stabilendo che circa il 15 % delle importazioni classificate con i codici NC era costituito da prodotti diversi dal prodotto in esame ⁽⁶⁾.
- (32) Per il periodo successivo le importazioni totali sono state determinate sulla base dei codici NC completi, le importazioni del prodotto in esame sulla base dei codici TARIC specifici, le importazioni dei gradi utilizzati nel settore automobilistico sulla base delle stime trasmesse dall'industria dell'Unione, mentre le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono state determinate per differenza.

⁽⁶⁾ GU L 34 dell'8.2.2018, cfr. i considerando da 64 a 66.



- (33) La tabella che segue contiene le informazioni raccolte.

Tabella 1 - Volume delle importazioni (in tonnellate) del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC nell'UE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PR
Prodotto in esame	755 238 ⁽¹⁾	907 319 ⁽¹⁾	1 176 071 ⁽¹⁾	1 981 490 ⁽¹⁾	820 017 ⁽²⁾	754 ⁽²⁾	204 ⁽²⁾
Prodotto oggetto dell'inchiesta	30 000 – 35 000 ⁽³⁾	40 000 – 45 000 ⁽³⁾	5 000 – 10 000 ⁽³⁾	15 000 – 20 000 ⁽³⁾	977 932 ⁽⁴⁾	913 226 ⁽⁴⁾	988 937 ⁽⁴⁾
Altri prodotti (gradi utilizzati nel settore automobilistico)	100 000 – 105 000 ⁽⁵⁾	115 000 – 120 000 ⁽⁵⁾	200 000 – 205 000 ⁽⁵⁾	330 000 – 335 000 ⁽⁵⁾	350 000 ⁽⁶⁾	450 000 ⁽⁶⁾	550 000 ⁽⁶⁾
Totale ⁽⁷⁾	888 515	1 067 434	1 383 613	2 331 165	2 147 949	1 363 980	1 539 142

Fonti: regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, Eurostat e stime dell'industria

⁽¹⁾ 5 % dei codici NC applicabili quali definiti per il periodo considerato nell'inchiesta iniziale. Per il 2016 è stata applicata la stessa ipotesi.

⁽²⁾ Codici TARIC

⁽³⁾ In base alle risultanze dell'inchiesta iniziale per il periodo 2013-2016 le importazioni di prodotti diversi dal prodotto in esame, ma comprendenti il prodotto oggetto dell'inchiesta e i gradi utilizzati nel settore automobilistico prima dell'istituzione delle misure iniziali, costituivano circa il 15 % delle importazioni totali a livello di codice NC. Il produttore esportatore che ha collaborato ha venduto taluni tipi di prodotto rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta già prima dell'istituzione delle misure iniziali, nel periodo 2013-2016.

⁽⁴⁾ Totale delle importazioni di prodotti classificati con codici NC comprendenti il prodotto in esame, il prodotto oggetto dell'inchiesta e altri prodotti.

⁽⁵⁾ Ottenuto per differenza tra le importazioni totali meno le importazioni del prodotto in esame e di altri prodotti.


⁽⁶⁾ Stima dell'industria basata su dati provenienti da analisi di mercato per il periodo successivo all'inchiesta iniziale.

- (34) Il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito da 1 857 490 tonnellate nel periodo dell'inchiesta antidumping iniziale (ottobre 2015 - settembre 2016) a 204 tonnellate nel periodo di riferimento. Il calo è stato particolarmente evidente dal giugno 2017, quando la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame ⁽⁷⁾.
- (35) Parallelamente le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno iniziato ad aumentare soltanto a partire dal 2017. Sono oscillate tra 978 000 e 988 937 tonnellate tra il 2017 e il PR, mentre erano state irrilevanti prima dell'avvio dell'inchiesta iniziale.
- (36) La scomparsa pressoché totale delle importazioni del prodotto in esame dopo l'istituzione delle misure antidumping e il parallelo aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta costituiscono una notevole modificazione della configurazione degli scambi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.4. Esistenza di pratiche di elusione

- (37) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali.
- (38) Il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta presentano le stesse caratteristiche essenziali. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è ottenuto mediante leggere modificazioni apportate al prodotto in esame, ad esempio, attraverso una leggera variazione della composizione chimica del prodotto o del suo rivestimento. I produttori del prodotto in esame possono apportare facilmente tali modificazioni e produrre il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta sulle stesse linee di produzione. I prodotti così ottenuti possono essere utilizzati per le medesime applicazioni, ossia nel settore delle costruzioni o nella produzione di elettrodomestici. Dal punto di vista dei produttori e degli utilizzatori, il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta dovrebbero essere considerati lo stesso prodotto.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 della Commissione, del 7 luglio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 39).




- (39) Solo due gruppi di produttori esportatori cinesi hanno inviato una richiesta di esenzione al fine di dimostrare di essere autentici produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta e di non avere incrementato le proprie vendite di tale prodotto nell'Unione a seguito dell'istituzione delle misure iniziali. Questi due produttori rappresentavano soltanto una frazione (meno dell'1 %) delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta nel PR. Per contro, 19 gruppi di esportatori cinesi avevano collaborato all'inchiesta antidumping iniziale. Questo basso livello di collaborazione è indicativo del fatto che molti degli esportatori cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta non erano disposti a fornire elementi di prova per dimostrare di non avere apportato leggere modificazioni al prodotto in esame in seguito all'istituzione delle misure antidumping. La Commissione, pertanto, ha dovuto ricorrere ad altre fonti di informazioni, da utilizzare come dati disponibili, al fine di ottenere prove positive dell'esistenza di pratiche di elusione.
- (40) L'industria dell'Unione ha fornito esempi di pratiche che sono state utilizzate dagli esportatori cinesi per modificare leggermente il prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto specifici codici doganali che non erano soggetti alle misure. Tali informazioni hanno confermato l'esistenza di varie pratiche di elusione.
- (41) L'associazione dell'industria dell'Unione ha fornito un certificato di prova di un campione importato, che indica l'aggiunta di magnesio al rivestimento. Grazie a questa leggera modificazione il prodotto è stato classificato con un codice TARIC diverso da quello del prodotto in esame e pertanto non è stato oggetto delle misure iniziali.
- (42) Inoltre l'associazione dell'industria dell'Unione ha fornito materiale promozionale di un importatore cinese che promuoveva la vendita di acciai anticorrosione al cui rivestimento era stato aggiunto del magnesio, precisando che a questo prodotto non sarebbero state applicabili misure antidumping.
- (43) L'associazione dell'industria dell'Unione ha inoltre trasmesso informazioni da cui emergono i tentativi posti in atto da alcuni importatori per evitare che le proprie importazioni rientrassero nel campo di applicazione delle misure in vigore, ad esempio importando un prodotto che presentava un sottile rivestimento oleoso, o che era oliato soltanto per qualche metro a livello della testa e della coda, compreso il foro del coil, mentre il resto del coil restava passivato e dunque soggetto alle misure iniziali.
- (44) Alla luce di tutti gli elementi di prova di cui sopra, che costituiscono i dati disponibili per i produttori esportatori che non hanno collaborato, la Commissione ha accertato l'esistenza di una pratica di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, a livello nazionale per tutte le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dalla RPC. Tale pratica di elusione consiste in una leggera modificazione del prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure.
- (45) Oltre a quanto indicato sopra, anche altre giurisdizioni hanno accertato l'esistenza di pratiche di elusione cinesi derivanti dall'istituzione di misure antidumping sul prodotto in esame.
- (46) Nel 2016 l'Australia ha concluso un'inchiesta antielusione nella quale ha rilevato che l'acciaio galvanizzato non legato esportato era stato leggermente modificato attraverso una leggera variazione apportata al processo di produzione con l'aggiunta di elementi di lega ^(*).
- (47) A febbraio del 2020 anche gli Stati Uniti d'America hanno concluso che erano state poste in atto pratiche di elusione riguardo ad alcuni acciai anticorrosione che consistevano nella spedizione del prodotto dalla Cina verso una serie di paesi terzi (Costa Rica, Malaysia e Emirati Arabi Uniti) dove lo stesso era sottoposto a una trasformazione di lieve entità ^(*).
- (48) Le pratiche suddette indicano che gli esportatori cinesi hanno posto in essere pratiche di elusione che riguardano non soltanto le esportazioni nell'Unione ma anche quelle verso altri mercati di esportazione.

2.5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio

- (49) Come indicato nella tabella 1, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione da parte dei produttori esportatori cinesi sono aumentate in misura significativa tra il 2016 e il PR. Nel PR il prodotto oggetto dell'inchiesta rappresentava il 53 % delle importazioni pregiudizievoli nel periodo dell'inchiesta antidumping iniziale.

^(*) https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/040_-_final_report_-_rep_290_and_298_0.pdf

^(*) <https://www.trade.gov/press-release/us-department-commerce-announces-preliminary-rulings-self-initiated-circumvention>




- (50) In termini di volume, l'industria dell'Unione ha comunicato che, nel corso del PR, le proprie vendite nell'Unione erano comprese tra 4 000 000 e 5 000 000 tonnellate, mentre le importazioni totali del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta si attestavano a 2 441 000 tonnellate, con un consumo totale dell'Unione compreso tra 6 441 000 e 7 441 000 tonnellate. Pertanto la quota di mercato delle importazioni cinesi è stata stimata ad un livello superiore al 13 %.
- (51) In termini di prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo all'esportazione del prodotto leggermente modificato con il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione durante il PR.
- (52) Poiché si è registrata un'evoluzione dei prezzi e dei costi rispetto all'inchiesta iniziale, il prezzo indicativo del prodotto in esame nell'inchiesta iniziale non rispecchiava più il prezzo durante il PR. La Commissione ha pertanto confrontato il prezzo all'esportazione del prodotto leggermente modificato con il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione durante il PR, quale fornito da quest'ultima.
- (53) Il prezzo delle importazioni cinesi quale ricavato dai dati Eurostat è il risultato di una combinazione tra il prezzo del prodotto in esame leggermente modificato e quello, più elevato, dei gradi di acciaio utilizzati nel settore automobilistico. Dato il basso livello di collaborazione da parte degli esportatori cinesi e in assenza di qualunque altra informazione attendibile, la Commissione si è basata su una stima trasmessa dall'industria dell'Unione secondo cui il prezzo dei gradi di acciaio utilizzati nel settore automobilistico è del 20 % più alto di quello del prodotto in esame; ciò vale anche per le importazioni cinesi di prodotti simili.
- (54) Applicando la differenza di prezzo tra il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell'inchiesta al valore dell'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, ricavato dai dati Eurostat, si evince che i prezzi delle importazioni cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta erano effettivamente inferiori del 4 % circa rispetto al prezzo dell'Unione durante il PR. L'industria dell'Unione ha trasmesso altri dati da cui risulta essere ancora in perdita.
- (55) Tenuto conto del volume significativo e del basso prezzo delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, che avevano sostituito in larga misura le importazioni del prodotto in esame dopo l'istituzione delle misure iniziali, si è concluso che gli effetti riparatori del dazio erano indeboliti in termini sia di prezzi sia di quantitativi.

2.6. Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto simile

- (56) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta siano stati oggetto di dumping.
- (57) Dato lo scarso livello di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha basato il prezzo all'esportazione sui dati Eurostat, adeguati in base alla stima elaborata dall'industria dell'Unione, come spiegato al considerando 53.
- (58) La media dei prezzi all'importazione cinesi ricavata dai dati Eurostat, adeguata al valore franco fabbrica sulla base dei dati sugli adeguamenti dell'unico esportatore che ha collaborato, è stata confrontata con la media ponderata del valore normale determinata nell'inchiesta iniziale.
- (59) Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è emerso un livello di dumping attorno al 14 % durante il periodo di riferimento da parte dei produttori esportatori che non hanno collaborato.

2.7. Conclusioni

- (60) In base ai risultati sopraindicati, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sul prodotto in esame, come definito nell'inchiesta iniziale, è stato eluso mediante le importazioni del prodotto leggermente modificato originario della RPC.
- (61) L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.
- (62) La Commissione ha constatato che gli effetti riparatori del dazio risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile. Sono stati riscontrati anche elementi di prova del dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile.



3. MISURE

- (63) Alla luce di tali risultati, si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC è eluso mediante le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC.
- (64) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC dovrebbero pertanto essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC.
- (65) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono l'applicazione di qualsiasi misura estesa alle importazioni nell'Unione sottoposte a registrazione in base al regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso su tali importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC.

4. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (66) Due gruppi di produttori esportatori della RPC hanno chiesto di essere esentati dalle eventuali misure estese e hanno presentato una richiesta di esenzione in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (67) Come illustrato al considerando 26, un gruppo di produttori esportatori cinesi non ha fornito le informazioni necessarie nella propria richiesta di esenzione e la Commissione non ha pertanto tenuto conto delle informazioni trasmesse da questo gruppo di società.
- (68) L'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e i suoi operatori commerciali collegati hanno fornito informazioni da cui risulta che avevano già venduto un modesto quantitativo del prodotto oggetto dell'inchiesta prima dell'istituzione delle misure iniziali e che da allora non si era verificata alcuna modificazione della configurazione degli scambi. Pertanto il gruppo non è risultato coinvolto in pratiche di elusione e la Commissione ha concluso che la concessione di un'esenzione a favore di questo gruppo è giustificata.
- (69) Come illustrato al considerando 17, la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso le sedi dei gruppi di società che hanno chiesto un'esenzione.
- (70) Ai sensi dell'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la Commissione, non appena i viaggi nelle zone in cui i produttori esportatori esentati sono stabiliti non saranno più considerati a rischio, può avviare d'ufficio un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (71) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Solo Eurofer, il denunciante nell'inchiesta iniziale, ha presentato osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni sostenendo le conclusioni raggiunte dalla Commissione e invitandola a seguire l'andamento delle esportazioni dell'unico produttore esportatore che ha ottenuto un'esenzione.
- (72) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati; calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, originari della Repubblica popolare cinese,



sono esclusi i seguenti prodotti:

- quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
- quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94) ed è originario della Repubblica popolare cinese. Questo è il prodotto cui si applicano le misure iniziali,

è esteso alle importazioni di

prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l'oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti,

sono esclusi i seguenti prodotti:

- quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
- quelli solo laminati a caldo o a freddo,
- il prodotto in esame quale definito all'inizio del presente articolo,


attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 30, 7210 49 00 30, 7210 61 00 30, 7210 69 00 30, 7210 90 80 92, 7212 30 00 30, 7212 50 61 30, 7212 50 69 30, 7212 50 90 14, 7212 50 90 92, 7225 92 00 30, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7226 99 30 30, 7226 99 70 13, 7226 99 70 93) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Tale estensione non si applica alle importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fabbricati dalle seguenti società:

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd	C229
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd	C164

3. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal nome e dalla funzione. Tale dichiarazione è formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di alcuni acciai anticorrosione venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni nell'Unione di alcuni acciai anticorrosione, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948, nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.



5. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

2. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento alle importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1948.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE1682



ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2020/1157
del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2020

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽²⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente adottato il 27 novembre 2019 ⁽⁵⁾,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 adottato dalla Commissione il 3 giugno 2020,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 adottata dal Consiglio il 24 giugno 2020 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 10 luglio 2020,

visti gli articoli 94 e 96 del regolamento del Parlamento europeo,


¹⁾ GUL 168 del 7.6.2014, pag. 105.

⁽²⁾ GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1

⁽³⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 57 del 27.2.2020.



CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 è definitivamente adottato.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2020.

Il presidente
D. M. SASSOLI



A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire nell'esercizio 2020, a norma dell'articolo 1 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

SPESE

Descrizione	Bilancio 2020 ⁽¹⁾	Bilancio 2019 ⁽²⁾	Variazione (in %)
1. Crescita intelligente e inclusiva	72 353 828 442	67 556 947 173	+ 7,10
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	57 904 492 439	57 399 857 331	+ 0,88
3. Sicurezza e cittadinanza	5 278 527 141	3 527 434 894	+ 49,64
4. Europa globale	9 112 061 191	9 358 295 603	- 2,63
5. Amministrazione	10 274 196 704	9 944 904 743	+ 3,31
6. Compensazione	p.m.	p.m.	—
Strumenti speciali	690 998 208	705 051 794	- 1,99
Totale delle spese ⁽³⁾	155 614 104 125	148 492 491 538	+ 4,80

⁽¹⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2020 (GU L 57 del 27.2.2020, pag. 1) e dei bilanci rettificativi nn. 1-5/2020.
⁽²⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1) e dei progetti di bilancio rettificativo nn. 1-3/2019.
⁽³⁾ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».



ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2020 ⁽¹⁾	Bilancio 2019 ⁽²⁾	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	1 928 450 061	1 894 392 136	+ 1,80
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	3 218 373 955	1 802 988 329	+78,50
Riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldo netto delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1, 3 2 e 3 3)	p.m.	p.m.	—
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	5 146 824 016	3 697 380 465	+39,20
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	22 156 900 000	21 471 164 786	+ 3,19
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	18 945 245 250	17 738 667 150	+ 6,80
Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	109 365 134 859	105 585 279 137	+ 3,58
Stanziamanti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom ⁽³⁾	150 467 280 109	144 795 111 073	+ 3,92
Totale delle entrate ⁽⁴⁾	155 614 104 125	148 492 491 538	+ 4,80

⁽¹⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2020 (GU L 57 del 27.2.2020, pag. 1) e dei bilanci rettificativi nn. 1-5/2020.

⁽²⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1) e dei progetti di bilancio rettificativo nn. 1-3/2019.

⁽³⁾ Le risorse proprie per il bilancio 2020 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 175ª riunione del Comitato consultivo delle risorse proprie del 24 maggio 2019.

⁽⁴⁾ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».




TABELLA 1

Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Stato membro	1 % della base IVA non ridotta	1 % del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1 % del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1 % della base IVA ridotta ⁽¹⁾	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	1)	2)	3)	4)	5)	6)
Belgio	2 064 785 000	4 828 731 000	50	2 414 365 500	2 064 785 000	
Bulgaria	294 223 000	619 079 000	50	309 539 500	294 223 000	
Cechia	954 547 000	2 157 592 000	50	1 078 796 000	954 547 000	
Danimarca	1 236 816 000	3 248 081 000	50	1 624 040 500	1 236 816 000	
Germania	15 101 735 000	36 775 058 000	50	18 387 529 000	15 101 735 000	
Estonia	137 193 000	280 639 000	50	140 319 500	137 193 000	
Irlanda	960 910 000	2 784 713 000	50	1 392 356 500	960 910 000	
Grecia	766 480 000	1 973 712 000	50	986 856 000	766 480 000	
Spagna	5 902 319 000	12 978 152 000	50	6 489 076 000	5 902 319 000	
Francia	11 424 424 000	25 387 121 000	50	12 693 560 500	11 424 424 000	
Croazia	353 644 000	551 259 000	50	275 629 500	275 629 500	Croazia
Italia	7 379 229 000	18 340 730 000	50	9 170 365 000	7 379 229 000	
Cipro	147 038 000	219 566 000	50	109 783 000	109 783 000	Cipro
Lettonia	127 770 000	328 766 000	50	164 383 000	127 770 000	
Lituania	201 136 000	483 628 000	50	241 814 000	201 136 000	
Lussemburgo	322 993 000	442 746 000	50	221 373 000	221 373 000	Lussemburgo
Ungheria	612 612 000	1 437 840 000	50	718 920 000	612 612 000	
Malta	94 154 000	132 750 000	50	66 375 000	66 375 000	Malta
Paesi Bassi	3 436 775 000	8 302 270 000	50	4 151 135 000	3 436 775 000	
Austria	1 867 511 000	4 131 641 000	50	2 065 820 500	1 867 511 000	
Polonia	2 664 822 000	5 358 014 000	50	2 679 007 000	2 664 822 000	
Portogallo	1 102 521 000	2 105 933 000	50	1 052 966 500	1 052 966 500	Portogallo
Romania	804 913 000	2 266 156 000	50	1 133 078 000	804 913 000	
Slovenia	236 104 000	507 667 000	50	253 833 500	236 104 000	
Slovacchia	363 409 000	999 569 000	50	499 784 500	363 409 000	
Finlandia	1 051 297 000	2 487 111 000	50	1 243 555 500	1 051 297 000	
Svezia	2 102 533 000	4 888 140 000	50	2 444 070 000	2 102 533 000	
Regno Unito	12 053 669 000	25 863 586 000	50	12 931 793 000	12 053 669 000	
Totale	73 765 562 000	169 880 250 000		84 940 125 000	73 471 339 000	

(¹) La base da tenere in considerazione non supera il 50 % dell'RNL.




TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 3)

Stato membro	1 % della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	1)	2)	3) = 1) × 2)
Belgio	2 064 785 000	0,30	619 435 500
Bulgaria	294 223 000	0,30	88 266 900
Cechia	954 547 000	0,30	286 364 100
Danimarca	1 236 816 000	0,30	371 044 800
Germania	15 101 735 000	0,15	2 265 260 250
Estonia	137 193 000	0,30	41 157 900
Irlanda	960 910 000	0,30	288 273 000
Grecia	766 480 000	0,30	229 944 000
Spagna	5 902 319 000	0,30	1 770 695 700
Francia	11 424 424 000	0,30	3 427 327 200
Croazia	275 629 500	0,30	82 688 850
Italia	7 379 229 000	0,30	2 213 768 700
Cipro	109 783 000	0,30	32 934 900
Lettonia	127 770 000	0,30	38 331 000
Lituania	201 136 000	0,30	60 340 800
Lussemburgo	221 373 000	0,30	66 411 900
Ungheria	612 612 000	0,30	183 783 600
Malta	66 375 000	0,30	19 912 500
Paesi Bassi	3 436 775 000	0,15	515 516 250
Austria	1 867 511 000	0,30	560 253 300
Polonia	2 664 822 000	0,30	799 446 600
Portogallo	1 052 966 500	0,30	315 889 950
Romania	804 913 000	0,30	241 473 900
Slovenia	236 104 000	0,30	70 831 200
Slovacchia	363 409 000	0,30	109 022 700
Finlandia	1 051 297 000	0,30	315 389 100
Svezia	2 102 533 000	0,15	315 379 950
Regno Unito	12 053 669 000	0,30	3 616 100 700
Totale	73 471 339 000		18 945 245 250




TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1 % del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	1)	2)	3) = 1) × 2)
Belgio	4 828 731 000		3 108 629 856
Bulgaria	619 079 000		398 549 321
Cechia	2 157 592 000		1 389 009 847
Danimarca	3 248 081 000		2 091 042 464
Germania	36 775 058 000		23 674 966 204
Estonia	280 639 000		180 669 160
Irlanda	2 784 713 000		1 792 736 429
Grecia	1 973 712 000		1 270 631 984
Spagna	12 978 152 000		8 355 046 238
Francia	25 387 121 000		16 343 665 093
Croazia	551 259 000		354 888 310
Italia	18 340 730 000		11 807 354 945
Cipro	219 566 000		141 351 718
Lettonia	328 766 000	0,6437778 ⁽¹⁾	211 652 255
Lituania	483 628 000		311 348 973
Lussemburgo	442 746 000		285 030 049
Ungheria	1 437 840 000		925 649 483
Malta	132 750 000		85 461 504
Paesi Bassi	8 302 270 000		5 344 817 177
Austria	4 131 641 000		2 659 858 784
Polonia	5 358 014 000		3 449 370 505
Portogallo	2 105 933 000		1 355 752 929
Romania	2 266 156 000		1 458 900 941
Slovenia	507 667 000		326 824 748
Slovacchia	999 569 000		643 500 339
Finlandia	2 487 111 000		1 601 146 866
Svezia	4 888 140 000		3 146 876 051
Regno Unito	25 863 586 000		16 650 402 686
Totale	169 880 250 000		109 365 134 859

(¹) Calcolo dell'aliquota: $(109\,365\,134\,859) / (169\,880\,250\,000) = 0,643777807361362$.




TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia e il suo finanziamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Quota percentuale della base RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione
	1)	2)	3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		2,84	32 315 590	32 315 590
Bulgaria		0,36	4 143 098	4 143 098
Cechia		1,27	14 439 375	14 439 375
Danimarca	- 146 333 564	1,91	21 737 317	- 124 596 247
Germania		21,65	246 111 806	246 111 806
Estonia		0,17	1 878 136	1 878 136
Irlanda		1,64	18 636 293	18 636 293
Grecia		1,16	13 208 785	13 208 785
Spagna		7,64	86 854 423	86 854 423
Francia		14,94	169 899 670	169 899 670
Croazia		0,32	3 689 222	3 689 222
Italia		10,80	122 742 708	122 742 708
Cipro		0,13	1 469 414	1 469 414
Lettonia		0,19	2 200 219	2 200 219
Lituania		0,28	3 236 611	3 236 611
Lussemburgo		0,26	2 963 014	2 963 014
Ungheria		0,85	9 622 538	9 622 538
Malta		0,08	888 410	888 410
Paesi Bassi	- 782 321 749	4,89	55 561 753	- 726 759 996
Austria		2,43	27 650 415	27 650 415
Polonia		3,15	35 857 741	35 857 741
Portogallo		1,24	14 093 655	14 093 655
Romania		1,33	15 165 924	15 165 924
Slovenia		0,30	3 397 489	3 397 489
Slovacchia		0,59	6 689 472	6 689 472
Finlandia		1,46	16 644 634	16 644 634
Svezia	- 208 243 919	2,88	32 713 177	- 175 530 742
Regno Unito		15,22	173 088 343	173 088 343
Totale	- 1 136 899 232	100,00	1 136 899 232	0
Deflatore PIL dell'UE, in EUR (previsioni economiche primavera 2019): (a) 2011 UE-27 = 100,0000 / (b) 2013 UE-27 = 102,9958 (c) 2013 UE-28 = 102,9874 / (d) 2020 UE-28 = 112,5551				
Importo forfettario per i Paesi Bassi (a prezzi 2020): 695 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 782 321 749 EUR				
Importo forfettario per la Svezia (a prezzi 2020): 185 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 208 243 919 EUR				
Importo forfettario per la Danimarca (a prezzi 2020): 130 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 146 333 564 EUR				



TABELLA 5

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2019 conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	16,3037	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,3015	
3. (1) – (2)	9,0022	
4. Spesa ripartita totale		130 008 765 143
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		30 694 725 929
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) – (5)		99 314 039 214
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		5 900 699 546
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		690 825 371
9. Correzione britannica di base = (7) – (8)		5 209 874 175
10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		- 44 494 806
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		5 254 368 981

⁽¹⁾ Percentuali arrotondate.
⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originarie dal FEAOG, sezione garanzia.
⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL.
⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 al 20 % al 1° gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).




TABELLA 6

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a -5 254 368 981 EUR (capitolo 1 5)

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	1)	2)	3)	4)	5)	6) = 2) + 4) + 5)	7)
Belgio	2,84	3,35	5,37		1,51	4,87	255 665 342
Bulgaria	0,36	0,43	0,69		0,19	0,62	32 778 186
Cechia	1,27	1,50	2,40		0,68	2,17	114 237 363
Danimarca	1,91	2,26	3,61		1,02	3,27	171 975 150
Germania	21,65	25,54	0,00	-19,15	0,00	6,38	335 429 452
Estonia	0,17	0,19	0,31		0,09	0,28	14 858 907
Irlanda	1,64	1,93	3,10		0,87	2,81	147 441 346
Grecia	1,16	1,37	2,19		0,62	1,99	104 501 525
Spagna	7,64	9,01	14,43		4,07	13,08	687 150 240
Francia	14,94	17,63	28,23		7,95	25,58	1 344 164 122
Croazia	0,32	0,38	0,61		0,17	0,56	29 187 341
Italia	10,80	12,74	20,40		5,75	18,48	971 081 015
Cipro	0,13	0,15	0,24		0,07	0,22	11 625 294
Lettonia	0,19	0,23	0,37		0,10	0,33	17 407 073
Lituania	0,28	0,34	0,54		0,15	0,49	25 606 504
Lussemburgo	0,26	0,31	0,49		0,14	0,45	23 441 937
Ungheria	0,85	1,00	1,60		0,45	1,45	76 128 874
Malta	0,08	0,09	0,15		0,04	0,13	7 028 674
Paesi Bassi	4,89	5,76	0,00	-4,32	0,00	1,44	75 725 942
Austria	2,43	2,87	0,00	-2,15	0,00	0,72	37 685 164
Polonia	3,15	3,72	5,96		1,68	5,40	283 689 127
Portogallo	1,24	1,46	2,34		0,66	2,12	111 502 190
Romania	1,33	1,57	2,52		0,71	2,28	119 985 468
Slovenia	0,30	0,35	0,56		0,16	0,51	26 879 289
Slovacchia	0,59	0,69	1,11		0,31	1,01	52 923 874
Finlandia	1,46	1,73	2,77		0,78	2,51	131 684 305
Svezia	2,88	3,39	0,00	-2,55	0,00	0,85	44 585 277
Regno Unito	15,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	100,00	100,00	100,00	-28,17	28,17	100,00	5 254 368 981

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.





TABELLA 7

Sintesi del finanziamento ⁽¹⁾ del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)				Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti							Totale delle risorse proprie ⁽²⁾
	Contributi netti nel settore dello zucchero (80%)	Dazi doganali netti (80%)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (80%)	Costi di riscossione (20% delle RPT lordi) (p.m.)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzione a favore di: Danimarca, Paesi Bassi e Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	Totale i-contributi nazionali ³	Percentuale del totale i-contributi nazionali ³ (%)		
	1)	2)	(3) = (1) + (2)	4)	5)	6)	7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)	
Belgio	p.m.	2 264 600 000	2 264 600 000	566 150 000	619 435 500	3 108 629 856	32 215 590	255 665 342	4 016 046 288	3,13	6 280 646 288	
Bulgaria	p.m.	113 700 000	113 700 000	28 425 000	88 266 900	398 549 321	4 143 098	32 778 186	523 737 505	0,41	637 437 505	
Cecchia	p.m.	316 800 000	316 800 000	79 200 000	286 364 100	1 389 009 847	14 439 375	114 237 363	1 804 050 685	1,41	2 120 850 685	
Danimarca	p.m.	372 700 000	372 700 000	93 175 000	371 044 800	2 091 042 464	-124 596 247	171 975 150	2 509 466 167	1,96	2 882 166 167	
Germania	p.m.	4 257 000 000	4 257 000 000	1 064 250 000	2 263 260 250	23 674 966 204	246 111 806	335 429 452	26 521 767 712	20,67	30 778 767 712	
Estonia	p.m.	36 900 000	36 900 000	9 225 000	41 157 900	180 669 160	1 878 136	14 858 907	238 564 103	0,19	275 464 103	
Irlanda	p.m.	333 400 000	333 400 000	83 350 000	288 273 000	1 792 736 429	18 636 293	147 441 346	2 247 087 068	1,75	2 580 487 068	
Grecia	p.m.	193 100 000	193 100 000	48 275 000	229 944 000	1 270 631 984	13 208 785	104 501 525	1 618 286 294	1,26	1 811 386 294	
Spagna	p.m.	1 660 500 000	1 660 500 000	415 125 000	1 770 695 700	8 355 046 238	86 854 423	687 150 240	10 899 746 601	8,49	12 560 246 601	
Francia	p.m.	1 823 600 000	1 823 600 000	455 900 000	3 427 327 200	16 343 665 093	169 899 670	1 344 164 122	21 285 056 085	16,59	23 108 656 085	
Croazia	p.m.	41 300 000	41 300 000	10 325 000	82 688 850	354 888 310	3 689 222	29 187 341	470 453 723	0,37	511 753 723	
Italia	p.m.	1 998 200 000	1 998 200 000	499 550 000	2 213 768 700	11 807 354 945	122 742 708	971 081 015	15 114 947 368	11,78	17 113 147 368	
Cipro	p.m.	27 100 000	27 100 000	6 775 000	32 934 900	141 351 718	1 469 414	11 625 294	187 381 326	0,15	214 481 326	
Lettonia	p.m.	47 000 000	47 000 000	11 750 000	38 331 000	211 652 255	2 200 219	17 407 073	269 590 547	0,21	316 590 547	
Lituania	p.m.	108 500 000	108 500 000	27 125 000	60 340 800	311 348 973	3 236 611	25 606 504	400 532 888	0,31	509 032 888	
Lussemburgo	p.m.	16 800 000	16 800 000	4 200 000	66 411 900	285 030 049	2 963 014	23 441 937	377 846 900	0,29	394 646 900	
Ungheria	p.m.	223 900 000	223 900 000	55 975 000	183 783 600	925 649 483	9 622 538	76 128 874	1 195 184 495	0,93	1 419 084 495	
Malta	p.m.	14 700 000	14 700 000	3 675 000	19 912 500	85 461 504	888 410	7 028 674	113 291 088	0,09	127 991 088	
Paesi Bassi	p.m.	2 758 500 000	2 758 500 000	689 625 000	515 516 250	5 344 817 177	-726 759 996	75 725 942	5 209 299 373	4,06	7 967 799 373	
Austria	p.m.	222 900 000	222 900 000	55 725 000	560 253 300	2 659 858 784	27 650 415	37 685 164	3 285 447 663	2,56	3 508 347 663	
Polonia	p.m.	844 800 000	844 800 000	211 200 000	799 446 600	3 449 370 505	35 857 741	283 689 127	4 568 363 973	3,56	5 413 163 973	
Portogallo	p.m.	199 900 000	199 900 000	49 975 000	315 889 950	1 355 752 929	14 093 655	111 502 190	1 797 238 724	1,40	1 997 138 724	
Romania	p.m.	206 000 000	206 000 000	51 500 000	241 473 900	1 458 900 941	15 165 924	119 985 468	1 835 526 233	1,43	2 041 526 233	
Slovenia	p.m.	90 700 000	90 700 000	22 675 000	70 831 200	326 824 748	3 397 489	26 879 289	427 932 726	0,33	518 632 726	
Slovacchia	p.m.	107 700 000	107 700 000	26 925 000	109 022 700	643 500 339	6 689 472	52 923 874	812 136 385	0,63	919 836 385	
Finlandia	p.m.	163 500 000	163 500 000	40 875 000	315 389 100	1 601 146 866	16 644 634	131 684 305	2 064 864 905	1,61	2 228 364 905	
Svezia	p.m.	538 600 000	538 600 000	134 650 000	315 379 950	3 146 876 051	-175 530 742	44 585 277	3 331 310 536	2,60	3 869 910 536	
Regno Unito	p.m.	3 174 500 000	3 174 500 000	793 625 000	3 616 100 700	16 650 402 686	173 088 343	-5 254 368 981	15 185 222 748	11,83	18 359 722 748	
Totale	p.m.	22 156 900 000	22 156 900 000	5 539 225 000	18 945 245 250	109 365 134 859	0	0	128 310 380 109	100,00	150 467 280 109	

⁽¹⁾ p.m.: (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese); (150 467 280 109 + 5 146 824 016 = 155 614 104 125 = 155 614 104 125).⁽²⁾ Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (150 467 280 109) / (16 988 025 000 000) = 0,89 %; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,20 %.

B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2020	Bilancio rettificativo n. 5/2020	Nuovo importo
1	RISORSE PROPRIE	150 299 280 109	168 000 000	150 467 280 109
3	ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI	3 218 373 955		3 218 373 955
4	ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE	1 651 322 700		1 651 322 700
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	15 050 000		15 050 000
6	TITOLO 6 — CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	130 000 000		130 000 000
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	115 000 000		115 000 000
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	2 076 361		2 076 361
9	ENTRATE VARIE	15 001 000		15 001 000
	TOTALE GENERALE	155 446 104 125	168 000 000	155 614 104 125



TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

- CAPITOLO 1 1** — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM)
- CAPITOLO 1 2** — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM
- CAPITOLO 1 3** — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM
- CAPITOLO 1 4** — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2020	Bilancio rettificativo n. 5/2020	Nuovo importo
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	<i>Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti</i>	p.m.		p.m.
1 1 1	<i>Contributi connessi all'ammasso dello zucchero</i>	p.m.		p.m.
1 1 3	<i>Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione</i>	p.m.		p.m.
1 1 7	<i>Tassa sulla produzione</i>	p.m.		p.m.
1 1 8	<i>Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio</i>	p.m.		p.m.
1 1 9	<i>Prelievo di eccedenza</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 1 2			
1 2 0	<i>Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	22 156 900 000		22 156 900 000
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	22 156 900 000		22 156 900 000
	CAPITOLO 1 3			
1 3 0	<i>Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	18 945 245 250		18 945 245 250
	CAPITOLO 1 3 — TOTALE	18 945 245 250		18 945 245 250
	CAPITOLO 1 4			
1 4 0	<i>Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	109 197 134 859	168 000 000	109 365 134 859
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	109 197 134 859	168 000 000	109 365 134 859



CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO**CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2020	Bilancio rettificativo n. 5/2020	Nuovo importo
1 5 0	CAPITOLO 1 5			
	<i>Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	0		0
	CAPITOLO 1 5 — TOTALE	0		0
1 6 0	CAPITOLO 1 6			
	<i>Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	0		0
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	0		0
Titolo 1 — Totale		150 299 280 109	168 000 000	150 467 280 109



TITOLO 1
RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0 *Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom*

Bilancio 2020	Bilancio rettificativo n. 5/2020	Nuovo importo
109 197 134 859	168 000 000	109 365 134 859

Commento

La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio 2020 è dello 0,6438 %.

Basi giuridiche


Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).



CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

1 4 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2020	Bilancio rettificativo n. 5/2020	Nuovo importo
Belgio	3 103 854 569	4 775 287	3 108 629 856
Bulgaria	397 937 094	612 227	398 549 321
Cechia	1 386 876 135	2 133 712	1 389 009 847
Danimarca	2 087 830 333	3 212 131	2 091 042 464
Germania	23 638 598 177	36 368 027	23 674 966 204
Estonia	180 391 627	277 533	180 669 160
Irlanda	1 789 982 538	2 753 891	1 792 736 429
Grecia	1 268 680 117	1 951 867	1 270 631 984
Spagna	8 342 211 730	12 834 508	8 355 046 238
Francia	16 318 558 959	25 106 134	16 343 665 093
Croazia	354 343 153	545 157	354 888 310
Italia	11 789 217 212	18 137 733	11 807 354 945
Cipro	141 134 582	217 136	141 351 718
Lettonia	211 327 127	325 128	211 652 255
Lituania	310 870 698	478 275	311 348 973
Lussemburgo	284 592 203	437 846	285 030 049
Ungheria	924 227 557	1 421 926	925 649 483
Malta	85 330 223	131 281	85 461 504
Paesi Bassi	5 336 606 797	8 210 380	5 344 817 177
Austria	2 655 772 872	4 085 912	2 659 858 784
Polonia	3 444 071 794	5 298 711	3 449 370 505
Portogallo	1 353 670 305	2 082 624	1 355 752 929
Romania	1 456 659 867	2 241 074	1 458 900 941
Slovenia	326 322 700	502 048	326 824 748
Slovacchia	642 511 833	988 506	643 500 339
Finlandia	1 598 687 283	2 459 583	1 601 146 866
Svezia	3 142 042 014	4 834 037	3 146 876 051
Regno Unito	16 624 825 360	25 577 326	16 650 402 686
Totale dell'articolo 1 4 0	109 197 134 859	168 000 000	109 365 134 859



SEZIONE III
COMMISSION



COMMISSION

SPESE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2020		Bilancio rettificativo n. 5/2020		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	550 910 219	1 501 374 219			550 910 219	1 501 374 219
02	MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI	3 203 612 540	2 706 787 634			3 203 612 540	2 706 787 634
03	CONCORRENZA	116 380 398	116 380 398			116 380 398	116 380 398
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	14 881 605 545	13 394 134 411			14 881 605 545	13 394 134 411
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	58 698 932 091	57 007 767 922			58 698 932 091	57 007 767 922
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	4 871 268 495	3 065 461 523			4 871 268 495	3 065 461 523
07	AMBIENTE	555 989 653	410 691 242			555 989 653	410 691 242
08	RICERCA E INNOVAZIONE	7 987 937 964	7 093 573 238			7 987 937 964	7 093 573 238
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	2 684 291 569	2 310 507 713			2 684 291 569	2 310 507 713
10	RICERCA DIRETTA	452 584 121	446 424 944			452 584 121	446 424 944
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	1 096 734 831	904 804 693			1 096 734 831	904 804 693
	Riserve (40 02 41)	67 843 000	64 300 000			67 843 000	64 300 000
		1 164 577 831	969 104 693			1 164 577 831	969 104 693
12	STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI	114 419 241	115 165 918			114 419 241	115 165 918
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	42 744 008 381	36 327 905 306			42 744 008 381	36 327 905 306
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	177 055 750	170 293 750			177 055 750	170 293 750
15	ISTRUZIONE E CULTURA	4 828 897 829	4 457 288 075			4 828 897 829	4 457 288 075
16	COMUNICAZIONE	219 381 095	216 738 095			219 381 095	216 738 095
17	SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	668 839 926	625 083 932			668 839 926	625 083 932
18	MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI	5 727 715 528	4 186 600 656			5 727 715 528	4 186 600 656
	Riserve (40 02 41)	1 003 000	1 003 000			1 003 000	1 003 000
		5 728 718 528	4 187 603 656			5 728 718 528	4 187 603 656



COMMISSION


Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2020		Bilancio rettificativo n. 5/2020		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	907 036 746	808 717 831			907 036 746	808 717 831
20	COMMERCIO	119 662 291	118 971 291			119 662 291	118 971 291
21	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO	3 819 395 952	3 320 689 539			3 819 395 952	3 320 689 539
22	POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO	4 349 309 007	3 379 739 705	100 000 000	100 000 000	4 449 309 007	3 479 739 705
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 740 017 691	1 536 881 622	485 000 000	68 000 000	2 225 017 691	1 604 881 622
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	84 569 600	80 879 853			84 569 600	80 879 853
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	261 638 248	262 663 248			261 638 248	262 663 248
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 169 128 790	1 168 977 000			1 169 128 790	1 168 977 000
27	BILANCIO	72 732 451	72 732 451			72 732 451	72 732 451
28	AUDIT	20 254 041	20 254 041			20 254 041	20 254 041
29	STATISTICHE	162 101 479	159 101 479			162 101 479	159 101 479
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	2 133 215 000	2 133 215 000			2 133 215 000	2 133 215 000
31	SERVIZI LINGUISTICI	410 651 078	410 651 078			410 651 078	410 651 078
32	ENERGIA	2 399 423 663	1 870 314 222			2 399 423 663	1 870 314 222
33	GIUSTIZIA E CONSUMATORI	285 532 215	281 548 093			285 532 215	281 548 093
34	AZIONE PER IL CLIMA	180 975 805	114 778 918			180 975 805	114 778 918
40	RISERVE	537 763 000	358 500 000			537 763 000	358 500 000
	Totale	168 302 818 233	151 220 902 040	585 000 000	168 000 000	168 887 818 233	151 388 902 040
	Di cui riserve (40 02 41)	68 846 000	65 303 000			68 846 000	65 303 000



COMMISSION

TITOLO 22

POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO




COMMISSION
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

TITOLO 22
POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2020		Bilancio rettificativo n. 5/2020		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO»	173 311 741	173 311 741			173 311 741	173 311 741
22 02	PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO	1 476 821 144	1 239 777 074			1 476 821 144	1 239 777 074
22 04	STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)	2 699 176 122	1 966 650 890	100 000 000	100 000 000	2 799 176 122	2 066 650 890
	Titolo 22 — Totale	4 349 309 007	3 379 739 705	100 000 000	100 000 000	4 449 309 007	3 479 739 705




COMMISSION
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

TITOLO 22

POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2020		Bilancio rettificativo n. 5/2020		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 04	STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)							
22 04 01	Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo							
22 04 01 01	Paesi del Mediterraneo — Diritti umani, buon governo e mobilità	4	130 732 660	99 184 805			130 732 660	99 184 805
22 04 01 02	Paesi del Mediterraneo — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	654 227 065	470 341 793			654 227 065	470 341 793
22 04 01 03	Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	4	421 220 115	193 963 018	100 000 000	100 000 000	521 220 115	293 963 018
22 04 01 04	Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)	4	320 598 750	302 440 740			320 598 750	302 440 740
	<i>Articolo 22 04 01 — Totale parziale</i>		1 526 778 590	1 065 930 356	100 000 000	100 000 000	1 626 778 590	1 165 930 356
22 04 02	Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale							
22 04 02 01	Partenariato orientale — Diritti umani, buon governo e mobilità	4	252 879 012	142 497 911			252 879 012	142 497 911
22 04 02 02	Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	389 328 623	268 456 920			389 328 623	268 456 920



COMMISSION
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2020		Bilancio rettificativo n. 5/2020		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 04 02	<i>(seguito)</i>							
22 04 02 03	Partenariato orientale — Costruzione della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	4	12 708 666	2 488 783			12 708 666	2 488 783
	Articolo 22 04 02 — Totale parziale		654 916 301	413 443 614			654 916 301	413 443 614
22 04 03	Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale							
22 04 03 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	96 299 260	53 256 169			96 299 260	53 256 169
22 04 03 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)	1.2	81 139 971	53 256 169			81 139 971	53 256 169
22 04 03 03	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello	4	223 300 000	145 229 012			223 300 000	145 229 012
22 04 03 04	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Misure di sostegno	4	28 500 000	16 297 114			28 500 000	16 297 114
	Articolo 22 04 03 — Totale parziale		429 239 231	268 038 464			429 239 231	268 038 464
22 04 20	Erasmus+ — Contributo per lo strumento europeo di vicinato (ENI)	4	88 242 000	83 635 984			88 242 000	83 635 984
22 04 51	Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)	4	p.m.	135 602 472			p.m.	135 602 472
22 04 52	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)	1.2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSION
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2020		Bilancio rettificativo n. 5/2020		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
22 04 77 03	Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 04 77 04	Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 04 77 05	Azione preparatoria — Recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 04 77 06	Progetto pilota — Sviluppo di un giornalismo europeo basato sulle conoscenze in relazione ai vicini europei, mediante attività di formazione fornite dal campus di Natolin del Collegio d'Europa.	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 04 77 07	Azione preparatoria — Sostegno ai paesi del vicinato dell'UE per attuare il recupero dei beni	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 22 04 77 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Capitolo 22 04 — Totale		2 699 176 122	1 966 650 890	100 000 000	100 000 000	2 799 176 122	2 066 650 890

22 04 01 Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo

22 04 01 03 Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Bilancio 2020		Bilancio rettificativo n. 5/2020		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
421 220 115	193 963 018	100 000 000	100 000 000	521 220 115	293 963 018



COMMISSION
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTOCAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*22 04 01 *(seguito)*22 04 01 03 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- rafforzamento della pace e della fiducia, anche tra i minori,
- sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti,
- sostegno ai rifugiati e agli sfollati, compresi i minori, in particolare i minori (non accompagnati), alle donne e alle vittime di violenza sessuale nei conflitti armati e a loro margine.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Occorre sostenere maggiormente la stabilizzazione della Libia, alla luce dei recenti sviluppi politici nel paese. In particolare, bisognerà fare in modo di garantire che i finanziamenti dell'Unione alla Libia non siano utilizzati per finanziare detenzioni arbitrarie e la detenzione di persone vulnerabili, nella fattispecie di bambini, e che i migranti siano trattati nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente .

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).



COMMISSION
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

TITOLO 23
AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE



COMMISSION
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 23
AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2020		Bilancio rettificativo n. 5/2020		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 01	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE»	53 528 912	53 528 912			53 528 912	53 528 912
23 02	AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI	1 092 234 779	1 197 700 000	485 000 000	68 000 000	1 577 234 779	1 265 700 000
23 03	IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE	574 899 000	268 067 750			574 899 000	268 067 750
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	574 899 000	268 067 750			574 899 000	268 067 750
23 04	INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AUTO UMANITARIO	19 355 000	17 584 960			19 355 000	17 584 960
	Titolo 23 — Totale	1 740 017 691	1 536 881 622	485 000 000	68 000 000	2 225 017 691	1 604 881 622
	<i>Riserve (40 02 41)</i>						
		1 740 017 691	1 536 881 622	485 000 000	68 000 000	2 225 017 691	1 604 881 622



COMMISSION
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 23

AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2020		Bilancio rettificativo n. 5/2020		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 02	AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI							
23 02 01	Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e assistenza alimentare in funzione delle necessità	4	1 042 234 779	1 144 000 000	485 000 000	68 000 000	1 527 234 779	1 212 000 000
23 02 02	Prevenzione delle calamità, riduzione del rischio di calamità e preparazione alle calamità	4	50 000 000	53 700 000			50 000 000	53 700 000
23 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
23 02 77 01	Progetto pilota — Garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenze sessuali e fondate sul genere nelle situazioni di crisi umanitaria	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 23 02 77 — Totale parziale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Capitolo 23 02 — Totale		1 092 234 779	1 197 700 000	485 000 000	68 000 000	1 577 234 779	1 265 700 000

23 02 01 **Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e assistenza alimentare in funzione delle necessità**

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Bilancio 2020		Bilancio rettificativo n. 5/2020		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 042 234 779	1 144 000 000	485 000 000	68 000 000	1 527 234 779	1 212 000 000

Commento

Stanzamento destinato a coprire interventi di assistenza umanitaria e di assistenza alimentare di tipo umanitario a favore delle popolazioni di paesi esterni all'Unione vittime di conflitti o calamità, naturali o causate dall'uomo (guerre, conflitti ecc.), o di emergenze analoghe, per tutto il tempo necessario a far fronte ai bisogni umanitari risultanti da queste situazioni. L'esecuzione avverrà in base alle norme in materia di aiuti umanitari di cui al regolamento (CE) n. 1257/96.



CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI (seguito)

23 02 01 (seguito)

Gli aiuti e l'assistenza sono concessi alle vittime senza alcuna discriminazione né distinzione di carattere sfavorevole di tipo razziale, etnico, religioso, o imputabile a disabilità, sesso, età, nazionalità o appartenenza politica. Tali aiuti e tale assistenza sono forniti conformemente al diritto umanitario internazionale e non dovrebbero essere soggetti a restrizioni imposte da altri partner donatori, nonché per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che derivano da tali situazioni.


Stanziamiento destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessario alla realizzazione di operazioni di aiuto umanitario, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per le popolazioni interessate, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, le spese collegate al personale esterno, straniero o locale, il magazzinaggio, la spedizione, internazionale o nazionale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso dell'aiuto ai destinatari.

Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari, sementi, animali d'allevamento o prodotti e materiali necessari per l'attuazione delle operazioni di aiuto umanitario e assistenza alimentare.

Lo stanziamento può coprire anche tutte le altre spese direttamente legate all'esecuzione delle operazioni umanitarie e i costi delle misure indispensabili all'attuazione delle operazioni di assistenza alimentare di tipo umanitario entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondano alle esigenze dei beneficiari, soddisfino l'obiettivo di raggiungere il migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e garantiscano una maggiore trasparenza.

Esso copre inoltre:

- misure volte a garantire un contesto favorevole e l'accesso a un'istruzione di qualità nelle situazioni di emergenza umanitaria, compresi la ristrutturazione e la ricostruzione di base degli edifici e degli impianti scolastici, il sostegno psicosociale, la formazione degli insegnanti e qualsiasi prodotto o attrezzatura necessari per l'attuazione delle operazioni di aiuto umanitario connesse con l'accesso all'istruzione,
- studi di fattibilità concernenti operazioni umanitarie, valutazioni di progetti e piani di aiuto umanitario, azioni di visibilità e campagne d'informazione connesse ad operazioni umanitarie,
- la supervisione dei progetti e dei piani di aiuti umanitari e la promozione e lo sviluppo delle iniziative volte a migliorare il coordinamento e la cooperazione onde aumentare l'efficacia degli aiuti e rafforzare la sorveglianza dei progetti e dei programmi,
- il controllo e il coordinamento dell'attuazione delle operazioni di aiuto rientranti nell'aiuto umanitario e nell'assistenza alimentare in questione, in particolare le condizioni di fornitura, consegna, distribuzione e utilizzo dei prodotti, incluso l'impiego dei fondi di contropartita,
- misure volte a migliorare il coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri, gli altri paesi donatori, le organizzazioni e le istituzioni internazionali (segnatamente quelle che fanno parte delle Nazioni Unite), le organizzazioni non governative e le organizzazioni che le rappresentano,
- il finanziamento dei contratti di assistenza tecnica per facilitare lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni e organismi umanitari dell'Unione o tra questi ultimi e quelli dei paesi terzi,
- studi e attività di formazione connessi alla realizzazione degli obiettivi della politica in materia di aiuti umanitari e assistenza alimentare,
- sovvenzioni per le azioni e i costi operativi delle reti umanitarie,
- azioni umanitarie di sminamento, compresa la sensibilizzazione delle popolazioni locali nei confronti delle mine antiuomo,



COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI (seguito)

23 02 01 (seguito)

- spese sostenute dalla rete di assistenza umanitaria (NOHA), ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1257/96. Si tratta di un corso pluridisciplinare postlaurea di un anno nel settore umanitario volto a migliorare la professionalità degli operatori umanitari, alla cui organizzazione partecipano numerose università,
- il trasporto e la distribuzione dell'aiuto o dell'assistenza, comprese le operazioni collegate quali assicurazione, carico, scarico e coordinamento,
- misure di sostegno indispensabili alla programmazione, al coordinamento e all'esecuzione ottimale dell'aiuto o dell'assistenza, per il quale non siano disponibili altri stanziamenti, ad esempio trasporto e stoccaggio eccezionali, disinfestazione, operazioni di trasformazione o di preparazione in loco dei prodotti, consulenze, assistenza tecnica e materiale direttamente connesso all'esecuzione dell'aiuto o dell'assistenza (attrezzi, utensili, combustibili ecc.),
- esperienze pilota riguardanti nuove forme di trasporto, condizionamento o stoccaggio, nonché analisi di interventi di assistenza alimentare, operazioni di visibilità connesse alle azioni di aiuto umanitario e campagne di informazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
- lo stoccaggio di prodotti alimentari (comprese le spese di gestione, i contratti a termine, facoltativi o meno, la formazione di tecnici, l'acquisto di materiale da imballaggio e di container e la manutenzione e la riparazione dei magazzini),
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti umanitari, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti dei singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, delle unità della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO) operanti nel mondo.

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli 62 e da 154 a 156 del regolamento finanziario, la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti e al revisore interno della Commissione.


Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi da quelli istituiti nell'ambito del TFUE o del trattato Euratom a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) ii) ed e), del regolamento finanziario. L'importo corrispondente è stimato in 133 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Le altre entrate con destinazione specifica riscosse a titolo delle voci 4 0 1 1 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

20CE1683



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1158 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2020

relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l'articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio ⁽³⁾ aveva fissato le tolleranze massime di radioattività per determinati prodotti agricoli originari dei paesi terzi. Aveva inoltre disposto che gli Stati membri procedessero a controlli su tali prodotti prima della loro immissione in libera pratica, al fine di garantire l'osservanza delle tolleranze di radioattività ivi fissate. Detto regolamento ha cessato di produrre effetti il 31 marzo 2020. Poiché la raccomandazione 2003/274/Euratom della Commissione ⁽⁴⁾ fa riferimento ai livelli massimi consentiti di radioattività fissati da tale regolamento del Consiglio, è opportuno modificarla affinché faccia riferimento ai livelli massimi stabiliti dal presente regolamento.
- (2) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi, che hanno investito numerosi paesi terzi. Tale contaminazione può ancora costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione, pertanto è opportuno disporre di misure a livello dell'Unione per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali originari di tali paesi terzi o da essi provenienti.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Raccomandazione 2003/274/Euratom della Commissione, del 14 aprile 2003, sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 55).



- (3) L'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare determinate misure dell'Unione per alimenti e mangimi importati da un paese terzo quando sia manifesto che tali alimenti o mangimi possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. In linea con la prassi adottata a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e inaugurata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ di basare tali misure sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione propone di introdurre misure successive sulla base di tale disposizione.
- (4) Nei pareri del 15 novembre 2018 ⁽⁶⁾ e del 13 giugno 2019 ⁽⁷⁾ il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom ha confermato che i livelli massimi ammissibili di radioattività attualmente applicabili, espressi in termini di cesio radioattivo pari a 370 Bq/kg per il latte, i prodotti lattiero-caseari e gli «alimenti destinati ai lattanti» e a 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti, forniscono un livello di protezione adeguato. Poiché nei pareri del gruppo di esperti con l'espressione «alimenti destinati ai lattanti» si intendono gli alimenti destinati ai bambini fino a tre anni, è opportuno utilizzare l'espressione «alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia», conformemente alle definizioni di «lattanti» e di «bambini nella prima infanzia» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Gli «altri prodotti» cui si applica il livello massimo di 600 Bq/kg consistono nei prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, diversi dagli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, e negli alimenti per animali ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (5) Alcuni prodotti originari dei paesi terzi interessati dall'incidente di Chernobyl presentano ancora una contaminazione da cesio radioattivo superiore ai livelli massimi ammissibili summenzionati. Studi condotti negli ultimi anni dimostrano che la contaminazione da cesio-137 a seguito dell'incidente di Chernobyl rimane elevata per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive. Ciò è dovuto alla persistenza in tale ecosistema di livelli significativi di cesio radioattivo e al tempo di dimezzamento fisico di quest'ultimo, pari a 30 anni.
- (6) Poiché il radionuclide cesio-134, con un tempo di dimezzamento fisico di circa due anni, è completamente decaduto dall'incidente di Chernobyl, è opportuno che il livello massimo si riferisca solo al cesio-137, in quanto l'analisi del cesio-134 costituisce un onere aggiuntivo.
- (7) Negli ultimi 10 anni al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) sono stati notificati casi di non conformità ai livelli massimi in partite di funghi importati da diversi paesi terzi. Negli ultimi 10 anni sono stati segnalati al RASFF alcuni casi di non conformità ai livelli massimi in partite di mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti e prodotti derivati del genere *Vaccinium*, ma nessun caso di non conformità nelle carni di selvaggina.
- (8) Ne consegue che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da alcuni paesi terzi possono presentare una contaminazione radioattiva e quindi comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che richiede misure a livello dell'Unione prima che tali prodotti entrino nel mercato dell'Unione.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).


⁽⁶⁾ Parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom sulla proroga dell'ultimo regolamento post Chernobyl – regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio quale modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2009 del Consiglio (adottato nella riunione del 15 novembre 2018), disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_november_2018.pdf.

⁽⁷⁾ Parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom su un progetto di proposta di regolamento di esecuzione che impone condizioni per l'importazione di prodotti alimentari, prodotti alimentari secondari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (adottato nella riunione del 13 giugno 2019), disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_post-chernobyl_measures_13_june_2019.pdf.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

⁽⁹⁾ Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).




- (9) Il regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione ⁽¹⁰⁾ reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 733/2008. A norma di detto regolamento, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dei paesi terzi interessati dall'incidente di Chernobyl per determinati prodotti agricoli rilascino certificati d'esportazione attestanti che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime fissate nel regolamento (CE) n. 733/2008. I paesi terzi in questione sono elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1609/2000 ⁽¹¹⁾ della Commissione fissa un elenco di prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 733/2008.
- (11) Il regolamento (UE) 2017/625 inserisce in un unico quadro legislativo le norme applicabili ai controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare e disciplina gli obblighi di presentare determinate categorie di merci provenienti da alcuni paesi terzi ai posti di controllo frontaliere per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell'Unione.
- (12) Al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione è opportuno prevedere un modello di certificato ufficiale unico per l'ingresso nell'Unione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali soggetti a condizioni speciali per l'ingresso nell'Unione.
- (13) I certificati ufficiali dovrebbero essere rilasciati in formato cartaceo o elettronico. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati ufficiali nei due casi, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625. A tale proposito l'articolo 90, primo comma, lettera f), di detto regolamento prevede che la Commissione stabilisca norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche, anche in relazione ai certificati ufficiali rilasciati in conformità a detto regolamento. È inoltre opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che le prescrizioni per i certificati ufficiali non presentati mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione ⁽¹²⁾, si applichino anche ai certificati ufficiali rilasciati in conformità al presente regolamento.
- (14) Al fine di evitare usi impropri e abusi, è importante definire i casi in cui può essere rilasciato un certificato ufficiale di sostituzione e le prescrizioni che detto certificato deve soddisfare. Tali casi sono stati indicati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 in relazione ai certificati ufficiali rilasciati conformemente a tale regolamento. Al fine di garantire un approccio coerente è opportuno stabilire che, nel caso di un rilascio di certificati sostitutivi, i certificati ufficiali rilasciati a norma del presente regolamento siano sostituiti conformemente alle procedure per i certificati di sostituzione previste nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
- (15) A causa degli effetti di lunga durata della contaminazione radioattiva, è opportuno non modificare in questa fase l'elenco dei paesi terzi interessati dall'incidente di Chernobyl. Tuttavia la Bulgaria e la Romania nel frattempo sono diventate Stati membri e pertanto non dovrebbero figurare nell'elenco. Non dovrebbero figurare nell'elenco nemmeno il Liechtenstein e la Norvegia, che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) e pertanto non sono soggetti ai controlli pertinenti. È opportuno effettuare un riesame del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi interessati entro il 31 marzo 2030. Parallelamente si può procedere a un adeguamento delle misure paese per paese anteriormente a tale data se da un'analisi più dettagliata del livello di contaminazione risultano livelli inferiori in un determinato paese.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1609/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa un elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 27).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).



- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/595 della Commissione ⁽¹³⁾, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato aggiunto all'elenco dei paesi cui si applica il regolamento (CE) n. 733/2008 a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno. Il regolamento (CE) n. 733/2008 è stato successivamente inserito nell'allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso ⁽¹⁴⁾. A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo di recesso questo riferimento comprende anche il regolamento (CE) n. 1635/2006. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1635/2006 e (CE) n. 733/2008 in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/595, nonché del presente regolamento che sostituisce tali atti, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord deve applicare il presente regolamento come se l'Irlanda del Nord fosse uno Stato membro dell'Unione. L'Irlanda del Nord non dovrebbe pertanto essere inclusa nell'allegato I del presente regolamento mentre il resto del Regno Unito dovrebbe essere incluso in tale allegato. Poiché il presente regolamento si applica solo ai paesi terzi, l'aggiunta del Regno Unito nell'allegato si applica solo a decorrere dal giorno in cui, a norma dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- (17) Alla luce dell'esperienza acquisita con i controlli attuali e del numero esiguo di casi che superano i livelli massimi ammissibili, si ritiene sufficiente richiedere controlli documentali su tutte le partite di funghi, ad eccezione di quelli coltivati, e di mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti selvatici e prodotti derivati del genere *Vaccinium* accompagnate da un certificato ufficiale, integrati da controlli di identità e fisici di tali partite, compresa un'analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio radioattivo, con una frequenza del 20 %.
- (18) Poiché il presente regolamento sostituisce i regolamenti (CE) n. 1609/2000 e (CE) n. 1635/2006, detti regolamenti dovrebbero essere abrogati.
- (19) Onde consentire una transizione agevole alle nuove misure, è opportuno prevedere una misura transitoria concernente le partite accompagnate dai certificati rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 1635/2006, a condizione che tali certificati siano stati rilasciati prima del 1° settembre 2020.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e agli alimenti per animali ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 originari dei paesi terzi di cui all'allegato I del presente regolamento o da essi provenienti («i prodotti») destinati all'immissione sul mercato dell'Unione.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite dei prodotti, a meno che il loro peso lordo non sia superiore a 10 kg di prodotto fresco o a 2 kg di prodotto secco:
 - a) le partite spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinate all'immissione sul mercato;
 - b) le partite che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinate al consumo o all'uso personale;
 - c) le partite non commerciali spedite a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato;
 - d) le partite destinate a scopi scientifici.

In caso di dubbio sull'uso cui sono destinati i prodotti di cui alle lettere b) e c), l'onere della prova incombe, rispettivamente, al proprietario del bagaglio personale e al destinatario della partita.

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/595 della Commissione, dell'11 aprile 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (GU L 103 del 12.4.2019, pag. 22).

⁽¹⁴⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).



*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «posto di controllo frontaliero»: un posto di controllo frontaliero quale definito all'articolo 3, punto 38, del regolamento (UE) 2017/625;
- 2) «partita»: una partita quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625.

*Articolo 3***Condizioni per l'ingresso nell'Unione**

1. Possono entrare nell'Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.
2. I prodotti rispettano i seguenti livelli massimi ammissibili cumulativi di contaminazione radioattiva in termini di cesio-137:
 - a) 370 Bq/kg per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013;
 - b) 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.
3. Ogni partita dei prodotti elencati nell'allegato II, con il riferimento al codice corrispondente della nomenclatura combinata (NC), proveniente dai paesi terzi indicati nell'allegato I è accompagnata da un certificato ufficiale di cui all'articolo 4. Ogni partita è contraddistinta da un codice di identificazione che è riportato sul certificato ufficiale e sul documento sanitario comune di entrata (DSCE), come previsto all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

*Articolo 4***Certificato ufficiale**

1. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è rilasciato dall'autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine, in conformità al modello figurante nell'allegato III.
2. Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:
 - a) reca il codice di identificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della partita cui si riferisce;
 - b) è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del paese terzo che rilascia il certificato;
 - c) è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati dell'analisi di laboratorio di cui al paragrafo 6.
3. Un certificato ufficiale che non è presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) dall'autorità competente del paese terzo che lo rilascia deve soddisfare anche le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati mediante il sistema IMSOC stabilite all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
4. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
5. Il certificato ufficiale è compilato in base alle istruzioni figuranti nell'allegato IV.
6. Il certificato ufficiale attesta che i prodotti rispettano i livelli massimi ammissibili fissati all'articolo 3, paragrafo 2. Il certificato ufficiale è accompagnato dai risultati del campionamento e dell'analisi eseguiti sulla partita dall'autorità competente del paese terzo di origine o del paese da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.



*Articolo 5***Controlli ufficiali eseguiti all'ingresso nell'Unione**

1. Le partite dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione attraverso un posto di controllo frontaliero e ai punti di controllo.
2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero eseguono controlli di identità e fisici di tali partite, compresa un'analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio-137, con una frequenza del 20 %.

*Articolo 6***Immissione in libera pratica**

Le autorità doganali consentono l'immissione in libera pratica delle partite dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, unicamente dietro presentazione di un DSCE debitamente compilato, come previsto all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

*Articolo 7***Riesame**

La Commissione riesamina il presente regolamento al più tardi entro il 31 marzo 2030.

Sulla base dei risultati dei controlli disponibili è effettuata una valutazione approfondita del livello di contaminazione nei paesi terzi di cui all'allegato I e, se del caso, in base all'esito di detta valutazione, i paesi terzi di cui all'allegato I, i prodotti di cui all'allegato II e le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono riesaminati di conseguenza prima di tale data.

*Articolo 8***Abrogazioni**

I regolamenti (CE) n. 1609/2000 e (CE) n. 1635/2006 sono abrogati.

*Articolo 9***Disposizione transitoria**

Per un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, le partite dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, accompagnate dai certificati pertinenti rilasciati prima del 1° settembre 2020 in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1635/2006 sono autorizzate a entrare nell'Unione.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Albania
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Kosovo ⁽¹⁾
Macedonia del Nord
Moldova
Montenegro
Russia
Serbia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Regno Unito di Gran Bretagna esclusa l'Irlanda del Nord ⁽²⁾

(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


(2) Applicabile a decorrere dal giorno successivo a quello in cui, a norma dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno.



ALLEGATO II

Elenco dei prodotti ai quali si applicano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Codice NC	Descrizione
ex 0709 51 00	funghi del genere <i>Agaricus</i> , freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati
ex 0709 59	altri funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati
ex 0710 80 61	funghi del genere <i>Agaricus</i> (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi dai funghi coltivati
ex 0710 80 69	altri funghi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi dai funghi coltivati
ex 0711 51 00	funghi del genere <i>Agaricus</i> temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati
ex 0711 59 00	altri funghi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati
ex 0712 31 00	funghi del genere <i>Agaricus</i> , secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati
ex 0712 32 00	orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati
ex 0712 33 00	tremelle (<i>Tremella</i> spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati
ex 0712 39 00	altri funghi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati
ex 2001 90 50	funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, diversi dai funghi coltivati
ex 2003	funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati
ex 0810 40	mirtilli rossi selvatici, mirtilli neri selvatici ed altri frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> , freschi
ex 0811 90 50	frutti selvatici del <i>Vaccinium myrtillus</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0811 90 70	frutti selvatici delle specie del <i>Vaccinium myrtilloides</i> e del <i>Vaccinium angustifolium</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0812 90 40	frutti selvatici del <i>Vaccinium myrtillus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze) ma inatti in tale stato per il consumo immediato
ex 2008 93	mirtilli selvatici (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove
ex 2008 99	altri frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> , altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove
ex 2009 81	succhi di mirtilli selvatici (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 89	succhi di altri frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> , non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti



ALLEGATO III

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) 2020/1158 DELLA COMMISSIONE RELATIVO ALLE CONDIZIONI
D'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E ALIMENTI PER ANIMALI ORIGINARI DEI
PAESI TERZI A SEGUITO DELL'INCIDENTE VERIFICATOSI NELLA CENTRALE NUCLEARE DI
CHERNOBYL**

PAESE				Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore/esportatore Nome			I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.aN. di riferimento IMSOC		
	Indirizzo Tel.			I.3. Autorità centrale competente				
	I.5. Destinatario/importatore Nome			I.4. Autorità locale competente				
	Indirizzo Codice postale Tel.			I.6. Operatore responsabile della partita Nome				
	I.7. Paese di origine			Codice e ISO	I.8. Regione di origine		I.6. Operatore responsabile della partita Indirizzo Codice postale	
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo			I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10.	
	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo			I.11. Luogo di spedizione				
	I.13. Luogo di carico			I.12. Luogo di destinazione				
	I.14. Data e ora della partenza			I.13. Luogo di carico				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Identificazione:			I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso nell'UE		I.17. Documenti di accompagnamento		
I.18. Temperatura di trasporto ambiente <input type="checkbox"/> di refrigerazione <input type="checkbox"/> di congelazione <input type="checkbox"/>			I.17. Documenti di accompagnamento		<input type="checkbox"/> Rapporto di laboratorio N. Data di rilascio: <input type="checkbox"/> Altro Tipo N.			
I.19. Numero del contenitore/sigillo								
I.20. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/>								
I.21.			I.22. Per il mercato interno: <input type="checkbox"/>					
I.23. Numero totale di colli		I.24. Quantità Numero totale		Peso netto totale (kg)		Peso lordo totale (kg)		
I.25. Designazione delle merci N. codice e titolo NC								
Specie (nome scientifico)			Peso netto		Lotto n.			
Consumatore finale <input type="checkbox"/>		Numero di colli		Tipo di imballaggio				




PAESE

Certificato per l'ingresso nell'Unione di prodotti alimentari e alimenti per animali

II. Informazioni sanitarie	II.a N. di riferimento del certificato	II.b N. di riferimento IMSOC						
<p>II.1. Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e dichiara che:</p> <p>II.1.1. <input type="checkbox"/> i prodotti alimentari della partita sopraindicata con il codice di identificazione ... [indicare il codice di identificazione per la partita di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione] sono stati prodotti conformemente ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la loro produzione primaria e le operazioni associate elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 sono conformi ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 852/2004; — e, nel caso di una qualsiasi fase di produzione, trasformazione e distribuzione dopo la produzione primaria e di operazioni connesse: — sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e — provengono da uno o più stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004; <p>e</p> <p>II.2. il sottoscritto, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, dichiara che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) nel laboratorio (nome del laboratorio) con metodi di analisi del cesio-137; — i particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità ai livelli massimi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione. <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cfr. le istruzioni per la compilazione all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione. — Parte II - La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. 								
<p>Certificatore:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="395 1507 692 1534">Nome e cognome (in stampatello):</td> <td data-bbox="1034 1507 1182 1534">Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1541 448 1565">Data:</td> <td data-bbox="1034 1541 1098 1565">Firma:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1576 461 1601">Timbro</td> <td></td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Data:	Firma:	Timbro	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:							
Data:	Firma:							
Timbro								

Parte II: Certificazione



ALLEGATO IV

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4
DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1158 DELLA COMMISSIONE RELATIVO ALLE
CONDIZIONI D'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E ALIMENTI PER ANIMALI
ORIGINARI DEI PAESI TERZI A SEGUITO DELL'INCIDENTE VERIFICATOSI NELLA CENTRALE
NUCLEARE DI CHERNOBYL**

Aspetti generali

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Ove indicati, i codici "ISO" si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo a un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 (alpha-2) ⁽¹⁾.

Nelle caselle I.15, I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Salvo diversa indicazione, le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l'operatore responsabile della partita deve avvisare l'autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.


Qualora il certificato venga presentato con il sistema IMSOC si applica quanto segue:

- le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;
- le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;
- se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico. Tale sigillo è conforme alle norme sul rilascio dei certificati elettronici di cui all'articolo 90, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

Parte I: Informazioni sulla partita spedita


Paese	Nome del paese terzo che rilascia il certificato.
Casella I.1	Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, se del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo.
Casella I.2.	N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall'autorità competente del paese terzo secondo la propria classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati con il sistema IMSOC.
Casella I.2.a.	N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato con il sistema IMSOC.
Casella I.3.	Autorità centrale competente: nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.
Casella I.4.	Autorità locale competente: se del caso, nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.
Casella I.5..	Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro.
Casella I.6.	Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo della persona nell'Unione europea che è responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di controllo frontaliero ed effettua le dichiarazioni necessarie presso le autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore. Questa casella è facoltativa.
Casella I.7.	Paese di origine: nome e codice ISO del paese da cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte.
Casella I.9.	Paese di destinazione: nome e codice ISO del paese dell'Unione europea di destinazione dei prodotti.

⁽¹⁾ L'elenco dei nomi di paesi e dei codici corrispondenti è disponibile all'indirizzo: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.



- Casella I.11. Luogo di spedizione: nome e indirizzo delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono i prodotti. Qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui interviene più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea.
- Casella I.12. Luogo di destinazione: questa informazione è facoltativa. Per l'immissione sul mercato: il luogo in cui i prodotti vengono spediti per lo scarico definitivo. Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se del caso.
- Casella I.14. Data e ora della partenza: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).
- Casella I.15. Mezzo di trasporto: il mezzo di trasporto che parte dal paese di spedizione. Modi di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Per "altro" si intendono i modi di trasporto non previsti dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (7). Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio. In caso di traghetto, indicare anche l'identificazione del veicolo stradale, il suo numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista.
- Casella I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso nell'UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC.
- Casella I.17. Documenti di accompagnamento: Rapporto di laboratorio: indicare il numero di riferimento e la data di rilascio del rapporto o dei risultati dell'analisi di laboratorio di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione. Altro: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, ad esempio un documento commerciale (lettera di trasporto aereo, polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).
- Casella I.18. Temperatura di trasporto: categoria della temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria.
- Casella I.19. Numero del contenitore/sigillo: se del caso, indicare i numeri corrispondenti. Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi, fornire il numero del contenitore. Indicare soltanto il numero di sigillo ufficiale. Per "sigillo ufficiale" si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.
- Casella I.20. Merce certificata per: indicare l'uso cui sono destinati i prodotti, come specificato nel relativo certificato ufficiale dell'Unione europea. Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano.
- Casella I.22. Per il mercato interno: per tutte le partite destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione europea.
- Casella I.23. Numero totale di colli: il numero dei colli. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.
- Casella I.24. Quantità: Peso netto totale: pari alla massa delle merci senza contenitori immediati o imballaggio. Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container di trasporto e le altre attrezzature di trasporto.

(7) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).



- Casella I.25. Designazione delle merci: indicare il relativo codice del sistema armonizzato (codice SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾. Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni supplementari richieste per la classificazione dei prodotti.
Indicare le specie, i tipi di prodotti, il numero dei colli, il tipo di imballaggio, il numero del lotto, il peso netto e il consumatore finale (se i prodotti sono imballati per il consumatore finale).
Specie: nome scientifico o quale definita in base alla legislazione dell'Unione europea.
Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 ⁽⁴⁾ UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).


Parte II: Certificazione

Questa parte deve essere compilata da un certificatore autorizzato a firmare il certificato ufficiale dall'autorità competente del paese terzo, come stabilito all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

- Casella II. Informazioni sanitarie: compilare questa parte secondo le specifiche prescrizioni sanitarie dell'Unione europea relative alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altri atti legislativi dell'Unione europea, come quelli relativi alla certificazione.
Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.
Nel caso di certificati presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate o cancellate completamente dal certificato.
- Casella II.a. N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.
- Casella II.b. N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a. Obbligatorio solo per i certificati ufficiali rilasciati con il sistema IMSOC.
- Certificatore: Funzionario dell'autorità competente del paese terzo, dalla quale è autorizzato a firmare certificati ufficiali: indicare nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, se del caso, numero di identificazione e timbro originale dell'autorità competente e data della firma.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁴⁾ Ultima versione: revisione 9, allegati V e VI pubblicati su: <http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.shtml>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1159 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2020

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (l'«Agenzia») pubblica specifiche di certificazione (CS) e le aggiorna periodicamente. Un aeromobile la cui progettazione sia stata già certificata non deve tuttavia essere conforme a una versione aggiornata delle specifiche di certificazione all'atto della produzione o mentre è in servizio. Al fine di mantenere un livello elevato di requisiti in materia di sicurezza aerea e ambiente nell'Unione, è pertanto opportuno richiedere la conformità di tali aeromobili ai requisiti di aeronavigabilità supplementari non inclusi nelle CS iniziali al momento della certificazione della progettazione. Il regolamento (UE) 2015/640 della Commissione ⁽²⁾ definisce tali requisiti di aeronavigabilità supplementari. È ora opportuno modificare tale regolamento per aggiungere nuovi requisiti relativi all'invecchiamento degli aeromobili.
- (2) L'Agenzia ha pubblicato nel 2007 i metodi accettabili di rispondenza (*Acceptable Means of Compliance - AMC*) 20-20, che forniscono orientamenti tecnici per lo sviluppo di un programma di mantenimento dell'integrità strutturale mirato a garantire l'esercizio in sicurezza degli aeromobili durante l'invecchiamento per tutta la loro vita operativa. Data la natura non vincolante delle AMC, l'applicazione di tali orientamenti può non risultare coerente in tutta l'Unione. Potrebbero di conseguenza essere attualmente in esercizio aeromobili di grandi dimensioni progettati, modificati o riparati senza tenere conto in maniera efficace di valutazioni della tolleranza ai danni, danni diffusi da fatica e prevenzione della corrosione. Al fine di prevenire avarie catastrofiche da fatica, comprese fatica e corrosione diffuse, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) 2015/640 requisiti di aeronavigabilità supplementari relativi all'invecchiamento degli aeromobili.
- (3) Si ritiene che l'invecchiamento abbia inizio per tutti gli aeromobili dal momento della loro fabbricazione. L'invecchiamento di un aeromobile dipende da fattori quali l'età, il numero di cicli di volo e il numero di ore di volo. I singoli componenti degli aeromobili invecchiano in modo diverso e alcuni dei fattori di invecchiamento sono la fatica per cicli ripetitivi, l'usura, il deterioramento e la corrosione. Tali fattori, se non sono gestiti adeguatamente per tutta la durata di vita dell'aeromobile, potrebbero causare criticità significative in materia di sicurezza. L'esperienza di servizio ha dimostrato la necessità di aggiornare costantemente le conoscenze in merito all'integrità strutturale degli aeromobili durante l'invecchiamento. È pertanto opportuno introdurre nel regolamento (UE) 2015/640 nuovi requisiti per mantenere aggiornate le conoscenze in merito ai fattori di invecchiamento sulla base dell'esperienza operativa in tempo reale e mediante l'uso di moderni strumenti analitici e di prova.
- (4) Detti requisiti relativi all'invecchiamento degli aeromobili dovrebbero garantire che i titolari delle approvazioni di progettazione producano i dati e seguano le procedure, le istruzioni e i manuali necessari a prevenire avarie da corrosione e fatica durante l'invecchiamento delle strutture e li mettano a disposizione degli operatori. I titolari delle approvazioni di progettazione dovrebbero a tal fine essere tenuti a elaborare un programma globale di mantenimento dell'integrità strutturale per il tipo di aeromobile e a valutare le modifiche e i progetti di riparazione esistenti nell'ottica della tolleranza ai danni. Gli operatori dovrebbero essere nel contempo tenuti a integrare tali dati nei loro programmi di manutenzione, tenendo allo stesso tempo in considerazione le ripercussioni negative delle modifiche e delle riparazioni su ciascuna cellula e i relativi requisiti di manutenzione.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).



- (5) Al fine di garantire che tali dati, procedure, istruzioni e manuali prodotti sulla base dei suddetti nuovi requisiti siano altresì utilizzati nella manutenzione di aeromobili di grandi dimensioni, è necessario inserire nell'allegato I, punto M. A.302, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ un riferimento ai requisiti introdotti nell'allegato I, parte 26, del regolamento (UE) 2015/640.
- (6) Alcune centinaia di velivoli pesanti dotati di stive o vani bagagli di classe D sono attualmente immatricolati negli Stati membri. Il rischio di incendi incontrollabili in questo tipo di compartimenti è ritenuto elevato, considerato in particolare che il trasporto di batterie al litio nelle stive e nei vani bagagli è aumentato negli ultimi anni, unitamente al rischio individuato di instabilità termica e ai conseguenti incendi correlati a tali batterie.
- (7) Nel settembre 2007 l'Agenzia ha introdotto nuove norme di progettazione che eliminavano le stive e i vani bagagli di classe D dalle specifiche di certificazione per i velivoli pesanti. Tali norme erano mirate a ridurre il rischio di lesioni o decessi in caso di incendio in volo nella stiva o nel vano bagagli, ma si applicano soltanto a velivoli pesanti certificati sulla base di domande presentate dopo il settembre 2007. Dato che taluni velivoli pesanti potrebbero non essere conformi a tali norme e tenuti in debita considerazione la natura delle operazioni con velivoli pesanti e i rischi a esse connessi, è opportuno applicare ora tali norme a tutti i velivoli pesanti in servizio certificati dall'Agenzia.
- (8) Nel corso degli ultimi decenni le uscite di pista sono state tra le principali cause di incidenti a livello mondiale e hanno costituito un rischio significativo per la sicurezza aerea. Il rapporto annuale sulla sicurezza dell'AESA per il 2018 indica le uscite di pista come uno dei due principali settori di rischio. Le uscite di pista hanno causato inoltre, nello stesso periodo e in rapporto alla stessa popolazione di riferimento, il 30 % degli incidenti non mortali. Il numero di casi di uscite di pista durante l'atterraggio è cresciuto di pari passo con l'incremento del traffico. Poiché si prevede che il traffico aereo continui ad aumentare a livello mondiale, come pure in Europa, si può presumere che, se non si interviene, anche il numero di uscite di pista cresca ulteriormente.
- (9) L'Agenzia ha introdotto nel gennaio 2020 nuove norme di progettazione per l'installazione di sistemi che supportino gli equipaggi di condotta nel processo decisionale durante l'avvicinamento e l'atterraggio. Scopo di tali norme è ridurre il rischio di uscite di pista durante l'atterraggio. Tenuti in debita considerazione la natura e il rischio delle operazioni con velivoli pesanti è opportuno applicare ora tali nuove norme a tutti i velivoli pesanti in servizio certificati dall'Agenzia.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 della Commissione. In considerazione della pandemia di COVID-19 in corso, è stato incluso un periodo di transizione al fine di evitare oneri supplementari per il settore durante la crisi e agevolare il conseguimento della conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri n. 12/2016 ⁽⁶⁾ e n. 04/2019 ⁽⁷⁾ formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1139.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ *Opinion 12/2016: Ageing aircraft structures* [Parere n. 12/2016: invecchiamento delle strutture degli aeromobili].

⁽⁷⁾ *Opinion 04/2019: Reduction of runway excursions and Class D compartments* [Parere n. 04/2019: Riduzione delle uscite di pista e compartimenti di classe D].



Articolo 2

Il regolamento (UE) 2015/640 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1


Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce specifiche di aeronavigabilità supplementari comuni relative al mantenimento dell'aeronavigabilità e al miglioramento della sicurezza degli aeromobili.
2. Il presente regolamento si applica a:
 - a) operatori di
 - i) aeromobili immatricolati in uno Stato membro;
 - ii) aeromobili immatricolati in un paese terzo e utilizzati da un operatore per il quale uno Stato membro assicura la sorveglianza;
 - b) titolari di certificato di omologazione, certificato ristretto di omologazione, certificato di omologazione supplementare o approvazione di una modifica e di un progetto di riparazione approvati dall'Agenzia in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione * o il cui rilascio si ritiene avvenuto in conformità all'articolo 3 del medesimo regolamento;
 - c) richiedenti un certificato di omologazione o un certificato ristretto di omologazione per un velivolo pesante a turbina per il quale la domanda è stata presentata prima del 1° gennaio 2019 e a cui il certificato è rilasciato dopo il 26 agosto 2020, nei casi indicati nell'allegato I (parte 26).

* Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (G.U. L. 224 del 21.8.2012, pag. 1).»;

2) all'articolo 2 sono aggiunti le seguenti lettere da e) a o):

- e) «limite di validità» (*limit of validity* - LOV) si intende, nel contesto dei dati tecnici a sostegno del programma di manutenzione strutturale, un periodo di tempo, indicato in numero di cicli di volo o di ore di volo totali accumulati, o entrambi, durante il quale è dimostrato che l'aeromobile non subirà danni diffusi da fatica;
- f) «sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità» (*airworthiness limitation section* - ALS) si intende una sezione delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, come richiesta all'allegato I (parte 21), punti 21.A.61, 21.A.107 e 21.A.120 A, del regolamento (UE) n. 748/2012, che contiene limitazioni di aeronavigabilità che stabiliscono il calendario delle sostituzioni obbligatorie, la frequenza delle ispezioni e la relativa procedura;
- g) «programma di controllo e di prevenzione della corrosione» (*corrosion prevention and control programme* - CPCP) si intende un documento che riflette un approccio sistematico volto a prevenire e controllare la corrosione della struttura primaria di un velivolo che prevede dei compiti di base per quanto concerne la corrosione, tra cui ispezioni, settori oggetto di tali compiti, livelli definiti di corrosione e tempi di esecuzione (soglie di attuazione e frequenza degli interventi). Un CPCP di riferimento è istituito dal titolare del certificato di omologazione e può essere adeguato dagli operatori al fine di creare, nell'ambito del loro programma di manutenzione, un CPCP specifico per le loro operazioni;
- h) «danni diffusi da fatica» (*Widespread Fatigue Damage* - WFD) si intende una presenza simultanea in più punti di cricche nella struttura di un aeromobile, le cui dimensioni e quantità sono tali da impedire alla struttura di garantire la resistenza *fail-safe* (a prova di guasto) o la resistenza residua utilizzata per la certificazione di tale struttura;
- i) «struttura di base» si intende la struttura progettata in conformità al certificato di omologazione per tale modello di velivolo (ossia la configurazione del modello di velivolo alla consegna);
- j) «struttura di base critica dal punto di vista della fatica» (*fatigue-critical baseline structure* - FCBS) si intende la struttura di base di un velivolo classificata dal titolare del certificato di omologazione come struttura critica dal punto di vista della fatica;
- k) «struttura modificata critica dal punto di vista della fatica» (*fatigue-critical modified structure* - FCMS) si intende qualsiasi struttura critica dal punto di vista della fatica introdotta o interessata da una modifica del relativo progetto di tipo, che non sia già indicata come parte della struttura di base critica dal punto di vista della fatica;



- l) «valutazione della tolleranza ai danni» (*damage tolerance evaluation* - DTE) si intende un processo che porta a determinare gli interventi di manutenzione necessari per individuare o impedire cricche da fatica che potrebbero contribuire a un'avaria catastrofica. Se applicata a riparazioni e modifiche, una DTE comprende la valutazione della riparazione o modifica e della struttura critica dal punto di vista della fatica su cui incide la riparazione o modifica;
- m) «ispezione della tolleranza ai danni» (*damage tolerance inspection* - DTI) si intende un obbligo di ispezione documentato o un altro intervento di manutenzione elaborato dai titolari di un certificato di omologazione o di un certificato ristretto di omologazione a seguito di una valutazione della tolleranza ai danni. Una DTI comprende i settori da sottoporre a ispezione, il metodo di ispezione, le procedure di ispezione (compresi la sequenza delle fasi dell'ispezione e i criteri di accettazione e di rifiuto), la soglia ispettiva e la frequenza di tali ispezioni. Una DTI può altresì indicare interventi di manutenzione specifici, quali una sostituzione, una riparazione o una modifica;
- n) «orientamenti per la valutazione delle riparazioni» (*repair evaluation guideline* - REG) si intende un processo istituito dal titolare del certificato di omologazione che fornisce agli operatori orientamenti sulla realizzazione di ispezioni della tolleranza ai danni per riparazioni che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità strutturale di tutte le riparazioni pertinenti;
- o) «struttura critica dal punto di vista della fatica» (*fatigue-critical structure* - FCS) si intende una struttura di un velivolo soggetta a cricche da fatica che potrebbero determinare un'avaria catastrofica del velivolo.»
- 3) l'allegato I (Parte 26) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 febbraio 2021, ad eccezione del punto 4 dell'allegato II, che si applica a decorrere dal 26 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

Nell'allegato I (parte M), punto M.A.302, lettera d), del regolamento (UE) n. 1321/2014, è aggiunto il seguente punto 3):

«3) le disposizioni applicabili dell'allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640.».

—



ALLEGATO II

L'allegato I (parte 26) del regolamento (UE) n. 2015/640 è così modificato:

1) l'indice è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Parte 26**SPECIFICHE DI AERONAVIGABILITÀ SUPPLEMENTARI PER LE OPERAZIONI**

INDICE

CAPO A — DISPOSIZIONI GENERALI

- 26.10 Autorità competente
- 26.20 Equipaggiamento non operativo temporaneo
- 26.30 Dimostrazione della conformità

CAPO B — VELIVOLI PESANTI

- 26.50 Sedili, cuccette, bretelle di sicurezza e imbracature
- 26.60 Atterraggio di emergenza — condizioni dinamiche
- 26.100 Ubicazione delle uscite di emergenza
- 26.105 Accesso alle uscite di emergenza
- 26.110 Indicazioni delle uscite di emergenza
- 26.120 Illuminazione di emergenza interna e funzionamento delle luci di emergenza
- 26.150 Arredi dei compartimenti
- 26.155 Infiammabilità del rivestimento della stiva
- 26.156 Materiali isolanti termici o acustici
- 26.157 Conversione dei compartimenti di classe D
- 26.160 Protezione antincendio dei servizi igienici
- 26.170 Estintori
- 26.200 Allarme sonoro del carrello di atterraggio
- 26.205 Sistemi di segnalazione e allarme in caso di superamento dei limiti della pista
- 26.250 Sistemi operativi della porta del compartimento dell'equipaggio di condotta — incapacità singola
- 26.300 Programma di mantenimento dell'integrità strutturale delle strutture dei velivoli durante l'invecchiamento — requisiti generali
- 26.301 Piano di conformità per i titolari di TC e TC ristretti
- 26.302 Valutazione della fatica e della tolleranza ai danni
- 26.303 Limite di validità
- 26.304 Programma di controllo e di prevenzione della corrosione
- 26.305 Validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale
- 26.306 Struttura di base critica dal punto di vista della fatica
- 26.307 Dati relativi alla tolleranza ai danni per modifiche esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica
- 26.308 Dati relativi alla tolleranza ai danni per riparazioni esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica
- 26.309 Orientamenti per la valutazione delle riparazioni
- 26.330 Dati relativi alla tolleranza ai danni per i certificati di omologazione supplementari (STC) esistenti, per altre modifiche di maggiore entità esistenti e per le riparazioni esistenti che incidono su tali modifiche o STC
- 26.331 Piano di conformità per i titolari di STC



- 26.332 Individuazione delle modifiche che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica
- 26.333 Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e riparazioni relative a tali STC approvate a partire dal 1° settembre 2003
- 26.334 Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e altre modifiche e relative riparazioni approvate prima del 1° settembre 2003
- 26.370 Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità e programma di manutenzione dell'aeromobile
- CAPO C — ELICOTTERI PESANTI
- 26.400 Estintori
- Appendice I — Elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell'allegato I (parte 26) ;»

2) il punto 26.10 è sostituito dal seguente:

«26.10 Autorità competente

- a) Ai fini del presente allegato, l'autorità competente alla quale gli operatori devono dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato dell'aeromobile la cui progettazione è già stata certificata è l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di attività dell'operatore.
- b) Ai fini del presente allegato, l'autorità competente alla quale i titolari di certificati di omologazione (TC), TC ristretti, certificati di omologazione supplementari (STC), approvazioni di modifiche e progetti di riparazione, devono dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato di certificati di omologazione (TC), TC ristretti, certificati di omologazione supplementari (STC), modifiche e progetti di riparazione esistenti è l'Agenzia.»;
- 3) il punto 26.30 è così modificato:
- a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) A norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia pubblica specifiche di certificazione che serviranno da metodi standard per dimostrare la conformità al presente allegato. Le specifiche di certificazione devono essere sufficientemente dettagliate e specifiche da indicare le condizioni alle quali può essere dimostrata la conformità ai requisiti del presente allegato.
- b) Gli operatori e i titolari di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare o di un'approvazione di modifiche e progetti di riparazione possono dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato conformandosi a uno dei seguenti elementi:
- i) le specifiche pubblicate dall'Agenzia di cui alla lettera a) o le specifiche di certificazione equivalenti pubblicate dall'Agenzia di cui all'allegato I, punto 21.B.70, del regolamento (UE) n. 748/2012;
- ii) norme tecniche che offrano un livello di sicurezza equivalente a quello delle norme di cui alle suddette specifiche di certificazione.»;
- c) è aggiunta la seguente lettera c):
- «c) I titolari di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare o di un'approvazione di modifiche e progetti di riparazione mettono a disposizione di ciascun operatore noto dei velivoli qualsiasi modifica delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità (*Instructions for Continued Airworthiness* - ICA) necessaria per dimostrare la conformità al presente allegato. Ai fini del presente regolamento, nelle ICA sono altresì incluse le ispezioni della tolleranza ai danni (DTI), gli orientamenti per la valutazione delle riparazioni (REG), un programma di riferimento per il controllo e la prevenzione della corrosione (CPCP) e un elenco di strutture critiche dal punto di vista della fatica (FCS) e di sezioni relative alle limitazioni di aeronavigabilità (ALS).»;
- 4) è aggiunto il seguente punto 26.157:

«26.157 Conversione dei compartimenti di classe D

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale, omologati a partire dal 1° gennaio 1958, assicurano che:

- a) per velivoli il cui impiego prevede il trasporto di passeggeri, le stive o i vani bagagli di classe D, indipendentemente dal loro volume, siano conformi alle specifiche di certificazione applicabili ai compartimenti di classe C;
- b) per velivoli il cui impiego prevede unicamente il trasporto di merci, le stive di classe D, indipendentemente dal loro volume, siano conformi alle specifiche di certificazione applicabili ai compartimenti di classe C o di classe E.»;



5) è aggiunto il seguente punto 26.205:

«26.205 Sistemi di segnalazione e allarme in caso di superamento dei limiti della pista

- a) Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale assicurano che ogni velivolo il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2025 sia dotato di un sistema di segnalazione e allarme in caso di superamento dei limiti della pista.
 - b) Tale sistema deve essere progettato in modo tale da consentire di ridurre il rischio di un'uscita di pista longitudinale durante l'atterraggio grazie all'invio di un allarme, in volo e a terra, all'equipaggio di condotta quando il velivolo rischia di non essere in grado di arrestarsi entro la distanza disponibile fino alla fine della pista.»
- 6) sono aggiunti i seguenti punti 26.300, 26.301, 26.302, 26.303, 26.304, 26.305, 26.306, 26.307, 26.308, 26.309, 26.330, 26.331, 26.332, 26.333, 26.334 e 26.370:

«26.300 Programma di mantenimento dell'integrità strutturale delle strutture dei velivoli durante l'invecchiamento — requisiti generali


- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019, deve istituire un programma di mantenimento dell'integrità strutturale delle strutture dei velivoli durante l'invecchiamento conforme ai requisiti stabiliti ai punti da 26.301 a 26.309.
- b) La lettera a) non si applica a un modello di velivolo cui è stato rilasciato un certificato di omologazione prima del 26 febbraio 2021 e che soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - i) è compreso nell'elenco di cui al presente allegato, appendice 1, tabella A.1;
 - ii) non è più impiegato dopo il 26 febbraio 2021;
 - iii) non è stato certificato per svolgere operazioni civili che prevedono trasporto di carico utile o passeggeri;
 - iv) è dotato di un TC ristretto rilasciato prima del 26 febbraio 2021 in conformità ai requisiti in materia di tolleranza ai danni, purché non sia impiegato superando il 75 % del suo limite massimo di cicli/ore di volo (*Design Service Goal*) e sia impiegato principalmente a sostegno dell'attività di fabbricazione dei titolari dell'approvazione;
 - v) è certificato con un TC ristretto ed è destinato principalmente al servizio antincendio.

Le eccezioni di cui ai punti da ii) a v) si applicano soltanto dopo che il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto abbia sottoposto all'Agenzia per approvazione, prima del 27 maggio 2021, un elenco in cui sono identificati il tipo e i modelli del velivolo, le variazioni o i numeri di serie unitamente a informazioni a supporto dei motivi su cui è basato l'inserimento del velivolo nell'elenco.

- c) Per un modello di velivolo cui è stato rilasciato un primo certificato di omologazione prima del 26 febbraio 2021 e per cui nessuna modifica o riparazione esistente è stata né sarà integrata su velivoli in esercizio a partire dal 26 febbraio 2022, il punto 26.307, lettera a), punti ii) e iii), e il punto 26.308, lettera a), punto ii), non si applicano se prima del 26 febbraio 2022 il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto sottopone all'Agenzia per approvazione l'elenco di tutte le modifiche e riparazioni.

26.301 Piano di conformità per i titolari di TC e TC ristretti

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019, deve:
 - i) istituire un piano di conformità per il mantenimento dell'integrità strutturale nel quale è descritta la pianificata dimostrazione della conformità ai requisiti di cui ai punti da 26.302 a 26.309;
 - ii) sottoporre all'Agenzia per approvazione il piano di conformità per il mantenimento dell'integrità strutturale di cui al punto i) prima del 27 maggio 2021.
- b) Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), deve:
 - i) istituire un piano di conformità per il mantenimento dell'integrità strutturale nel quale è descritta la pianificata dimostrazione della conformità ai requisiti di cui ai punti da 26.303 a 26.306;
 - ii) sottoporre all'Agenzia per approvazione il piano di conformità per il mantenimento dell'integrità strutturale di cui al punto i) prima del 27 maggio 2021 o prima del rilascio del certificato, se posteriore.



26.302 Valutazione della fatica e della tolleranza ai danni

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), certificato a partire dal 1° gennaio 1958 e per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019, deve effettuare una valutazione della fatica e della tolleranza ai danni della struttura del velivolo ed elaborare le DTI che impediranno il verificarsi di avarie catastrofiche da fatica per tutta la vita operativa del velivolo.
- b) A meno che la documentazione che descrive le DTI di cui alla lettera a) non sia già stata approvata dall'Agenzia in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, il titolare di un TC o di un TC ristretto deve sottoporre tale documentazione all'Agenzia per approvazione prima del 26 febbraio 2023.


26.303 Limite di validità

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019 e certificato con un peso massimo al decollo (*maximum take-off weight* - MTOW) superiore a 34 019 kg (75 000 lb) deve:
- determinare un limite di validità (LOV) e includerlo in un'ALS modificata;
 - individuare gli interventi di manutenzione esistenti e nuovi dai quali dipende il LOV, elaborare le informazioni di servizio necessarie affinché gli operatori possano eseguire tali interventi di manutenzione e trasmettere le informazioni di servizio relative agli interventi di manutenzione all'Agenzia in conformità ad un calendario vincolante concordato con quest'ultima.

Le configurazioni strutturali del velivolo da valutare ai fini della determinazione del LOV comprendono tutte le variazioni e i derivati del modello approvati in conformità al TC prima del 26 febbraio 2021 e tutte le modifiche strutturali e le sostituzioni effettuate sulle configurazioni strutturali dei velivoli imposte da una direttiva di aeronavigabilità emessa prima del 26 febbraio 2021.

In deroga al punto ii), un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina non è tenuto a elaborare e a inviare all'Agenzia le informazioni di servizio per un intervento di manutenzione applicabile a un modello di velivolo che non sarà più impiegato dopo la data prevista per l'invio delle informazioni di servizio relative a tale intervento di manutenzione. Affinché tale eccezione possa avere effetto, il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve informare l'Agenzia al più tardi alla data in cui cessa l'impiego del modello di velivolo.

- b) Il titolare del certificato di omologazione (TC) o del TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione il LOV determinato in conformità alla lettera a) e la modifica dell'ALS di cui a tale lettera, insieme al calendario vincolante, prima del termine stabilito ai punti da i) a iii):
- il 26 agosto 2022 per la struttura critica dal punto di vista della fatica la cui base di certificazione non prevede una valutazione della tolleranza ai danni;
 - il 26 febbraio 2026 per la struttura del velivolo sottoposta a prove di fatica su scala reale in corso alla data di applicabilità del presente regolamento modificativo;
 - il 26 febbraio 2025 per tutte le altre strutture del velivolo.
- c) Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina avente un peso massimo al decollo (MTOW) superiore a 34 019 kg (75 000 lb) deve:
- determinare un limite di validità (LOV) e includerlo nell'ALS;
 - individuare gli interventi di manutenzione esistenti e nuovi dai quali dipende il LOV, elaborare le informazioni di servizio necessarie affinché gli operatori possano eseguire tali interventi di manutenzione e trasmettere le informazioni di servizio relative agli interventi di manutenzione all'Agenzia in conformità ad un calendario vincolante concordato con quest'ultima.
- d) Il richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), deve sottoporre all'Agenzia per approvazione il LOV determinato in conformità alla lettera c) e l'ALS di cui a tale lettera, insieme al calendario vincolante.
- e) I termini seguenti si applicano agli obblighi di cui alla lettera d):
- prima della data approvata dall'Agenzia nel piano del richiedente relativo al completamento delle prove e delle analisi delle strutture del velivolo per cui è richiesta una nuova prova di fatica su scala reale a supporto della determinazione del LOV;
 - prima del 26 febbraio 2025 per tutte le altre strutture del velivolo.



26.304 Programma di controllo e di prevenzione della corrosione

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di certificato di omologazione è stata presentata prima del 1° gennaio 2019, deve stabilire un programma di riferimento per il controllo e la prevenzione della corrosione (CPCP).
- b) A meno che il CPCP di riferimento di cui alla lettera a) non sia già stato approvato dall'Agenzia in conformità all'allegato 1, punto 21.A.3B, lettera c), punto 1), del regolamento (UE) n. 748/2012 o in una relazione del comitato di revisione della manutenzione approvata dall'Agenzia, il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione il CPCP prima del 26 febbraio 2023.
- c) Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina deve istituire un programma di riferimento per il controllo e la prevenzione della corrosione (CPCP) prima del rilascio del TC.

26.305 Validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019, deve istituire e attuare un processo che garantisca la validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale per tutta la vita operativa del velivolo, tenendo in considerazione l'esperienza di servizio e le operazioni in corso.
- b) Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione una descrizione del processo di cui alla lettera a) prima del 26 febbraio 2023. Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve dare attuazione al processo entro 6 mesi dalla relativa approvazione da parte dell'Agenzia.
- c) Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina deve istituire e attuare un processo che garantisca la validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale per tutta la vita operativa del velivolo, tenendo in considerazione l'esperienza di servizio e le operazioni in corso. Deve sottoporre all'Agenzia per approvazione una descrizione del processo prima del 26 febbraio 2023 o prima del rilascio del certificato, se posteriore, e deve dare attuazione al processo entro 6 mesi dalla relativa approvazione da parte dell'Agenzia.

26.306 Struttura di base critica dal punto di vista della fatica

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1° gennaio 2019 e certificato per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), deve identificare ed elencare le strutture di base critiche dal punto di vista della fatica (FCBS) per tutte le variazioni e i derivati del modello di velivolo compresi nel TC o TC ristretto.
- b) Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione un elenco delle strutture di cui alla lettera a) prima del 26 agosto 2021.
- c) Previa approvazione dell'elenco di cui alla lettera a) da parte dell'Agenzia, il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve mettere tale elenco a disposizione degli operatori e delle persone cui è richiesta la conformità ai punti 26.330 e 26.370.
- d) Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina da certificare per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb) deve identificare ed elencare le strutture di base critiche dal punto di vista della fatica (FCBS) per tutte le variazioni e i derivati del modello di velivolo compresi nel TC o TC ristretto. Deve sottoporre all'Agenzia per approvazione un elenco di tali strutture prima del 26 agosto 2021 o prima del rilascio del certificato, se posteriore.
- e) Previa approvazione dell'elenco di cui alla lettera d) da parte dell'Agenzia, il richiedente un TC o un TC ristretto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), deve mettere tale elenco a disposizione degli operatori e delle persone cui è richiesta la conformità al punto 26.370.

26.307 Dati relativi alla tolleranza ai danni per modifiche esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), in presenza di modifiche e di struttura modificata critica dal punto di vista della fatica (FCMS) in data 26 febbraio 2021, deve:
 - i) riesaminare le modifiche del progetto esistenti e individuare tutte le modifiche che incidono sulle FCBS identificate in conformità al punto 26.306;



- ii) identificare, per ogni modifica individuata in conformità al punto i), qualsiasi correlata struttura modificata critica dal punto di vista della fatica (FCMS);
 - iii) eseguire, per ciascuna modifica individuata in conformità al punto i), una valutazione della tolleranza ai danni e realizzare e documentare le relative ispezioni della tolleranza ai danni.
- b) Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2022, l'elenco di tutte le strutture modificate critiche dal punto di vista della fatica (FCMS) identificate in conformità alla lettera a), punto ii).
- c) Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione, prima del 26 agosto 2022, i dati relativi alla tolleranza ai danni, compresa la DTI, scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto iii).
- d) Previa approvazione da parte dell'Agenzia dell'elenco di FCMS presentato in conformità alla lettera b), il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve mettere tale elenco a disposizione degli operatori e delle persone cui è richiesta la conformità ai punti 26.330 e 26.370.

26.308 Dati relativi alla tolleranza ai danni per riparazioni esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica


- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1° gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), in presenza di riparazioni oggetto di pubblicazione in data 26 febbraio 2021, deve:
- i) riesaminare i dati relativi alle riparazioni e individuare ciascuna riparazione specificata nei dati che incide sulla struttura di base critica dal punto di vista della fatica e sulla struttura modificata critica dal punto di vista della fatica identificate in conformità al punto 26.306, lettera a), e al punto 26.307, lettera a), punto ii);
 - ii) eseguire una valutazione della tolleranza ai danni per ciascuna riparazione individuata in conformità al punto i), a meno che non sia già stata eseguita.
- b) Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione, prima del 26 maggio 2022, i dati relativi alla tolleranza ai danni, compresa la DTI, scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto ii), a meno che non siano già stati approvati in conformità all'allegato I (parte 21), punto 21.A.435, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012 prima del 26 agosto 2022.

26.309 Orientamenti per la valutazione delle riparazioni

- a) Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina, certificato a partire dal 1° gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb) e per il quale il TC o TC ristretto è stato rilasciato prima dell'11 gennaio 2008, deve elaborare orientamenti per la valutazione delle riparazioni (REG) al fine di istituire:
- i) un processo per l'esecuzione di controlli sui velivoli interessati che consenta l'individuazione e la documentazione di tutte le riparazioni esistenti che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica identificata in conformità al punto 26.306, lettera a), e al punto 26.307, lettera a), punto ii);
 - ii) un processo che consenta agli operatori di ottenere una DTI per le riparazioni individuate in conformità al punto i);
 - iii) un calendario di attuazione che fornisca tempistiche per l'esecuzione di controlli dei velivoli, l'ottenimento delle DTI e la loro integrazione nel programma di manutenzione dell'operatore del velivolo.
- b) Il titolare di un TC o di un TC ristretto deve sottoporre all'Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2023, gli orientamenti per la valutazione delle riparazioni elaborati in conformità alla lettera a).

26.330 Dati relativi alla tolleranza ai danni per i certificati di omologazione supplementari (STC) esistenti, per altre modifiche di maggiore entità esistenti e per le riparazioni esistenti che incidono su tali modifiche o STC

- a) Un titolare di un STC rilasciato prima del 26 febbraio 2021 per una modifica di maggiore entità, o un titolare di una modifica di maggiore entità che è stata ritenuta approvata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 748/2012, per velivoli pesanti certificati a partire dal 1° gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o che hanno una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), deve garantire un sostegno agli operatori cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii), affrontando le ripercussioni negative di tali modifiche e delle riparazioni a tali modifiche sulla struttura del velivolo e deve conformarsi ai requisiti di cui punti da 26.331 a 26.334.



- b) La lettera a) non si applica a modifiche di maggiore entità e riparazioni a un velivolo la cui prima certificazione è precedente al 26 febbraio 2021 se tale modello di velivolo soddisfa una delle condizioni seguenti:
- i) è compreso nell'elenco di cui all'appendice 1, tabella A.1;
 - ii) non è più impiegato dopo il 26 febbraio 2021.
 - iii) non è stato certificato per svolgere operazioni civili che prevedono trasporto di carico utile o passeggeri;
 - iv) dispone di un TC ristretto ed è stato certificato in conformità ai requisiti in materia di tolleranza ai danni, purché non sia impiegato superando il 75 % del suo limite massimo di cicli/ore di volo (*Design Service Goal*) e sia impiegato principalmente a sostegno dell'attività di fabbricazione dei titolari di TC ristretto;
 - v) è certificato con un TC ristretto ed è destinato principalmente al servizio antincendio.
- c) La lettera a) non si applica a modifiche di maggiore entità e riparazioni a un velivolo la cui prima certificazione è precedente al 26 febbraio 2021 se le modifiche o riparazioni non sono né saranno incorporate in un velivolo in esercizio a partire dal 26 agosto 2022.
- d) Le eccezioni previste alla lettera b), punti da ii) a v), e alla lettera c) si applicano soltanto dopo che il titolare dell'approvazione della modifica abbia sottoposto all'Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2022, un elenco delle modifiche che incidono sulla struttura di base critica dal punto di vista della fatica, unitamente a informazioni a supporto dei motivi su cui è basato l'inserimento di ciascuna modifica nell'elenco.

26.331 Piano di conformità per i titolari di STC

Un titolare di un'approvazione di modifica deve:


- a) istituire un piano di conformità che risponda ai requisiti di cui ai punti da 26.332 a 26.334;
- b) sottoporre all'Agenzia per approvazione il piano di conformità di cui alla lettera a) prima del 25 agosto 2021.

26.332 Individuazione delle modifiche che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica

- a) Un titolare di un'approvazione di modifica deve:
- i) riesaminare le modifiche e individuare quelle che incidono sulla struttura di base critica dal punto di vista della fatica;
 - ii) identificare, per ogni modifica individuata in conformità al punto i), qualsiasi FCMS correlata;
 - iii) individuare le riparazioni oggetto di pubblicazione che incidono su ciascuna modifica individuata in conformità al punto i).
- b) Il titolare di un'approvazione di modifica rilasciata a partire dal 1° settembre 2003 elabora un elenco delle modifiche e delle FCMS individuate in conformità alla lettera a), punti i) e ii), e lo sottopone all'Agenzia per approvazione prima del 26 febbraio 2022 e, previa approvazione da parte dell'Agenzia, mette tale elenco a disposizione delle persone e degli operatori cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera b), punto ii).
- c) Il titolare di un'approvazione di modifica rilasciata prima del 1° settembre 2003 deve:
- i) elaborare un elenco delle modifiche individuate in conformità alla lettera a), punto i), e sottoporlo all'Agenzia per approvazione prima del 26 febbraio 2022;
 - ii) su domanda di un operatore cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii), in relazione a una modifica, identificare ed elencare ciascuna FCMS correlata alla modifica e, entro 12 mesi dalla domanda dell'operatore, sottoporre tali dati all'Agenzia per approvazione;
 - iii) mettere i dati sottoposti all'Agenzia in conformità alla lettera c), punti i) e ii), previa approvazione, a disposizione delle persone e degli operatori cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera b), punto ii).

26.333 Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e riparazioni relative a tali STC approvate a partire dal 1° settembre 2003

- a) Il titolare di un'approvazione di modifica rilasciata a partire dal 1° settembre 2003 deve:
- i) eseguire, per le modifiche e le riparazioni oggetto di pubblicazione individuate in conformità al punto 26.332, lettera a), punti i) e iii), una valutazione della tolleranza ai danni;
 - ii) realizzare e documentare la relativa ispezione della tolleranza ai danni, a meno che non sia già stato fatto.




- b) Il titolare di un'approvazione di modifica deve sottoporre all'Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2023, i dati relativi alla tolleranza ai danni scaturiti dalla valutazione della tolleranza ai danni eseguita in conformità alla lettera a), punto i), a meno che non siano già approvati in conformità all'allegato I (parte 21), punto 21.B.111, del regolamento (UE) n. 748/2012.
- c) In deroga alla lettera b), per le modifiche nella cui base di certificazione non era previsto l'obbligo di valutazione della tolleranza, il titolare di un'approvazione di modifica di cui alla lettera a) deve sottoporre all'Agenzia per approvazione i dati relativi alla tolleranza ai danni, scaturiti dalla valutazione della tolleranza ai danni eseguita in conformità alla lettera a), entro il termine posteriore tra quelli elencati di seguito:
 - i) prima che un velivolo che incorpora tale modifica sia impiegato in conformità all'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 *; o
 - ii) prima del 26 febbraio 2023.

26.334 Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e altre modifiche e relative riparazioni approvate prima del 1° settembre 2003

- a) Un titolare di un'approvazione di modifica rilasciata prima del 1° settembre 2003 deve:
 - i) eseguire, per le modifiche e le riparazioni oggetto di pubblicazione individuate in conformità al punto 26.332, lettera a), punti i) e ii), una valutazione della tolleranza ai danni;
 - ii) realizzare e documentare la relativa ispezione della tolleranza ai danni, a meno che non sia già stato fatto.
- b) Il titolare di un'approvazione di modifica deve sottoporre all'Agenzia per approvazione i dati relativi alla tolleranza ai danni scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto i), entro il termine posteriore tra quelli elencati di seguito:
 - i) prima che un velivolo che incorpora tale modifica sia impiegato in conformità all'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012; o
 - ii) prima del 26 febbraio 2023.

26.370 Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità e programma di manutenzione dell'aeromobile

- a) Gli operatori o i proprietari di velivoli pesanti a turbina certificati a partire dal 1° gennaio 1958 devono assicurare il mantenimento dell'aeronavigabilità delle strutture dei velivoli durante l'invecchiamento preparando il programma di manutenzione dell'aeromobile di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.302, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione **, che deve comprendere:
 - i) per i velivoli certificati per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile superiore a 3 402 kg (7 500 lb), un programma di ispezione basato sulla tolleranza ai danni approvato;
 - ii) per i velivoli impiegati in conformità all'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 e certificati per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile superiore a 3 402 kg (7 500 lb), gli strumenti per affrontare le ripercussioni negative che le riparazioni e le modifiche possono avere sulla struttura critica dal punto di vista della fatica e sulle ispezioni di cui al punto i);
 - iii) per i velivoli certificati con un peso massimo al decollo (MTOW) superiore a 34 019 kg (75 000 lb), un LOV approvato;
 - iv) un CPCP.
- b) I termini seguenti si applicano all'obbligo di cui alla lettera a):
 - i) il programma di manutenzione dell'aeromobile è sottoposto a revisione al fine di tenere in considerazione i requisiti di cui alla lettera a), punti i), ii) e iv), prima del 26 febbraio 2024 o prima della data in cui il velivolo è impiegato, se posteriore;
 - ii) il programma di manutenzione dell'aeromobile è sottoposto a revisione al fine di tenere in considerazione i requisiti di cui alla lettera a), punto iii), prima del 26 agosto 2021 o 6 mesi dopo la pubblicazione del LOV o prima della data in cui il velivolo è impiegato, a seconda di quale data è posteriore;
- c) Per un modello di velivolo la cui prima certificazione è precedente al 26 febbraio 2021 e
 - i) che non è più impiegato dopo il 26 febbraio 2024, la lettera a), punti i), ii) e iv), non si applica;
 - ii) che non è più impiegato dopo il 26 agosto 2021, la lettera a), punto iii), non si applica;



- iii) che è dotato di un TC ristretto rilasciato prima del 26 febbraio 2021 in conformità ai requisiti in materia di tolleranza ai danni, purché non sia impiegato superando il 75 % del suo limite massimo di cicli/ore di volo (*Design Service Goal*) e sia impiegato principalmente a sostegno dell'attività di fabbricazione dei titolari dell'approvazione, la lettera a), punti i), ii) e iv), non si applica.
- d) Per un modello di velivolo dotato di un certificato di omologazione ristretto rilasciato prima del 26 febbraio 2021 e il cui scopo principale è il servizio antincendio, la lettera a), punti i) e ii), non si applica.

* Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

** Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).»;


7) è aggiunta la seguente appendice 1:

Appendice 1

Elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell'allegato I (parte 26)


Tabella A.1

Titolare del TC	Tipo	Modelli	Disposizioni dell'allegato I (parte 26) che NON si applicano
The Boeing Company	707	Tutti	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	720	Tutti	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	DC-10	DC-10-10 DC-10-30 DC-10-30F	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	DC-8	Tutti	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	DC-9	DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14, DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31, DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F, DC-9-32F (C-9 A, C-9B), DC- 9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC- 9-41, DC-9-51	Da 26.301 a 26.334
The Boeing Company	MD-90	MD-90-30	Da 26.301 a 26.334
FOKKER SERVICES B.V.	F27	Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700	Da 26.301 a 26.334
FOKKER SERVICES B.V.	F28	Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000	Da 26.301 a 26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.	G-159	G-159 (Gulfstream I)	Da 26.301 a 26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.	G-II_III_IV_V	G-1159 A (GIII) G-1159B (GIIIB) G-1159 (GII)	Da 26.301 a 26.334
KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.	CONVAIR 340/440	440	Da 26.301 a 26.334
LEARJET INC.	Learjet 24/25/31/3- 6/35/55/60	24, 24 A, 24B, 24B-A, 24D, 24D- A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25F	Da 26.301 a 26.334



Titolare del TC	Tipo	Modelli	Disposizioni dell'allegato I (parte 26) che NON si applicano
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1329	Tutti	Da 26.301 a 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	188	Tutti	Da 26.301 a 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	382	382, 382B, 382E, 382F, 382G	Da 26.301 a 26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	L-1011	Tutti	Da 26.301 a 26.334
PT. DIRGANTARA INDONESIA	CN-235	Tutti	Da 26.301 a 26.334
SABRELINER CORPORATION	NA-265	NA-265-65	Da 26.301 a 26.334
VIKING AIR LIMITED	SD3	SD3-30 Sherpa SD3 Sherpa	Da 26.301 a 26.334
VIKING AIR LIMITED	DHC-7	Tutti	Da 26.301 a 26.334
VIKING AIR LIMITED	CL-215	CL-215-6B11	Da 26.301 a 26.334
TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY	TU-204	204-120CE	Da 26.301 a 26.334

20CE1685



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1160 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione ⁽³⁾ ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare e urea fino al 31 agosto 2020 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione ⁽⁴⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo fino al 31 agosto 2020.
- (3) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) Dato che la valutazione di tutte queste sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
- (5) Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, è opportuno fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima dell'adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui è adottato un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, è opportuno stabilire, per quanto consentito dalle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.


⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiaavaliarib, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, *Paecilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).



- (6) Dato che le approvazioni delle sostanze attive scadono il 31 agosto 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- (1) alla riga 219, «Solfato di alluminio e ammonio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (2) alla riga 220, «Silicato di alluminio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (3) alla riga 222, «Farina di sangue», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (4) alla riga 224, «Carbonato di calcio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (5) alla riga 225, «Biossido di carbonio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (6) alla riga 228, «Estratto di *melaleuca alternifolia*», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (7) alla riga 229, «Residui di distillazione dei grassi», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (8) alla riga 230, «Acidi grassi da C7 a C20», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (9) alla riga 231, «Estratto d'aglio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (10) alla riga 232, «Acido gibberellico», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (11) alla riga 233, «Gibberelline», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (12) alla riga 234, «Proteine idrolizzate», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (13) alla riga 235, «Solfato di ferro», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (14) alla riga 236, «Kieselgur (terra diatomacea)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (15) alla riga 242, «Oli vegetali/olio di colza», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (16) alla riga 244, «Idrogenocarbonato di potassio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (17) alla riga 247, «Sabbia di quarzo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (18) alla riga 248, «Olio di pesce», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (19) alla riga 249, «Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (20) alla riga 255, «Feromoni di lepidotteri a catena lineare», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
- (22) alla riga 268 «Tebuconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 agosto 2021»;
- (23) alla riga 257, «Urea», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021».

20CE1686



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1161 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2020

che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 5205]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 *ter*, paragrafo 5, primo comma,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE prevede la costituzione di un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello dell'Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Il primo elenco di controllo prevedeva per ciascuna sostanza l'indicazione delle matrici per i controlli e dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi.
- (2) Le sostanze nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello dell'Unione per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, ma per le quali l'insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse presentano. Le sostanze altamente tossiche, impiegate in molti Stati membri e scaricate in ambiente acquatico ma raramente o mai monitorate, dovrebbero essere prese in considerazione per l'inclusione nell'elenco di controllo. Il processo di selezione dovrebbe tener conto delle informazioni indicate all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 2008/105/CE, prestando particolare attenzione agli inquinanti emergenti.
- (3) Il monitoraggio delle sostanze figuranti nell'elenco di controllo dovrebbe generare dati di elevata qualità sulla loro concentrazione nell'ambiente acquatico, adatti a suffragare la valutazione del rischio che sta alla base dell'individuazione delle sostanze prioritarie, nel corso di un esercizio di riesame separato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Nell'ambito di tale riesame, le sostanze che comportano un rischio significativo dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della loro inclusione nell'elenco delle sostanze prioritarie. In seguito, verrebbe stabilito anche uno standard di qualità ambientale che gli Stati membri dovrebbero soddisfare. La proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe essere soggetta a una valutazione d'impatto.
- (4) Il primo elenco di controllo delle sostanze è stato istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione ⁽³⁾ e conteneva dieci sostanze o gruppi di sostanze, oltre ad un'indicazione delle matrici per i controlli, dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi e i limiti massimi ammissibili del metodo di rilevazione.
- (5) Conformemente all'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione è tenuta ad aggiornare l'elenco di controllo ogni due anni. In sede di aggiornamento dell'elenco, la Commissione elimina dallo stesso tutte le sostanze per le quali si può concludere la valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE senza dati di monitoraggio supplementari.

⁽¹⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.

⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione, del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 40).




- (6) L'elenco di controllo è stato aggiornato nel 2018 come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della Commissione ⁽⁴⁾ con l'eliminazione di cinque sostanze e l'aggiunta di tre, di conseguenza l'elenco conteneva otto sostanze o gruppi di sostanze.
- (7) A norma dell'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, la durata del periodo continuo di monitoraggio dell'elenco di controllo per ogni singola sostanza non supera i quattro anni. Di conseguenza l'obbligo di monitoraggio delle cinque sostanze o gruppi di sostanze presenti nella lista di controllo dal 2015, vale a dire 17-alfa-etinilestradiolo (EE2), 17-beta-estradiolo (E2) ed estrone (E1), il gruppo degli antibiotici macrolidi, metiocarb e il gruppo dei neonicotinoidi, è cessato nel 2019. I dati di monitoraggio ottenuti saranno presi in considerazione nell'ambito dell'esercizio di attribuzione delle priorità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.
- (8) Sulla base dei dati di monitoraggio ottenuti dal 2018 per le altre tre sostanze, vale a dire metaflumizone, amoxicillina e ciprofloxacina, la Commissione ha concluso che sono stati ottenuti insufficienti dati di monitoraggio di elevata qualità, pertanto tali sostanze dovrebbero rimanere nell'elenco di controllo.
- (9) Nel corso del 2019 la Commissione ha raccolto dati su una serie di altre sostanze che potrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. Essa ha tenuto conto dei diversi tipi di informazioni pertinenti di cui all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE e consultato esperti degli Stati membri e gruppi di portatori di interesse. Le sostanze per le quali sussistono dubbi in merito alla loro tossicità o per le quali la sensibilità, l'affidabilità o la comparabilità dei metodi di monitoraggio disponibili non sono adeguate, non dovrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. L'antibiotico sulfamidico sulfametossazolo e l'antibiotico delle diaminopirimidine trimetoprim, l'antidepressivo venlafaxina e il suo metabolita O-desmetilvenlafaxina, un gruppo di tre prodotti farmaceutici azolici (clotrimazolo, fluconazolo e miconazolo) e di sette pesticidi azolici (imazalil, ipconazolo, metconazolo, penconazolo, procloraz, tebuconazolo, tetraconazolo) e i fungicidi famoxadone e dimossistrobina sono stati individuati come candidati idonei. L'inclusione dei diversi prodotti farmaceutici è coerente con l'approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci ⁽⁵⁾ e l'inclusione dei due antibiotici è inoltre coerente con il piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica ⁽⁶⁾, il quale incoraggia l'uso della lista di controllo per «migliorare le conoscenze sulla comparsa e sulla diffusione degli antimicrobici nell'ambiente».
- (10) Conformemente all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione ha individuato possibili metodi di analisi per le sostanze proposte. Per ogni sostanza, inclusa ogni singola sostanza di un gruppo, nella matrice rilevante il limite di rilevabilità del metodo dovrebbe essere almeno pari o inferiore alla concentrazione senza effetti significativi prevista per ogni sostanza specifica.
- (11) Il sulfametossazolo e il trimetoprim sono comunemente, ma non sempre, usati in associazione in virtù degli effetti sinergici indicati; essi possono e dovrebbero essere analizzati insieme anche se non sono raggruppati nell'elenco. La venlafaxina e il suo metabolita sono raggruppati a causa dei loro effetti potenzialmente additivi; essi possono e dovrebbero essere analizzati insieme. Le sostanze azoliche sono raggruppate perché hanno la stessa modalità d'azione e potrebbero avere anche effetti additivi, malgrado le emissioni provengano da un insieme di fonti e sia probabile che oscillino nel tempo; anch'esse possono e dovrebbero essere analizzate insieme. I due fungicidi, le cui emissioni possono anch'esse oscillare, possono ma non devono necessariamente essere analizzati insieme.
- (12) Si ritiene che i metodi analitici indicati nell'elenco di controllo non comportino costi eccessivi. Se nuove informazioni porteranno, in futuro, a una riduzione della concentrazione senza effetti significativi prevista per sostanze specifiche, potrebbe essere necessario abbassare il limite massimo ammissibile di rilevabilità del metodo finché le sostanze rimangono nell'elenco.
- (13) Ai fini della comparabilità, tutte le sostanze dovrebbero essere monitorate nell'intero campione d'acqua.
- (14) Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/840 nella sua interezza. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/840.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE,

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della Commissione, del 5 giugno 2018, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione (GU L 141 del 7.6.2018, pag. 9).

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci [COM(2019) 128 final].

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica [COM(2017) 339 final].



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui all'articolo 8 *ter* della direttiva 2008/105/CE figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/840 è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2020

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui all'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE

Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero EU ⁽²⁾	Metodi di analisi indicativi ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Limite massimo ammissibile di rilevabilità del metodo (ng/l)
Metaflumizone	139968-49-3	604-167-6	LLE-LC-MS-MS oppure SPE-LC-MS-MS	65
Amoxicillina	26787-78-0	248-003-8	SPE-LC-MS-MS	78
Ciprofloxacina	85721-33-1	617-751-0	SPE-LC-MS-MS	89
Sulfametossazolo ⁽⁵⁾	723-46-6	211-963-3	SPE-LC-MS-MS	100
Trimetoprim ⁽⁵⁾	738-70-5	212-006-2	SPE-LC-MS-MS	100
Venlafaxina e O-desmetilvenlafaxina ⁽⁶⁾	93413-69-5 93413-62-8	618-944-2 700-516-2	SPE-LC-MS-MS	6
<i>Composti azolici</i> ⁽⁷⁾			SPE-LC-MS-MS	
Clotrimazolo	23593-75-1	245-764-8		20
Fluconazolo	86386-73-4	627-806-0		250
Imazalil	35554-44-0	252-615-0		800
Ipconazolo	125225-28-7	603-038-1		44
Metconazolo	125116-23-6	603-031-3		29
Miconazolo	22916-47-8	245-324-5		200
Penconazolo	66246-88-6	266-275-6		1 700
Procloraz	67747-09-5	266-994-5		161
Tebuconazolo	107534-96-3	403-640-2		240
Tetraconazolo	112281-77-3	407-760-6		1 900
Dimossistrobina	149961-52-4	604-712-8	SPE-LC-MS-MS	32
Famoxadone	131807-57-3	603-520-1	SPE-LC-MS-MS	8,5

⁽¹⁾ Chemical Abstracts Services

⁽²⁾ Numero Unione europea

⁽³⁾ Per garantire la comparabilità dei risultati provenienti da diversi Stati membri, tutte le sostanze sono monitorate nell'intero campione d'acqua.

⁽⁴⁾ Metodi di estrazione:

LLE — estrazione liquido-liquido

SPE — estrazione in fase solida


Metodi di analisi:

LC-MS-MS — Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadrupolo.

⁽⁵⁾ Il sulfametossazolo e il trimetoprim sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.

⁽⁶⁾ La venlafaxina e l'O-desmetilvenlafaxina sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.

⁽⁷⁾ I composti azolici sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.



DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO CE/ISOLE FÆRØER

del 27 luglio 2020

recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra [2020/1162]

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra («accordo»), concerne il trattamento tariffario e le disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e prodotti della pesca immessi in libera circolazione nell'Unione europea oppure importati nelle isole Færøer. L'allegato del protocollo n. 1 indica i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer.
- (2) Le isole Færøer hanno presentato una richiesta basata sull'articolo 36 dell'accordo affinché i codici NC 0303 53 90 e 1604 13 90 siano aggiunti nell'allegato del protocollo n. 1. L'Unione europea ritiene, dopo aver esaminato il mercato pertinente, che i prodotti a cui si riferiscono tali codici potrebbero essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi e senza limitazioni quantitative.
- (3) Il protocollo n. 4 dell'accordo contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.
- (4) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 4, l'Unione europea ha permesso inizialmente concessioni tariffarie per gli alimenti per pesci delle isole Færøer, per un contingente tariffario annuale in esenzione da dazi pari a 5 000 tonnellate. Tale contingente tariffario esente da dazi è stato modificato dalla decisione n. 2/98 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer ⁽²⁾, che lo ha aumentato a 10 000 tonnellate a partire dal 1° gennaio 2000, nonché dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer ⁽³⁾, che lo ha aumentato a 20 000 tonnellate e ha disposto che gli alimenti per pesci che beneficiano del regime d'importazione preferenziale non possono contenere glutine aggiunto.
- (5) Le isole Færøer hanno chiesto di modificare il protocollo n. 4 eliminando le limitazioni per il glutine aggiunto contenuto negli alimenti per pesci che beneficiano del trattamento preferenziale, dato che il glutine è diventato una materia prima essenziale nella composizione degli alimenti per pesci.
- (6) L'articolo 2 del protocollo n. 4 elenca le merci originarie dell'Unione europea contemplate nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato per le quali le isole Færøer non concedono un'esenzione da tariffe e dazi all'importazione nel loro territorio.
- (7) L'Unione europea ha chiesto che sia aperto un contingente tariffario esente da dazi per i codici NC 0204, 0206 80 99, 0206 90 99, 0210 90 11, 0210 90 60 ed ex 0210 90 90, elencati all'articolo 2 del protocollo n. 4. Le isole Færøer ritengono che possa essere concesso un contingente tariffario esente da dazi pari a 80 tonnellate di esportazioni per i prodotti dell'Unione europea a cui si riferiscono tali codici, con riserva di un periodo di transizione di tre anni con un contingente tariffario esente da dazi pari a 40 tonnellate.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i protocolli n. 1 e n. 4,

⁽¹⁾ GUL 53 del 22.2.1997, pag. 2.

⁽²⁾ Decisione n. 2/98 del Comitato misto CE/Danimarca-isole Færøer, del 31 agosto 1998, che modifica il protocollo 4 dell'accordo (GUL 263 del 26.9.1998, pag. 37).

⁽³⁾ Decisione n. 1/2007 del Comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer, dell'8 ottobre 2007, recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra (GUL 275 del 19.10.2007, pag. 32).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella I dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, è così modificata:

1) tra il codice NC 0303 50 98 e il codice NC 0303 60 11 è inserito quanto segue:

«0303 53 90	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):	0»;	
-------------	---	-----	--

2) tra il codice NC 1604 12 99 e il codice NC 1604 19 è inserito quanto segue:

«1604 13	-- Sardine, alacce e spratti		
	--- Sardine:		
1604 13 90	--- altri	0».	

Articolo 2

Il protocollo n. 4 dell'accordo è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L'Unione europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	} 20
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0	
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0	
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0	
0210 90 19	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate	0	
0210 90 60	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	0	
ex 1601	Salicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:		
	— delle specie ovina e caprina	0	
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
	— delle specie ovina e caprina	0	
ex 2309 90 10 ex 2309 90 31 ex 2309 90 41	Alimenti per pesci	0	20 000»;



2) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 3

Le isole Færøer aprono i seguenti contingenti tariffari per i prodotti originari della e provenienti dall'Unione europea:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	40 nel 2020, 2021 e 2022; 80 a partire dal 2023
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0	
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0	
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0	
0210 90 60	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	0	
ex 0210 90 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina	0»;	

3) l'allegato I è soppresso.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tórshavn, il 27 luglio 2020

Per il comitato misto
K. SANDERSON
La presidente

20CE1688



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1163 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2020****che autorizza l'immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D₂ quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta a decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) Il 17 luglio 2018 la società Oakshire Naturals, LP. («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della polvere di funghi contenente vitamina D₂ quale nuovo alimento. La domanda riguarda l'uso della polvere di funghi contenente vitamina D₂ in diversi alimenti e bevande per il consumo da parte della popolazione in generale, negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ esclusi quelli destinati ai lattanti, nonché negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ destinati a persone di età superiore a 7 mesi.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).



- (5) Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per dati scientifici forniti a sostegno della domanda, ossia: le specifiche per le materie prime e i coadiuvanti tecnologici ⁽⁶⁾, i certificati dell'analisi e i dati della partita di polvere di funghi contenente vitamina D₂ ⁽⁶⁾, nonché le relazioni sulla stabilità della polvere di funghi contenente vitamina D₂ ⁽⁷⁾.
- (6) Il 18 ottobre 2018 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di effettuare una valutazione della polvere di funghi contenente vitamina D₂ quale nuovo alimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) Il 28 novembre 2019 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della polvere di funghi contenente vitamina D₂ quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 ⁽⁸⁾. Tale parere scientifico è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (8) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che la polvere di funghi contenente vitamina D₂ è sicura negli usi e ai livelli di uso proposti se utilizzata in diversi alimenti e bevande, negli alimenti a fini medici speciali esclusi quelli destinati ai lattanti, nonché se utilizzata negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale di età superiore a 1 anno. L'Autorità ha inoltre osservato che, nel caso di elevato consumo di altri alimenti contenenti vitamina D o fortificati con la stessa, l'assunzione da parte di lattanti di età compresa tra i 7 e i 12 mesi di integratori alimentari con polvere di funghi contenente vitamina D₂ a livelli equivalenti a 10 µg di vitamina D potrebbe portare ad assunzioni combinate complessive di vitamina D eccedenti il livello massimo tollerabile di assunzione («UL») di detta vitamina ⁽⁹⁾. È pertanto appropriato concludere che l'assunzione di vitamina D tramite integratori alimentari con polvere di funghi contenente vitamina D₂ a livelli equivalenti a 10 µg di vitamina D da parte di lattanti di età compresa tra i 7 e i 12 mesi potrebbe non essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283 e tale utilizzo non dovrebbe pertanto essere autorizzato per il nuovo alimento in oggetto.
- (9) Il parere scientifico fornisce pertanto motivi sufficienti per stabilire che, negli usi e ai livelli d'uso proposti, la polvere di funghi contenente vitamina D₂ è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 se utilizzata negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale di età superiore a 1 anno.
- (10) Nel suo parere scientifico, l'Autorità ha osservato che i dati delle specifiche per le materie prime e i coadiuvanti tecnologici, i certificati dell'analisi e i dati della partita di polvere di funghi contenente vitamina D₂, nonché le relazioni sulla stabilità della polvere di funghi contenente vitamina D₂ sono serviti da base per stabilire la sicurezza del nuovo alimento. Su tale base la Commissione ritiene che le conclusioni sulla sicurezza della polvere di funghi contenente vitamina D₂ non avrebbero potuto essere raggiunte senza i dati contenuti nella relazione di tali studi.
- (11) Dopo aver ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la Commissione, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/2283, ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la motivazione fornita riguardo ai seguenti elementi: i dati di proprietà industriale di cui all'allegato I (materie prime e coadiuvanti tecnologici), all'allegato II (certificati dell'analisi e dati della partita) e all'allegato III (relazioni di stabilità) in merito alla polvere di funghi contenente vitamina D₂, nonché di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali relazioni e studi.
- (12) Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva diritti di proprietà industriale e diritti esclusivi di riferimento agli studi in forza del diritto nazionale e che pertanto i terzi non potevano accedere legalmente a detti studi né utilizzarli.
- (13) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Pertanto i dati di tali studi contenuti nel fascicolo del richiedente che sono serviti come base affinché l'Autorità stabilisse la sicurezza del nuovo alimento, senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall'Autorità, non dovrebbero essere utilizzati da quest'ultima a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare al richiedente, per un periodo di cinque anni, l'immissione sul mercato dell'Unione del nuovo alimento autorizzato dal presente regolamento.

⁽⁶⁾ Oakshire Naturals 2017 (non pubblicato).

⁽⁶⁾ Oakshire Naturals 2016 (non pubblicato).

⁽⁷⁾ Oakshire Naturals 2018 (non pubblicato).

⁽⁸⁾ The EFSA Journal 2020; 18(1):5948.

⁽⁹⁾ The EFSA Journal 2018; 16(8):5365.



- (14) Il fatto di limitare l'autorizzazione della polvere di funghi contenente vitamina D₂ e del riferimento ai dati scientifici contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno dell'autorizzazione a norma del presente regolamento.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La polvere di funghi contenente vitamina D₂, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente:

— società: Oakshire Naturals, LP.

— indirizzo: PO Box 388, Kennett Square, Pennsylvania 19348, Stati Uniti

è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per detto nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'articolo 2 o con il consenso di Oakshire Naturals, LP.

3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli studi e le relazioni contenuti nel fascicolo del richiedente in base ai quali l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all'articolo 1, che secondo il richiedente rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati senza il consenso di Oakshire Naturals, LP. a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

(1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati	
<p>«Polvere di funghi contenente vitamina D₂»</p>	<p><i>Categoria dell'alimento specificato</i></p>	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D₂» o «Polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D₂»</p>		<p>Autorizzato il 27 agosto 2020. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.</p>	
	<p>Livelli massimi di vitamina D₂ (*)</p>				
	<p>Cereali da prima colazione</p>	<p>2,25 µg di vitamina D₂/100 g</p>			
	<p>Pane e prodotti di pasticceria lievitati</p>	<p>2,25 µg di vitamina D₂/100 g</p>			
	<p>Pasta e prodotti a base di cereali</p>	<p>2,25 µg di vitamina D₂/100 g</p>			
	<p>Succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura</p>	<p>1,125 µg di vitamina D₂/100 mL</p>			
	<p>Latte e prodotti lattiero-caseari (eccetto il latte liquido)</p>	<p>2,25 µg di vitamina D₂/100 g/1,125 µg di vitamina D₂/100 mL (bevande)</p>			
	<p>Formaggio (eccetto i fiocchi di latte, la ricotta e i formaggi da grattugiare)</p>	<p>2,25 µg di vitamina D₂/100 g</p>			
	<p>Barrette e bevande sostitutive di un pasto</p>	<p>2,25 µg di vitamina D₂/100 g/1,125 µg di vitamina D₂/100 mL (bevande)</p>			
	<p>Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari</p>	<p>2,25 µg di vitamina D₂/100 g/1,125 µg di vitamina D₂/100 mL (bevande)</p>			
	<p>Prodotti sostitutivi della carne</p>	<p>2,25 µg di vitamina D₂/100 g</p>			
	<p>Minestre e brodi</p>	<p>2,25 µg di vitamina D₂/100 g</p>			
	<p>Spuntini vegetali estrusi</p>	<p>2,25 µg di vitamina D₂/100 g</p>			
<p>Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi quelli destinati ai lattanti</p>	<p>15 µg/giorno</p>				
<p>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti</p>	<p>15 µg/giorno</p>				

(*) È utilizzata la specifica minima per il contenuto di vitamina D nella polvere di funghi contenente vitamina D₂, pari a 1 000 µg di vitamina D₂ per grammo di polvere di funghi.



(2) nella tabella 2 (Specifiche), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>Polvere di funghi contenente vitamina D₂</p>	<p>Descrizione/definizione La polvere di funghi contenente vitamina D₂ è una polvere granulare ricavata da funghi <i>Agaricus bisporus</i> omogeneizzati e sottoposti a un trattamento di esposizione a raggi UV. I funghi sono lavati, omogeneizzati e sospesi in acqua per produrre un impasto di funghi. L'impasto viene esposto a una lampada a raggi UV. L'impasto è poi filtrato, asciugato e macinato producendo la polvere di funghi contenente vitamina D₂. Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda simile a quella utilizzata per i nuovi alimenti trattati con raggi UV autorizzati nell'ambito del regolamento sui nuovi alimenti.</p> <p>Caratteristiche/composizione Contenuto di vitamina D₂: 1 000 -1 300 µg/g di funghi in polvere (*) Umidità: ≤ 10,0 % Ceneri: ≤ 13,5 %</p> <p>Metalli pesanti Piombo (Pb): ≤ 0,5 mg/kg Cadmio: ≤ 0,5 mg/kg Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg Arsenico: ≤ 0,3 mg/kg</p> <p>Micotossine Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2): < 4 µg/kg</p> <p>Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: ≤ 5 000 CFU (**)/g Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g <i>Salmonella</i> sp.: assenza in 25 g <i>Staphylococcus aureus</i>: ≤ 10 CFU/g <i>Escherichia coli</i>: ≤ 10 CFU/g Coliformi: ≤ 10 CFU/g Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g <i>Listeria monocytogenes</i>: assenza in 25 g</p>

(*) Conversione da unità internazionali (UI) mediante fattore di conversione 0,025 µg = 1 UI.

(**) CFU: unità formanti colonie*.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1164 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio (²) è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031, mentre le disposizioni dei suoi allegati sono stati sostituiti dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (³).
- (2) L'*Agrilus planipennis* Fairmaire è un organismo nocivo figurante nell'elenco dell'allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2019/2072 quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell'Unione. È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (⁴).
- (3) In base alle informazioni raccolte nel 2018 nel corso di due audit effettuati dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti, l'applicazione delle condizioni stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE non veniva verificata sufficientemente prima dell'esportazione. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione (⁵) consentiva pertanto l'introduzione nell'Unione di legname di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti («legno specificato») unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzioni a) e c), della direttiva 2000/29/CE. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 è scaduta il 30 giugno 2020.
- (4) Le disposizioni di cui all'allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072 stabiliscono requisiti particolari per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire tramite legname originario di alcuni paesi terzi. Le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE sono ora riportate nell'allegato VII, punto 87, opzione b), del regolamento (UE) 2019/2072.
- (5) Alla luce dei risultati degli audit effettuati nel 2018 dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti, si ritiene tuttora opportuno consentire l'introduzione nell'Unione di legname di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold e Zucc. originario di tali paesi terzi unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui all'allegato VII, punto 87, opzioni a) e c), del regolamento (UE) 2019/2072.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2023, al fine di consentire il riesame dell'allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072 sulla base di sviluppi scientifici e tecnici.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


(¹) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(²) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(³) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(⁴) Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 8).

(⁵) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America (GU L 315 del 12.12.2018, pag. 27).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072, l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold e Zucc. («legno specificato»), come descritto nell'allegato del presente regolamento, originario del Canada e degli Stati Uniti, è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 87.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 30 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Legno specificato di cui all'articolo 1

Per «legno specificato» si intende legname che corrisponde alle descrizioni della tabella seguente:

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti	Codici NC
Legname di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., eccetto in forma di	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00
— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,	ex 4404 20 00 ex 4406 12 00
— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,	ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato	ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00

20CE1690



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1165 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione ⁽²⁾ sono stati istituiti dazi antidumping definitivi e sono stati riscossi definitivamente i dazi provvisori sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.
- (2) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 recita: «Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all'articolo 1, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati». I servizi della Commissione hanno ricevuto osservazioni dagli Stati membri e dagli operatori commerciali in merito all'origine dei prodotti importati.
- (3) È opportuno chiarire che per le importazioni di ruote in acciaio dovrebbe essere indicato il numero di pezzi, indipendentemente dalla loro origine, e che gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione del numero di pezzi importati.
- (4) A tale riguardo la Commissione ha deciso di modificare l'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353.
- (5) Nella versione inglese il termine «pieces» è sostituito dal termine «items» per coerenza con l'unità supplementare «number of items» definita nella nomenclatura combinata ⁽³⁾.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione, del 3 marzo 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 65 del 4.3.2020, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 23.7.1987, pag. 1).



Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 è sostituito dal seguente:

«3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, contenente la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: 'Il sottoscritto certifica che i (numero di pezzi) di (prodotto in esame) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte'. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.».

Articolo 3

L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, indipendentemente dalla loro origine, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di pezzi importati con i codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97, nonché della loro origine.».

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE1691



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1166 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI.
- (4) L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») ⁽⁴⁾, approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, prevede il riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti.
- (5) L'8 aprile 2020 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N3 in un'azienda avicola ubicata nella contea di Chesterfield nello Stato del South Carolina. A seguito della comparsa del focolaio di HPAI, le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all'azienda interessata, comprendente parti delle contee di Chesterfield, Lancaster e Kershaw nello Stato del South Carolina, e hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro la HPAI e limitare la diffusione della malattia.


⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 118 del 21.4.1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).



- (6) Con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/544 della Commissione ⁽⁶⁾, la Commissione ha sottoposto a restrizioni l'introduzione nell'Unione dei prodotti a base di pollame provenienti dall'area dello Stato del South Carolina colpita dalla HPAI, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti avevano sottoposto a restrizioni a causa del focolaio di HPAI.
- (7) Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Gli Stati Uniti hanno inoltre riferito di aver completato, in data 7 maggio 2020, le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nell'azienda avicola in cui era stato confermato il focolaio di HPAI nell'aprile 2020.
- (8) Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati Uniti, è opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 il 5 agosto 2020, ossia 90 giorni dopo il completamento della politica di abbattimento totale e delle misure di pulizia e disinfezione, come la data a partire dalla quale tale paese terzo può, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, essere nuovamente considerato indenne da HPAI e le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame originari di tale paese terzo possono essere nuovamente autorizzati.
- (9) La voce relativa agli Stati Uniti nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere quindi modificata per tenere conto dell'eradicazione della HPAI in tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/544 della Commissione, del 20 aprile 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 1211 del 20.4.2020, pag. 1).



ALLEGATO


Nell'allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella ⁽⁶⁾
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura ⁽¹⁾	Data di apertura ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
«US — Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF EP, E							
	US-1	L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2.	WGM POU, RAT	VIII						S4
	US-2	Territorio degli Stati Uniti corrispondente a:			N					
	US-2.1.	Stato del Tennessee: Contea di Lincoln Contea di Franklin Contea di Moore	WGM POU, RAT	VIII	P2	4.3.2017	11.8.2017			
	US-2.2.	Stato dell'Alabama: Contea di Madison Contea di Jackson	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20	VIII	P2 N P2	4.3.2017	11.8.2017	A		S3, STI
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2					S3, STI



US-2.3.	Stato del South Carolina: contea di Chesterfield/contea di Lancaster/contea di Kershaw: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo denominata "Chesterfield 02 premise" e si estende in senso orario: a) a nord: 2 km a sud dalla Highway 9 e 0,03 km ad est dall'intersezione tra Airport Rd e Raymond Deason Rd; b) a nord-est: 1 km a sud-ovest dall'intersezione tra la Highway 268 e Cross Roads Church Rd; c) a est: 5,1 km a ovest dalla strada statale 109 e 1,6 km a ovest da Angelus Road e Refuge Dr; d) a sud-est: 3,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra la Highway 145 e Lake Bee Rd; e) a sud: 2,7 km a est dall'intersezione tra la Highway 151 e Catarah Rd; f) a sud-ovest: 1,5 km a est dall'intersezione tra McBee Hwy e Mt Pisgah Rd; g) a ovest: 1,3 km a est dall'intersezione tra Texahaw Rd e Buzzards Roost Rd; h) a nord-ovest: intersezione tra White Plains Church Rd e Graves Rd.	WGM	VIII	P2	8.4.2020	5.8.2020	A	S3, ST1»

20CE1692



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1167 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

relativa all'approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l'uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 ottobre 2019 il fornitore SEG Automotive Germany GmbH ha inoltrato una richiesta («la richiesta») a norma dell'articolo 12 bis, rispettivamente, dei regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 725/2011 ⁽²⁾ e (UE) n. 427/2014 ⁽³⁾ per modificare le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2019/314 ⁽⁴⁾ e (UE) 2019/213 ⁽⁵⁾ al fine di tenere conto della procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (2) Il 31 ottobre 2019 i costruttori Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Renault, Toyota Motor Europe NV/SA, Volkswagen AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge e i fornitori SEG Automotive Germany GmbH, Valeo Electrical systems e Mitsubishi Electric Corporation hanno presentato una domanda congiunta («la domanda») per l'approvazione come tecnologia innovativa della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt (in appresso generatore starter a 48 V associato ad un convertitore CC/CC a 48 V/12 V) per l'uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di un sistema di propulsione con motore a combustione interna convenzionale (veicoli ICE convenzionali) e in alcuni veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV). La domanda riguarda i risparmi di emissioni di CO₂ che non possono essere dimostrati con misurazioni effettuate in conformità della procedura WLTP di cui al regolamento (UE) 2017/1151.

⁽¹⁾ GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/314 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativa all'approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l'uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di autovetture in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 42).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/313 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativa all'approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l'uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di veicoli commerciali leggeri in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 31).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/1151, del 1° giugno 2017, della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).



- (3) La richiesta e la domanda sono state valutate conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014, e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ (versione luglio 2018) ⁽⁹⁾. A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631, la richiesta e la domanda erano corredate di relazioni di verifica redatte da organismi indipendenti e certificati.
- (4) Considerato che la richiesta e la domanda riguardano la medesima tecnologia innovativa e che per il suo uso nelle categorie di veicoli interessate dovrebbero applicarsi le stesse condizioni, è opportuno trattare sia la richiesta di modifica sia la domanda di approvazione in un'unica decisione.
- (5) Il generatore-starter a 48 V può funzionare come un motore elettrico che converte l'energia elettrica in energia meccanica o come un generatore che converte l'energia meccanica in energia elettrica, ossia come un normale alternatore. Il convertitore CC/CC a 48 V/12 V consente al generatore-starter a 48 V di fornire energia elettrica alla tensione necessaria per alimentare la rete di bordo a 12 V del veicolo e/o per caricare la batteria a 12 V.
- (6) La tecnologia utilizzata nel generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V fornita da SEG Automotive Germany GmbH è già stata approvata per l'impiego in autovetture dotate di motore a combustione interna convenzionale (ICE) e in alcune autovetture NOVC-HEV dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/314 e per l'impiego in alcuni veicoli commerciali leggeri dotati di motore a combustione interna convenzionale (ICE) e in alcuni veicoli commerciali leggeri NOVC-HEV dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2013, come tecnologia innovativa in grado di ridurre le emissioni di CO₂ in un modo che è solo parzialmente coperto dalle misurazioni effettuate nell'ambito della prova delle emissioni nel quadro del nuovo ciclo di guida europeo (NECD) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽¹⁰⁾. Questa tecnologia è già stata approvata come tecnologia generica innovativa in riferimento alle condizioni NEDC dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1102 della Commissione ⁽¹¹⁾.
- (7) La richiesta e la domanda fanno riferimento, tuttavia, alla procedura WLTP di cui al regolamento (UE) 2017/1151. È stato dimostrato che le misurazioni effettuate nell'ambito della prova sulle emissioni nel quadro del WLTP coprono solo in parte i risparmi di CO₂ che risultano dalla tecnologia impiegata nei generatori-starter efficienti a 48 V associati ad un convertitore CC/CC a 48 V/12 V.
- (8) In base all'esperienza acquisita con la valutazione delle domande approvate con le decisioni di esecuzione (UE) 2019/313, (UE) 2019/314 e (UE) 2020/1102, e tenuto conto delle informazioni fornite nella domanda e nella richiesta di cui trattasi, è stato dimostrato in modo soddisfacente e conclusivo che la tecnologia utilizzata in un generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V soddisfa i criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631 e i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014.
- (9) È opportuno usare la tecnologia innovativa nelle autovetture o nei veicoli commerciali leggeri dotati di un motore a combustione interna convenzionale, o nei NOVC-HEV delle suddette categorie per i quali, a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare senza correzione i valori misurati per il consumo di carburante e le emissioni di CO₂.


⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).


⁽⁹⁾ <https://circabc.europa.eu/sd/a/19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/july%202018%20Technical%20Guidelines.pdf>

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1102 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 Volt associato a un convertitore CC/CC a 48 Volt/12 Volt per l'uso in motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e con riferimento al nuovo ciclo di guida europeo (NECD) (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 38).



- (10) Sia la richiesta che la domanda fanno riferimento alla metodologia per determinare i risparmi di CO₂ derivanti dall'uso del generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri di cui al punto 3 dell'allegato delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/313 e (UE) 2019/314, ossia il «metodo separato».
- (11) La metodologia proposta nella domanda, tuttavia, è diversa dal «metodo separato» per quanto riguarda il livello di tensione da usare per misurare l'efficienza del generatore-starter a 48 V in quanto propone di fissarlo a 48 V anziché a 52 V. Inoltre, si propone di modificare la corrente di uscita per la misurazione dell'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V in modo che sia pari a metà della corrente nominale del convertitore CC/CC divisa per 14,3 V, e non come la corrente nominale del convertitore CC/CC divisa per 14,3 V. La domanda propone altresì di introdurre una procedura di rodaggio per il generatore-starter a 48 V.
- (12) Per quanto riguarda la proposta di modificare il «metodo separato» di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2019/313 e (UE) 2019/314 relativamente al livello di tensione per la misurazione dell'efficienza del generatore-starter a 48 V e alla corrente di uscita per la misurazione dell'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V, si rileva che tali modifiche potrebbero determinare risultati meno prudenti in termini di risparmi di CO₂. I richiedenti affermano che le modifiche sono giustificate poiché rispecchierebbero meglio le condizioni di guida reali. Gli elementi giustificativi forniti non possono tuttavia essere considerati sufficienti, in particolare a causa degli studi limitati condotti per suffragare la domanda e dell'assenza di prove a sostegno della modifica della corrente di uscita per la misurazione dell'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che tali aspetti del «metodo separato» di cui al punto 3 dell'allegato delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/313 e (UE) 2019/314, rispettivamente, non dovrebbero essere modificati sulla base delle informazioni fornite nelle domande.
- (13) Per quanto riguarda la proposta di aggiungere al metodo di prova una procedura di rodaggio per il generatore-starter, la domanda non ne stabilisce con sufficiente precisione le modalità di esecuzione, né specifica come tenere conto degli effetti prodotti. Poiché l'efficienza del generatore-starter efficiente a 48 V associato al convertitore a 48 V/12 V è determinata sulla base della media dei risultati delle misurazioni, eventuali effetti del rodaggio, positivi o negativi, possono essere adeguatamente presi in considerazione nella determinazione finale dell'efficienza, se necessario aumentando il numero di misurazioni. Alla luce di quanto sopra, non è opportuno integrare il metodo di prova con una specifica procedura di rodaggio supplementare come proposto nella domanda.
- (14) Nella richiesta si propone di modificare la velocità media da quella del NEDC (33,8 km/h) a quella del WLTP (46,6 km/h). Visto che occorrerà tenere conto delle condizioni del WLTP, è opportuno che la velocità media sia fissata di conseguenza.
- (15) Dal «metodo separato» risulta implicitamente che la tensione d'ingresso per testare l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 Volt/12 Volt dovrebbe essere uguale alla tensione d'uscita del generatore-starter a 48 Volt, ossia 52 Volt. Al fine di garantire che le prove di efficienza siano eseguite in modo armonizzato, è opportuno chiarire nel metodo di prova che il valore della tensione di ingresso dovrebbe essere fissato a 52 Volt.
- (16) I costruttori dovrebbero avere la possibilità di chiedere a un'autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO₂ derivanti dall'uso della tecnologia innovativa laddove siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione. A tal fine, i costruttori dovrebbero accertarsi che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che la tecnologia innovativa soddisfa le condizioni stabilite nella presente decisione e che i risparmi sono stati determinati conformemente alla metodologia di prova di cui alla presente decisione.
- (17) Per facilitare una più ampia diffusione della tecnologia innovativa nei veicoli nuovi, il costruttore dovrebbe anche avere la facoltà di presentare un'unica domanda per la certificazione dei risparmi di CO₂ ottenuti da vari generatori-starter efficienti a 48 V associati a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V. È tuttavia opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuove solo la diffusione di tecnologie innovative che offrono i massimi risparmi di CO₂.
- (18) Spetta all'autorità di omologazione verificare accuratamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione per la certificazione dei risparmi di CO₂ derivanti dall'uso di una tecnologia innovativa. Se la certificazione è rilasciata, l'autorità di omologazione responsabile dovrebbe garantire che tutti gli elementi presi in considerazione per la certificazione siano registrati in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica e che insieme a questa viene conservata, e che tali informazioni siano messe a disposizione della Commissione su richiesta.



- (19) Al fine di determinare il codice generale di eco-innovazione da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è necessario attribuire alla tecnologia innovativa un codice individuale.
- (20) A partire dal 2021, il rispetto da parte dei costruttori dei loro obiettivi specifici per le emissioni di CO₂ deve essere stabilito sulla base delle emissioni di CO₂ determinate conformemente alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP). I risparmi di CO₂ derivanti dalla tecnologia innovativa certificati conformemente alla presente decisione possono pertanto essere presi in considerazione nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ dei costruttori a partire dall'anno civile 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tecnologia innovativa

La tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, tenendo conto del fatto che i risparmi di CO₂ che ne derivano sono solo parzialmente coperti dalla procedura di prova standard di cui al regolamento (UE) 2017/1151 e a condizione che la tecnologia soddisfi le seguenti condizioni:

- a) è installata in autovetture (M₁) o veicoli commerciali leggeri (N₁) con un motore a combustione interna alimentato a benzina o diesel (veicoli M₁ e N₁ con motore a combustione interna convenzionale) o in veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna della categoria M₁ o N₁ per i quali, a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare senza correzione i valori misurati per il consumo di carburante e le emissioni di CO₂;
- b) la sua efficienza, che è il prodotto dell'efficienza del generatore-starter a 48 V e dell'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V determinato conformemente al punto 2.3 dell'allegato è almeno pari al:
- 73,8 % per i veicoli a benzina senza turbocompressore;
 - 73,4 % per i veicoli a benzina con turbocompressore;
 - 74,2 % per i veicoli diesel.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO₂


- Il costruttore può chiedere a un'autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO₂ derivanti dall'uso della tecnologia approvata conformemente all'articolo 1 («la tecnologia innovativa») con riferimento alla presente decisione.
- Il costruttore si assicura che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che la tecnologia è conforme all'articolo 1, lettere a) e b).
- Se i risparmi di CO₂ sono stati certificati conformemente all'articolo 3, il costruttore si assicura che i risparmi certificati e il codice di eco-innovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, siano registrati nei certificati di conformità dei veicoli interessati.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO₂

- L'autorità di omologazione si accerta che i risparmi di CO₂ derivanti dall'uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando il metodo di cui all'allegato.
- Se un costruttore chiede la certificazione dei risparmi di CO₂ per più tipi di generatori-starter a 48 V associati a convertitori CC/CC a 48 V/12 V in relazione alla stessa versione di un veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei generatori-starter a 48 V associati a convertitori CC/CC a 48 V/12 V sottoposti a prova ottiene i risparmi di CO₂ minori. Tale valore è utilizzato ai fini del paragrafo 4.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



3. L'autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO₂ certificati determinati conformemente al punto 4 dell'allegato e al codice di eco-innovazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
4. L'autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
5. L'autorità di omologazione certifica i risparmi di CO₂ derivanti dall'uso della tecnologia innovativa solo se ritiene che questa sia conforme all'articolo 1, lettere a) e b), e se i risparmi di CO₂, determinati conformemente al punto 3.5 dell'allegato, sono pari o superiori a 0,5 g CO₂/km, come specificato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 nel caso delle autovetture, o all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 nel caso dei veicoli commerciali leggeri.

Articolo 4

Codice di eco-innovazione

1. Alla tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione è attribuito il codice di eco-innovazione n. 32.
2. I risparmi di CO₂ certificati registrati in riferimento a tale codice di eco-innovazione possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a partire dall'anno civile 2021.


Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Metodologia per la determinazione dei risparmi di CO₂ della tecnologia utilizzata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per motori a combustione convenzionali e per alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato definisce la metodologia per determinare i risparmi delle emissioni di CO₂ (biossido di carbonio) derivanti dall'uso di un generatore-starter efficiente a 48 volt ("generatore-starter a 48 V"), associato ad un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt ("convertitore CC/CC a 48 V/12 V"), in un veicolo di tipo M₁ o N₁, come specificato all'articolo 1, lettera a).

2. DETERMINAZIONE DELLE EFFICIENZE

L'efficienza del generatore-starter a 48 V e del convertitore CC/CC a 48 V/12 V deve essere determinata separatamente, come specificato ai punti 2.1 e 2.2. I valori risultanti devono essere utilizzati come input per il calcolo dell'efficienza totale del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V conformemente al punto 2.3.

2.1. Efficienza del generatore-starter a 48 V

L'efficienza del generatore-starter a 48 V è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, con le precisazioni indicate qui di seguito.

Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una prova che gli intervalli della frequenza del generatore-starter a 48 V sono uguali o equivalenti a quelli riportati nella tabella 1.

L'efficienza del generatore-starter a 48 V è determinata sulla base di misurazioni effettuate in ciascuno dei punti di funzionamento elencati nella tabella 1.

L'intensità di corrente del generatore-starter a 48 V in ciascun punto di funzionamento è pari alla metà della corrente nominale. Per ciascun punto di funzionamento, la tensione e la corrente di uscita del generatore-starter a 48 V sono mantenute costanti durante la misurazione, con tensione di 52 V.

Tabella 1

Punto di funzionamento i	Periodo di stabilizzazione [s]	Frequenza di rotazione n _i [min ⁻¹]	Frequenza dei punti di funzionamento h _i
1	1 200	1 800	0,25
2	1 200	3 000	0,40
3	600	6 000	0,25
4	300	10 000	0,10

L'efficienza del generatore-starter a 48 V in ciascun punto di funzionamento i (η_{MG_i}) [%] è calcolata secondo la formula 1:

Formula 1

$$\eta_{MG_i} = \frac{60 \cdot U_i \cdot I_i}{2\pi \cdot M_i \cdot n_i} \cdot 100$$

in cui, per ogni punto di funzionamento i,

U_i è la tensione [V];

I_i è l'intensità di corrente [A];

M_i è la coppia motrice [Nm];

n_i è la frequenza di rotazione [min⁻¹].



Per ciascun punto di funzionamento, le misurazioni devono essere effettuate almeno cinque volte consecutivamente e l'efficienza è calcolata per ciascuna delle misurazioni (η_{MG_i}) in cui j è l'indice che si riferisce a una serie di misurazioni.

Per ciascun punto di funzionamento si calcola la media di tali efficienze ($\overline{\eta_{MG_i}}$).

L'efficienza del generatore-starter a 48 V (η_{MG}) [%] è calcolata secondo la formula 2:

Formula 2

$$\eta_{MG} = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot \overline{\eta_{MG_i}}$$

in cui

$\overline{\eta_{MG_i}}$ è l'efficienza media del generatore-starter a 48 V determinata per il punto di funzionamento i [%]

h_i è la frequenza del punto di funzionamento i , come indicato nella tabella 1.

2.2. Efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V

L'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è determinata nelle seguenti condizioni:

- Tensione d'ingresso di 52 V
- Tensione di uscita di 14,3 V
- Corrente di uscita: potenza nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V divisa per la tensione di uscita di 14,3 V.

La potenza nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V è la potenza di uscita a regime continuo certificata dal fornitore conformemente alle prescrizioni di cui alla norma ISO 8854:2012.

L'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V ($\eta_{DC/DC}$) [%] è calcolata a partire dalle misurazioni dell'intensità della corrente e della tensione secondo la formula 3

Formula 3

$$\eta_{DC/DC} = \frac{U_{12V} \cdot I_{12V}}{U_{48V} \cdot I_{48V}}$$

in cui

U_{48V} è la tensione d'ingresso, che è impostata a 52 [V]

I_{48V} è l'intensità di corrente misurata sul lato dell'input [A]

U_{12V} è la tensione di uscita che è impostata a 14,3 [V]

I_{12V} è l'intensità di corrente misurata sul lato dell'output, che dovrebbe essere pari alla potenza nominale del convertitore CC/CC a 48 V/12 V divisa per la tensione d'uscita [A]

Le misurazioni e i calcoli dell'efficienza sono ripetuti almeno cinque (5) volte consecutive.


La media di queste efficienze è quindi l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V ($\overline{\eta_{DC/DC}}$) [%].

2.3. Efficienza combinata

L'efficienza del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V η_{TOT} [%] è calcolata secondo la formula 4:

Formula 4

$$\eta_{TOT} = \eta_{MG} \cdot \overline{\eta_{DC/DC}}$$



η_{MG} : è l'efficienza del generatore-starter a 48 V, determinata conformemente al punto 2.1 [%]

$\overline{\eta_{DC/DC}}$ è l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V, determinata conformemente al punto 2.2 [%]

3. CALCOLO DEI RISPARMI DI CO₂

3.1. Energia meccanica risparmiata

La differenza (ΔP_m) [W] tra l'energia meccanica risparmiata utilizzando il generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V in condizioni reali (ΔP_{mRW}) e l'energia meccanica risparmiata utilizzando il generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V in condizioni di omologazione (ΔP_{mTA}) è calcolata secondo la formula 5:

Formula 5

$$\Delta P_m = \Delta P_{mRW} - \Delta P_{mTA}$$

in cui

ΔP_{mRW} è calcolato secondo la formula 6 e ΔP_{mTA} secondo la formula 7:

Formula 6

$$\Delta P_{mRW} = \frac{P_{RW}}{\eta_B} - \frac{P_{RW}}{\eta_{TOT}}$$

Formula 7

$$\Delta P_{mTA} = \frac{P_{TA}}{\eta_B} - \frac{P_{TA}}{\eta_{TOT}}$$

in cui,

η_{TOT} è l'efficienza del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V, determinata conformemente al punto 2.3 [%]

P_{RW} è la potenza necessaria in condizioni reali, pari a 750 W

P_{TA} è il requisito di potenza in condizioni di omologazione, pari a 350 W

η_B è l'efficienza dell'alternatore di riferimento, pari a 67 %

3.2. Calcolo dei risparmi di CO₂

I risparmi di CO₂ del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V (C_{CO_2}) [g CO₂/km] sono calcolati secondo la formula 8:

Formula 8

$$C_{CO_2} = \Delta P_m \cdot \frac{V_{Pe} \cdot CF}{v}$$

in cui,

ΔP_m è la differenza tra l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione, come stabilito al punto 3.1

V è la velocità media di guida del WLTP (Procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale), pari a 46,6 km/h

V_{Pe} è il consumo di potenza effettiva quale specificato nella tabella 2 [l/kWh]

CF è il fattore di conversione di cui alla tabella 3 [gCO₂/l]




Tabella 2

Tipo di motore	Consumo di energia effettiva (V_{pe}) [l/kWh]
A benzina senza turbocompressore	0,264
A benzina con turbocompressore	0,280
Diesel	0,220

Tabella 3

Tipo di carburante	Fattore di conversione (CF) [gCO ₂ /l]
Benzina	2 330
Diesel	2 640

3.3. Calcolo dell'incertezza dei risparmi di CO₂

Viene quantificata l'incertezza dei risparmi di CO₂ calcolata conformemente al punto 3.2.

A tal fine sono necessari i calcoli indicati qui di seguito.

Innanzitutto, la deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter a 48 V in ciascun punto di funzionamento [%] ($s_{\overline{\eta}_{MG_i}}$) è calcolata con la formula 9:

Formula 9

$$s_{\overline{\eta}_{MG_i}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m (\eta_{MG_{ij}} - \overline{\eta}_{MG_i})^2}{m(m-1)}}$$

in cui

m è il numero di misurazioni *j* eseguite in ciascun punto di funzionamento *i* per l'efficienza del generatore-starter a 48 V, di cui al punto 2.1


$\eta_{MG_{ij}}$ è l'efficienza del generatore-starter a 48 V calcolata per una singola misurazione *j* al punto di funzionamento *i*, di cui al punto 2.1 [%]

$\overline{\eta}_{MG_i}$ è l'efficienza media del generatore-starter a 48 V calcolata per un punto di funzionamento *i*, di cui al punto 2.1 [%]

Successivamente, la deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter a 48 V ($s_{\eta_{MG}}$) [%] è calcolata secondo la formula 10:

Formula 10

$$s_{\eta_{MG}} = \sqrt{\sum_{i=1}^4 (h_i \cdot s_{\overline{\eta}_{MG_i}})^2}$$



in cui

$s_{\overline{\eta_{MG_i}}}$ è determinato con la formula 9 [%]

h_i è la frequenza del punto di funzionamento i , come indicato nella tabella 1.

A questo punto la deviazione standard dell'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V ($s_{\overline{\eta_{DC/DC}}}$) [%] è calcolata conformemente secondo la formula 11:

Formula 11

$$s_{\overline{\eta_{DC/DC}}} = \sqrt{\frac{\sum_{l=1}^L (\eta_{DC/DC_l} - \overline{\eta_{DC/DC}})^2}{L(L-1)}}$$

in cui

L è il numero di misurazioni l eseguite per il convertitore CC/CC a 48 V/12 V, di cui al punto 2.2

η_{DC/DC_l} è l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V calcolata per una singola misurazione l , di cui al punto 2.2 [%]

$\overline{\eta_{DC/DC}}$ è l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V, determinata conformemente al punto 2.2 [%]

Infine, l'incertezza dei risparmi di CO₂ ($s_{C_{CO_2}}$) [g CO₂/km] del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V è calcolata secondo la formula 12 e non supera il 30% dei risparmi di CO₂:

Formula 12

$$s_{C_{CO_2}} = \frac{(P_{RW} - P_{TA})}{\eta_{TOT}} \cdot \frac{V_{Pe} \cdot CF}{v} \cdot \sqrt{\left(\frac{s_{\eta_{MG}}}{\eta_{MG}}\right)^2 + \left(\frac{s_{\overline{\eta_{DC/DC}}}}{\overline{\eta_{DC/DC}}}\right)^2}$$

in cui

P_{RW} è la potenza necessaria in condizioni reali, pari a 750 W

P_{TA} è la potenza necessaria in condizioni di omologazione, pari a 350 W

η_{TOT} è l'efficienza totale del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V, quale determinata al punto 2.3 [%]

V_{Pe} è il consumo di potenza effettiva quale specificato nella tabella 2 [l/kWh]

CF è il fattore di conversione del carburante quale specificato nella tabella 3 [gCO₂/l]

v è la velocità media di guida del WLTP (Procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale), pari a 46,6 km/h

$s_{\eta_{MG}}$ è la deviazione standard dell'efficienza del generatore-starter a 48 V determinata secondo la formula 10 [%]


η_{MG} è l'efficienza del generatore-starter a 48V, quale determinata al punto 2.1 [%]

$s_{\overline{\eta_{DC/DC}}}$ è la deviazione standard dell'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V, determinata conformemente alla formula 11 [%]

$\overline{\eta_{DC/DC}}$ è l'efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V, quale determinata al punto 2.2 [%]

3.4. Arrotondamento

I risparmi di CO₂ (C_{CO_2}) calcolati conformemente al punto 3.2 e l'incertezza dei risparmi di CO₂ ($s_{C_{CO_2}}$) calcolati conformemente al punto 3.3 sono arrotondati al massimo a due decimali.



Ciascun valore utilizzato nel calcolo dei risparmi di CO₂ può essere applicato senza arrotondamenti o deve essere arrotondato al numero minimo di decimali che consente di ottenere l'impatto totale massimo (ossia l'impatto combinato di tutti i valori arrotondati) sui risparmi inferiore a 0,25 g di CO₂/km.

3.5. Controllo rispetto alla soglia minima dei risparmi di CO₂

L'autorità di omologazione garantisce che per ciascuna versione di un veicolo provvista del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V sia rispettato il criterio della soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione.

Nel verificare se il criterio della soglia minima è soddisfatto, l'autorità di omologazione tiene conto, conformemente alla formula 13, dei risparmi di CO₂ determinati al punto 3.2, dell'incertezza determinata al punto 3.3 e, se del caso, di una correzione del CO₂ qualora si registri una differenza di massa positiva (Δm) tra il generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V e l'alternatore di riferimento.

Ai fini della correzione positiva della massa, la massa dell'alternatore di riferimento è stabilita a 7 kg.

Il costruttore fornisce all'autorità di omologazione le informazioni, certificate dal fornitore, sulla massa del generatore-starter a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V.

Formula 13

$$(C_{CO_2} - s_{C_{CO_2}} - \Delta CO_{2m}) \geq MT$$

in cui,

MT	0,5 g CO ₂ /km, come specificato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014
C_{CO_2}	sono i risparmi di CO ₂ determinati conformemente al punto 3.2 [g CO ₂ /km]
$s_{C_{CO_2}}$	incertezza dei risparmi totali di CO ₂ determinata conformemente al punto 3.3 [g CO ₂ /km]
ΔCO_{2m}	La correzione del CO ₂ , qualora si registri una differenza positiva della massa (Δm) [kg] tra il generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V e l'alternatore di riferimento, calcolata conformemente alla tabella 4: [g CO ₂ /km]

Tabella 4


Tipo di carburante	Correzione del CO ₂ (ΔCO_{2m}) [gCO ₂ /(km)]
Benzina	0,0277 Δm
Diesel	0,0383 Δm

4. CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI DI CO₂

I risparmi di CO₂ che l'autorità di omologazione deve certificare a norma dell'articolo 11 dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 o (UE) n. 427/2014 (CS_{CO_2}) [g CO₂/km] sono quelli calcolati con la formula 14. I risparmi di CO₂ sono registrati nel certificato di omologazione per ciascuna versione di veicolo provvista di un generatore-starter a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V.

Formula 14


$$CS_{CO_2} = (C_{CO_2} - s_{C_{CO_2}})$$



in cui,

C_{CO_2} sono i risparmi di CO_2 determinati con la formula 8 di cui al punto 3.2 [g CO_2 /km]
 s_{CO_2} è l'incertezza dei risparmi di CO_2 del generatore-starter a 48 V associato al convertitore CC/CC a 48 V/12 V calcolata conformemente alla formula 12 di cui al punto 3.3 [g CO_2 /km]

20CE1693



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1168 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per quanto riguarda l'illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce nelle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2019 i costruttori FCA Italy SpA, Jaguar Land Rover LTD, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s e Ford-Werke GmbH («i richiedenti») hanno presentato congiuntamente una domanda ai sensi dell'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione⁽²⁾ per modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione⁽³⁾ in modo che l'illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED), approvata come tecnologia innovativa ai sensi di tale decisione, comprenda l'illuminazione delle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi.
- (2) In particolare, i richiedenti hanno chiesto che la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 contempli l'illuminazione esterna efficace del veicolo mediante l'uso di LED in autovetture che possono essere alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o etanolo (E85) e che alcuni fattori nella metodologia di prova per determinare i risparmi di CO₂ siano adeguati di conseguenza.
- (3) La Commissione ha valutato la richiesta conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ e regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ (versione luglio 2018)⁽⁶⁾.
- (4) Visto il crescente utilizzo di GPL e GNC nelle autovetture nuove, è opportuno chiarire che i risparmi di CO₂ derivanti dall'uso di sistemi di illuminazione esterna efficace a LED sui veicoli che possono essere alimentati con tali combustibili dovrebbero essere presi in considerazione come risparmi di CO₂ attribuiti a una tecnologia innovativa.
- (5) Per quanto riguarda le automobili alimentate a GPL e GNC, subordinatamente all'aggiunta di alcuni fattori specifici del combustibile, si considera opportuno il metodo di prova di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per determinare i risparmi di CO₂ dovuti all'illuminazione a LED nelle autovetture alimentate con tali combustibili.
- (6) Per quanto riguarda l'E85, essendo tale combustibile limitatamente disponibile sul mercato dell'Unione nel suo complesso, esso non dovrebbe essere distinto dalla benzina ai fini della metodologia per determinare i risparmi di CO₂.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/587,

⁽¹⁾ GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 17).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ <https://circabc.europa.eu/sd/a/19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf>



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/587 è modificata come segue.

1) l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO₂ derivanti da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M₁ con motore a combustione interna o nei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna di categoria M₁ (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, inclusi in veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85 oltre che con benzina e diesel, o con una combinazione di detti combustibili, a condizione che i veicoli siano muniti di una delle seguenti luci a LED o di una loro combinazione:»

b) al secondo comma, il riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito da «articolo 9, paragrafo 1, lettera a);»

2) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Se l'illuminazione esterna efficace mediante l'uso di LED è montata su un veicolo bicomcombustibile o policombustibile, l'autorità di omologazione registra i risparmi di CO₂ come segue:

a) per i veicoli bicomcombustibili che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO₂ con riferimento al GPL o al GNC;

b) per i veicoli policombustibili che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO₂ con riferimento alla benzina.

4. I risparmi di CO₂ certificati e registrati in riferimento al codice di eco-innovazione n. 19 possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore fino al 31 dicembre 2020.»

3) L'allegato è così modificato:

a) il punto 2 è così modificato:

i) la voce CF è sostituita da:

«CF — fattore di conversione come definito nella tabella 3;»

ii) la voce V_{pe} è sostituita da:

«V_{pe} — consumo di energia effettiva quale definito nella tabella 2;»

b) al punto 6, la voce V_{pe}, compresa la tabella 2, e la voce CF, compresa la tabella 3, sono sostituite dalle seguenti:

«V_{pe}: Consumo di energia effettiva come definito nella tabella 2

Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore	Consumo di energia effettiva (V _{pe}) [l/kWh]
Benzina/E85	0,264
Benzina/E85 turbo	0,280
Diesel	0,220
GPL	0,342
GPL turbo	0,363
	Consumo di energia effettiva (V _{pe}) [m ³ /kWh]
GNC (G20)	0,259
GNC (G20) turbo	0,275

CF: Fattore di conversione come definito nella tabella 3




Tabella 3

Fattore di conversione del combustibile (CF)

Tipo di combustibile	Fattore di conversione (CF) [gCO ₂ /l]
Benzina/E85	2 330
Diesel	2 640
GPL	1 629
	Fattore di conversione (CF) [gCO ₂ /m ³]
GNC (G20)	1 795»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE1694



Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>.

Regolamento UNECE n. 25 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno nei sedili dei veicoli [2020/1169]

Comprende tutti i testi validi fino a:

Supplemento 1 della serie di modifiche 04 – data di entrata in vigore: 15 giugno 2015

INDICE

REGOLAMENTO

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Marcature
5. Omologazione
6. Prescrizioni generali
7. Prove
8. Conformità della produzione
9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
10. Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di poggiatesta
11. Istruzioni
12. Cessazione definitiva della produzione
13. Disposizioni transitorie
14. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI


Allegato 1 - Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di poggiatesta, incorporato o meno in un sedile, a norma del regolamento n. 25

Allegato 2 - Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 - Procedura per la determinazione del punto «H» e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore

Allegato 4 - Determinazione dell'altezza e della larghezza del poggiatesta

Allegato 5 - Particolari delle linee tracciate nell'ambito delle prove e delle misurazioni effettuate durante le prove



Allegato 6 - Procedura di prova per la verifica della dissipazione dell'energia

Allegato 7 - Determinazione della dimensione «a» delle discontinuità dei poggiatesta

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi poggiatesta conformi a uno dei tipi di cui al punto 2.2 (¹).

1.1.1. Esso non si applica ai dispositivi poggiatesta che possono essere montati sugli strapuntini o sui sedili rivolti verso il lato o verso la parte posteriore.

1.1.2. Esso si applica agli schienali dei sedili quando sono progettati in modo da servire anche come poggiatesta quale definito al punto 2.2.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1. «tipo di veicolo»: una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro in quanto a caratteristiche essenziali quali:

2.1.1. le linee e le dimensioni interne della carrozzeria che costituisce l'abitacolo;

2.1.2. i tipi e le dimensioni dei sedili;

2.1.3. il tipo e le dimensioni del fissaggio dei poggiatesta e delle parti pertinenti della struttura del veicolo nel caso dei poggiatesta direttamente ancorati alla struttura del veicolo;

2.2. «poggiatesta»: un dispositivo che ha la funzione di limitare lo spostamento all'indietro della testa di un occupante adulto rispetto al tronco, in modo da ridurre il rischio di lesione delle vertebre cervicali di tale occupante in caso di incidente;

2.2.1. «poggiatesta integrato»: un poggiatesta costituito dalla parte superiore dello schienale del sedile. Sono tali i poggiatesta corrispondenti alle definizioni dei punti 2.2.2 e 2.2.3 che possono essere asportati dal sedile o dalla struttura del veicolo solo con l'uso di attrezzi o rimuovendo parzialmente o del tutto il rivestimento del sedile;

2.2.2. «poggiatesta amovibile»: un poggiatesta costituito da un componente separabile dal sedile, progettato per innestarsi ed essere trattenuto nella struttura dello schienale del sedile;


2.2.3. «poggiatesta separato»: un poggiatesta costituito da un componente separato del sedile, progettato per innestarsi e/o essere trattenuto nella struttura del veicolo;

2.3. «tipo di sedile»: una categoria di sedili che, anche se diversi per finitura e colore, non differiscono tra loro in quanto a dimensioni, armatura o imbottitura;


2.4. «tipo di poggiatesta»: una categoria di poggiatesta che, anche se diversi per finitura, colore e rivestimento, non differiscono tra loro in quanto a dimensioni, armatura o imbottitura;

2.5. «punto di riferimento» del sedile («punto H») (cfr. allegato 3 del presente regolamento): il tracciato, su un piano verticale longitudinale rispetto al sedile, dell'asse teorico di rotazione tra la gamba e il tronco di un corpo umano rappresentato da un manichino;

(¹) I poggiatesta conformi alle disposizioni del regolamento n. 17 non sono tenuti a essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. I sedili dei veicoli appartenenti alla categoria M₂ con una massa massima superiore a 3 500 kg e dei veicoli appartenenti alla categoria M₃, omologati a norma del regolamento n. 80 non sono tenuti a essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.




- 2.6. «linea di riferimento»: una linea retta che, su un manichino di prova avente peso e dimensioni di un adulto di sesso maschile del cinquantesimo percentile o su un manichino di prova con caratteristiche identiche, passa attraverso l'articolazione della gamba con il bacino e l'articolazione del collo con il torace. Sul manichino che figura nell'allegato 3 del presente regolamento, per determinare il punto H del sedile, la linea di riferimento è quella indicata alla fig. 1 dell'appendice di tale allegato;
- 2.7. «linea di testa»: una linea retta passante attraverso il baricentro della testa e attraverso l'articolazione del collo con il torace. Quando la testa è in posizione di riposo, la linea di testa è situata sul prolungamento della linea di riferimento;
- 2.8. «strapuntino»: un sedile ausiliario destinato a un uso occasionale e normalmente ripiegato;
- 2.9. «sistema di regolazione»: il dispositivo che consente di regolare il sedile o le sue parti in una posizione adatta alla morfologia dell'occupante seduto.
In particolare, tale dispositivo può consentire:
- 2.9.1. lo spostamento longitudinale;
- 2.9.2. lo spostamento verticale;
- 2.9.3. lo spostamento angolare;
- 2.10. «sistema di spostamento»: un dispositivo che consente la rotazione o lo spostamento del sedile o di una delle sue parti, senza posizioni intermedie fisse, per facilitare l'accesso allo spazio situato dietro al sedile interessato.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
- 3.1. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare della denominazione commerciale o del marchio del sedile o del poggiatesta, o dal suo mandatario.
- 3.2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti in triplice copia:
- 3.2.1. una descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura e, se del caso, la posizione e le specifiche dei supporti e degli elementi di ancoraggio per il tipo o i tipi di sedili per cui è richiesta l'omologazione del poggiatesta;
- 3.2.2. nel caso di un poggiatesta «amovibile» (cfr. definizione al punto 2.2.2):
- 3.2.2.1. una descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sedili per cui è richiesta l'omologazione del poggiatesta;
- 3.2.2.2. particolari che consentano di identificare il tipo o i tipi di veicolo su cui è previsto il montaggio dei sedili di cui al punto 3.2.2.1;
- 3.2.3. nel caso di un poggiatesta «separato» (cfr. definizione al punto 2.2.3):
- 3.2.3.1. una descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale è previsto il fissaggio del poggiatesta;
- 3.2.3.2. particolari che consentano di identificare il tipo di veicolo sui quali è previsto il montaggio dei poggiatesta;
- 3.2.3.3. disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta. I disegni devono mostrare la posizione prevista per il numero di omologazione rispetto al cerchio del marchio di omologazione;
- 3.2.4. disegni quotati delle parti caratteristiche del sedile e del poggiatesta. I disegni devono mostrare la posizione prevista per il numero di omologazione rispetto al cerchio del marchio di omologazione.



- 3.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:
- 3.3.1. se il poggiatesta è del tipo «integrato» (cfr. definizione al punto 2.2.1), quattro sedili completi;
- 3.3.2. se il poggiatesta è del tipo «amovibile» (cfr. definizione al punto 2.2.2):
- 3.3.2.1. due sedili per ciascuno dei tipi su cui deve essere montato il poggiatesta;
- 3.3.2.2. 4 + 2N poggiatesta, con N che indica il numero di tipi di sedile su cui deve essere montato il poggiatesta;
- 3.3.3. se il poggiatesta è del tipo «separato» (cfr. definizione al punto 2.2.3), tre poggiatesta e la parte interessata della struttura del veicolo, o un veicolo completo.
- 3.4. Il servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione può richiedere:
- 3.4.1. la consegna di parti specifiche o di campioni specifici dei materiali usati, e/o
- 3.4.2. la presentazione di veicoli del tipo o dei tipi di cui al punto 3.2.2.2.
4. MARCATURE
- 4.1. I dispositivi presentati per l'omologazione devono:
- 4.1.1. essere contrassegnati in modo chiaro e indelebile con la denominazione commerciale o il marchio del richiedente l'omologazione;
- 4.1.2. disporre di spazio adeguato per il marchio di omologazione in un'area indicata nei disegni di cui ai punti 3.2.3.3 o 3.2.4.
- 4.2. Se il poggiatesta è del tipo «integrato» o «amovibile» (cfr. definizioni ai punti 2.2.1 e 2.2.2), le marcature di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 possono essere riprodotte su etichette situate in un'area indicata nei disegni di cui al punto 3.2.4.
5. OMOLOGAZIONE
- 5.1. L'omologazione deve essere rilasciata al tipo di poggiatesta che, presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento, soddisfa le prescrizioni dei punti 6 e 7.
- 5.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03 entrata in vigore il 20 novembre 1989) devono indicare la serie di modifiche che integra le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non deve assegnare tale numero a un altro tipo di poggiatesta.
- 5.3. La notifica del rilascio o dell'estensione o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di poggiatesta a norma del presente regolamento deve essere trasmessa alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato I del presente regolamento.
- 5.4. Su ogni poggiatesta di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 omologato a norma del presente regolamento, incorporato o meno in un sedile, deve essere apposto un marchio di omologazione internazionale costituito da:
- 5.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione^(?);
- 5.4.2. il numero di omologazione; e

(?) I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono elencati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html>.




- 5.4.3. nel caso di un poggiatesta incorporato nello schienale del sedile, davanti al numero di omologazione, il numero del presente regolamento, la lettera «R» e un trattino.
- 5.5. Il marchio di omologazione deve essere apposto nello spazio di cui al punto 4.1.2.
- 5.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 5.7. Nell'allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione.
6. PRESCRIZIONI GENERALI
- 6.1. La presenza del poggiatesta non deve costituire un rischio supplementare per gli occupanti del veicolo. In particolare, il poggiatesta non deve presentare, in nessuna posizione di utilizzo, asperità pericolose né spigoli vivi tali da aumentare il rischio di lesioni per gli occupanti o la gravità di tali lesioni. Le parti del poggiatesta situate nella zona d'urto definita in appresso devono essere in grado di dissipare l'energia secondo le modalità indicate nell'allegato 6 del presente regolamento.
- 6.1.1. La zona d'urto è limitata lateralmente da due piani verticali longitudinali, uno su ciascun lato del piano di simmetria del sedile considerato ed entrambi a una distanza di 70 mm dallo stesso.
- 6.1.2. La zona d'urto è limitata in altezza alla parte del poggiatesta situata al di sopra del piano perpendicolare alla linea di riferimento R e distante 635 mm dal punto H.
- 6.1.3. In deroga alle precedenti disposizioni, le prescrizioni riguardanti l'assorbimento dell'energia non si applicano al lato posteriore dei poggiatesta per sedili dietro ai quali non vi sono altri posti a sedere.
- 6.2. Le parti dei lati anteriore e posteriore dei poggiatesta, escluse le parti del lato posteriore dei poggiatesta progettati per essere installati in sedili dietro ai quali non vi sono altri posti a sedere, situate all'esterno dei piani verticali longitudinali definiti sopra devono essere imbottite onde evitare che la testa venga direttamente a contatto con componenti della struttura, che deve avere, nelle zone che possono entrare in contatto con una sfera del diametro di 165 mm, un raggio di curvatura non inferiore a 5 mm.
- In alternativa, tali componenti possono essere ritenuti soddisfacenti se superano la prova di assorbimento dell'energia di cui all'allegato 6 del presente regolamento. Se le suddette parti dei poggiatesta e i relativi supporti sono rivestiti di materiale di durezza inferiore a 50 Shore (A), le prescrizioni del presente punto, escluse quelle relative all'assorbimento dell'energia di cui all'allegato 6 del presente regolamento, si applicano solo alle parti rigide.
- 6.3. Il poggiatesta deve essere ancorato al sedile o, se del caso, alla struttura del veicolo, in modo che nessuna parte rigida e pericolosa sporga dall'imbottitura del poggiatesta, dall'ancoraggio o dallo schienale del sedile sotto la pressione esercitata dalla testa durante la prova.
- 6.4. L'altezza del poggiatesta, misurata conformemente alle prescrizioni del punto 7.2, deve essere conforme alle seguenti specifiche:
- 6.4.1. l'altezza dei poggiatesta deve essere misurata come descritto al punto 7.2;
- 6.4.2. per i poggiatesta non regolabili in altezza, l'altezza non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri sedili.
- 6.4.3. Per i poggiatesta regolabili in altezza:
- 6.4.3.1. l'altezza non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri sedili; questo valore deve essere ottenuto in una posizione compresa tra quella più alta e quella più bassa entro cui è possibile la regolazione;
- 6.4.3.2. non deve essere possibile una posizione d'uso di altezza inferiore a 750 mm;
- 6.4.3.3. nel caso dei sedili diversi dai sedili anteriori è ammesso che i poggiatesta possano essere posizionati a un'altezza inferiore a 750 mm, purché tale posizione sia chiaramente riconoscibile dall'occupante come non rientrante tra quelle d'uso del poggiatesta;




- 6.4.3.4. nel caso dei sedili anteriori è ammesso che i poggiatesta possano essere automaticamente posizionati, quando il sedile non è occupato, a un'altezza inferiore a 750 mm, purché tornino automaticamente nella posizione d'uso quando il sedile viene occupato.
- 6.4.4. Le dimensioni di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3.1 possono essere inferiori a 800 mm nel caso dei sedili anteriori e a 750 mm nel caso degli altri sedili al fine di lasciare uno spazio libero sufficiente tra il poggiatesta e la superficie interna del tetto, i finestrini o una parte qualsiasi della struttura del veicolo. Lo spazio libero non deve tuttavia superare i 25 mm. Nel caso dei sedili dotati di sistemi di spostamento e/o di regolazione, quanto sopra si applica a tutte le posizioni del sedile. Inoltre, in deroga al punto 6.4.3.2, non deve essere possibile una posizione d'uso di altezza inferiore a 700 mm.
- 6.4.5. In deroga alle prescrizioni sull'altezza di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3.1, l'altezza dei poggiatesta destinati ai sedili o ai posti a sedere posteriori centrali non deve essere inferiore a 700 mm.
- 6.5. Nel caso dei poggiatesta regolabili in altezza, l'altezza del dispositivo su cui poggia la testa, misurata come prescritto al punto 7.2, non deve essere inferiore a 100 mm.
- 6.6. Nel caso dei dispositivi non regolabili in altezza, tra il poggiatesta e lo schienale del sedile non devono esservi discontinuità di entità superiore a 60 mm.
- 6.6.1. Se regolabile in altezza, nella posizione più bassa il poggiatesta non deve distare più di 25 mm dall'estremità superiore dello schienale del sedile.
- 6.6.2. Nel caso dei poggiatesta non regolabili in altezza, la zona da considerare è:
- 6.6.2.1. al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 540 mm dal punto R e
- 6.6.2.2. delimitata dai due piani verticali longitudinali che passano a 85 mm di distanza dai due lati della linea di riferimento.
- In tale zona sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla relativa forma, possono presentare una distanza «a», misurata come indicato al punto 7.5, superiore a 60 mm purché dopo la prova supplementare di cui al punto 7.4.3.4 continuino a essere soddisfatte le prescrizioni del punto 7.4.3.6.
- 6.6.3. Nel caso dei poggiatesta regolabili in altezza sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla relativa forma, possono presentare, sulla parte del dispositivo che serve da poggiatesta, una distanza «a», misurata come indicato al punto 7.5, superiore a 60 mm purché dopo la prova supplementare di cui al punto 7.4.3.4 continuino a essere soddisfatte le prescrizioni del punto 7.4.3.6.
- 6.7. La larghezza del poggiatesta deve essere tale da offrire un sostegno adeguato alla testa di una persona seduta normalmente. Nel piano di misurazione della larghezza di cui al punto 7.3, il poggiatesta deve coprire un'area di larghezza non inferiore a 85 mm su ciascun lato del piano di simmetria del sedile cui è destinato il poggiatesta; tale distanza deve essere misurata come prescritto al punto 7.3.
- 6.8. Il poggiatesta e il relativo ancoraggio devono essere tali che lo spostamento massimo della testa all'indietro consentito dal poggiatesta e misurato in conformità alla procedura statica di cui al punto 7.4 sia inferiore a 102 mm.
- 6.9. Il poggiatesta e il relativo ancoraggio devono essere abbastanza resistenti da sopportare, senza rompersi, il carico prescritto al punto 7.4.3.7.
- 6.10. Se il poggiatesta è regolabile, la sua altezza massima di utilizzo non deve poter essere superata senza un intervento deliberato da parte dell'utilizzatore, distinto da un'operazione di regolazione.
7. PROVE
- 7.1. Determinazione del punto di riferimento (punto H) del sedile in cui è incorporato il poggiatesta
Tale punto deve essere determinato in conformità alle prescrizioni dell'allegato 3 del presente regolamento.
- 7.2. Determinazione dell'altezza del poggiatesta



- 7.2.1. Tutte le linee devono essere tracciate nel piano di simmetria del sedile interessato, la cui intersezione con il sedile determina il contorno del poggiatesta e dello schienale del sedile (cfr. allegato 4, figura 1, del presente regolamento).
- 7.2.2. Il manichino corrispondente a un adulto di sesso maschile del cinquantesimo percentile o il manichino di cui all'allegato 3 del presente regolamento deve essere collocato sul sedile in posizione normale. Lo schienale del sedile, se inclinabile, deve essere bloccato in una posizione corrispondente a un'inclinazione all'indietro della linea di riferimento del tronco del manichino quanto più vicina possibile a 25° rispetto alla verticale.
- 7.2.3. Nel caso del sedile interessato, la proiezione della linea di riferimento del manichino di cui all'allegato 3 deve essere tracciata nel piano di cui al punto 7.2.1. La tangente S all'estremità superiore del poggiatesta deve essere tracciata perpendicolarmente alla linea di riferimento.
- 7.2.4. La distanza h dal punto H alla tangente S rappresenta l'altezza da prendere in considerazione per applicare le prescrizioni del punto 6.4.
- 7.3. Determinazione della larghezza del poggiatesta (cfr. figura 2 dell'allegato 4 del presente regolamento)
- 7.3.1. Il piano S_1 , perpendicolare alla linea di riferimento e posto 65 mm al di sotto della tangente S definita al punto 7.2.3, determina nel poggiatesta una sezione delimitata dal profilo esterno C. Nel piano S_1 deve essere tracciata la direzione delle rette tangenti a C che rappresentano l'intersezione dei piani verticali (P e P'), paralleli al piano di simmetria del sedile interessato, con il piano S_1 .
- 7.3.2. La larghezza del poggiatesta da prendere in considerazione per applicare le prescrizioni del punto 6.7 è la distanza L che separa i tracciati dei piani P e P' nel piano S_1 .
- 7.3.3. La larghezza del poggiatesta deve inoltre, se necessario, essere determinata 635 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile; tale distanza deve essere misurata lungo la linea di riferimento.
- 7.4. Determinazione dell'efficacia del dispositivo
- 7.4.1. L'efficacia del poggiatesta deve essere controllata mediante la prova statica descritta in appresso.
- 7.4.2. Preparazione alla prova
- 7.4.2.1. Se regolabile, il poggiatesta deve essere posto nella posizione più elevata.
- 7.4.2.2. Per i sedili a panchina la cui armatura portante (compresa quella del poggiatesta) è in tutto o in parte comune a più di un posto a sedere, la prova deve essere eseguita contemporaneamente per tutti i posti a sedere.
- 7.4.2.3. Se il sedile o lo schienale del sedile è regolabile rispetto a un poggiatesta ancorato alla struttura del veicolo, esso deve essere posto nella posizione giudicata più sfavorevole dal servizio tecnico.
- 7.4.3. Prova
- 7.4.3.1. Tutte le linee devono essere tracciate nel piano verticale di simmetria del sedile interessato (cfr. allegato 5 del presente regolamento).
- 7.4.3.2. Nel piano di cui al punto 7.4.3.1 deve essere tracciata una proiezione della linea di riferimento R.
- 7.4.3.3. La linea di riferimento spostata R_1 deve essere determinata applicando, alla parte che simula il dorso del manichino di cui all'allegato 3 del presente regolamento, una forza iniziale con un momento all'indietro di 37,3 daNm intorno al punto H.
- 7.4.3.4. Mediante una sfera di 165 mm di diametro, che simula una testa, deve essere applicata una forza iniziale con un momento di 37,3 daNm intorno al punto H perpendicolarmente alla linea di riferimento spostata R_1 e 65 mm sotto l'estremità superiore del poggiatesta; la linea di riferimento deve essere mantenuta nella sua posizione spostata R_1 determinata conformemente alle prescrizioni del punto 7.4.3.3.
- 7.4.3.4.1. Se la presenza di discontinuità impedisce l'applicazione della forza di cui sopra a 65 mm dall'estremità superiore del poggiatesta, la distanza può essere ridotta in modo che l'asse di applicazione della forza attraversi la mezzeria dell'elemento dell'armatura più vicino alla discontinuità.



- 7.4.3.4.2. Nei casi di cui ai punti 6.6.2 e 6.6.3, la prova deve essere ripetuta applicando a ogni discontinuità, con una sfera di 165 mm di diametro, una forza che:
attraverso il baricentro della più piccola delle sezioni della discontinuità, lungo piani trasversali paralleli alla linea di riferimento, e produca un momento di 37,3 daNm intorno al punto «R».
- 7.4.3.5. Deve essere determinata la tangente Y alla sfera che simula una testa, parallela alla linea di riferimento spostata R₁.
- 7.4.3.6. Deve essere misurata la distanza X tra la tangente Y e la linea di riferimento spostata R₁. Le prescrizioni del punto 6.8 devono essere considerate soddisfatte se la distanza X è inferiore a 102 mm.
- 7.4.3.7. Limitatamente ai casi in cui la forza di cui al punto 7.4.3.4 è applicata a una distanza pari o inferiore a 65 mm sotto l'estremità superiore del poggiatesta, essa deve essere aumentata a 89 daN, purché non intervenga prima la rottura del sedile o dello schienale.
- 7.5. Determinazione della distanza «a» delle discontinuità del poggiatesta (cfr. allegato 7 del presente regolamento)
- 7.5.1. La distanza «a» per ciascuna discontinuità sulla parte anteriore del poggiatesta deve essere determinata mediante una sfera del diametro di 165 mm.
- 7.5.2. La sfera deve essere posta a contatto con la discontinuità in un punto della zona di discontinuità che ne consenta la penetrazione massima senza l'applicazione di carichi.
- 7.5.3. La distanza tra i due punti di contatto della sfera con la discontinuità costituisce la distanza «a» da prendere in considerazione per la valutazione delle disposizioni di cui ai punti 6.6.2 e 6.6.3.
8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 8.1. Ogni poggiatesta o sedile recante un marchio di omologazione in conformità all'allegato 2 deve essere conforme al tipo di poggiatesta omologato e rispettare le condizioni di cui ai punti 6 e 7.
- 8.2. Per verificare tale conformità, deve essere effettuato un numero sufficiente di controlli casuali sui poggiatesta prodotti in serie.
- 8.3. Per le prove devono essere utilizzati i poggiatesta immessi o da immettere in commercio.
- 8.4. I poggiatesta scelti per la verifica della conformità a un tipo omologato devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 7 del presente regolamento.
9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 9.1. Poggiatesta omologati
L'omologazione rilasciata a un tipo di poggiatesta a norma del presente regolamento può essere revocata se i poggiatesta con i marchi di cui al punto 5.4 non superano i controlli casuali o non sono conformi al tipo omologato.
- 9.2. Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
10. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI POGGIATESTA
- 10.1. Ogni modifica del tipo di poggiatesta deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha omologato il tipo di poggiatesta. L'autorità può quindi:
- 10.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che in ogni caso il poggiatesta rimane conforme alle prescrizioni; oppure



- 10.1.2. chiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove.
- 10.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere comunicata alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 5.3.
- 10.3. L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e informarne le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
11. ISTRUZIONI
- Il costruttore deve fornire, insieme a ogni modello conforme a un tipo di poggiatesta omologato, una nota indicante i tipi e le caratteristiche dei sedili per i quali il poggiatesta è omologato. Se il poggiatesta è regolabile, le operazioni di regolazione e/o rilascio devono essere indicate chiaramente in tale nota.
12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
- Se il titolare dell'omologazione cessa completamente la produzione di un poggiatesta omologato conformemente al presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione l'autorità deve informare le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- 13.1. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento deve rifiutarsi di rilasciare omologazioni ECE a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04.
- 13.2. Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione ECE soltanto se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04.
- 13.3. Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le omologazioni a norma del presente regolamento cessano di essere valide, tranne quelle per tipi di veicoli conformi alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04.
14. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE
- Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.



ALLEGATO 1

Notifica

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione:
.....
.....

- Relativa a (2): estensione dell'omologazione
estensione dell'omologazione
rifiuto dell'omologazione
revoca dell'omologazione
cessazione definitiva della produzione

di un tipo di poggiatesta, incorporato o meno nel sedile, a norma del regolamento n. 25


Omologazione n. Estensione n.

- 1. Denominazione commerciale o marchio
2. Nome del costruttore
3. Nome dell'eventuale mandatario del costruttore
4. Indirizzo
5. Presentato per l'omologazione in data
6. Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione
7. Breve descrizione del poggiatesta (3)
8. Tipo e caratteristiche dei sedili cui è destinato o in cui è incorporato il poggiatesta
9. Tipi di veicoli cui sono destinati i sedili per i quali è stato progettato il poggiatesta
10. Data del verbale rilasciato dal servizio tecnico
11. Numero del verbale rilasciato dal servizio tecnico
12. Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata (2)
13. Luogo

(1) Distinguishing number of the country which has granted, extended, refused or withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).

(2) Strike out which does not apply.

(3) Nel caso dei poggiatesta «integrati» o «amovibili» (cfr. definizioni ai punti 2.2.1 e 2.2.2 del presente regolamento), questa voce non deve essere compilata se tutte le caratteristiche e i particolari necessari figurano alla voce 8.



14. Data

15. Firma

16. Alla presente scheda di notifica si allega l'elenco dei documenti presentati all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, che possono essere resi disponibili su richiesta.


—



ALLEGATO 2


Esempi di marchi di omologazione *

Marchio di omologazione per un poggiatesta del tipo «integrato» o «amovibile» (cfr. le definizioni ai punti 2.2.1 e 2.2.2 del presente regolamento).




Il marchio di omologazione di cui sopra, apposto su uno o più poggiatesta del tipo «integrato» o «amovibile», indica che, a norma del regolamento n. 25, il tipo di poggiatesta è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 032439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 25 quale modificato dalla serie di modifiche 03.

Marchio di omologazione per un poggiatesta del tipo «separato» (cfr. la definizione del punto 2.2.3 del presente regolamento).



Il marchio di omologazione di cui sopra apposto su un poggiatesta mostra che lo stesso è stato omologato e che si tratta di un poggiatesta «separato», omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 032439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 25 quale modificato dalla serie di modifiche 03.

* Il numero di omologazione deve essere posto in prossimità del cerchio e deve trovarsi sopra o sotto la «E» oppure a destra o a sinistra di tale lettera.




ALLEGATO 3

Procedura per la determinazione del punto «H» e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore ⁽¹⁾

—

⁽¹⁾ La procedura è descritta nell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.




Appendice 1 all'Allegato 3

Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto «H» (macchina 3D H) ⁽¹⁾

—

⁽¹⁾ La macchina 3D H è descritta nell'allegato 1, appendice 1, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.




Appendice 2 all'Allegato 3

Sistema di riferimento tridimensionale ⁽¹⁾

—

⁽¹⁾ Come descritto nell'allegato 1, appendice 2, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.



Appendice 3 all'Allegato 3

Dati di riferimento relativi ai posti a sedere ⁽¹⁾

—

⁽¹⁾ Come descritto nell'allegato 1, appendice 3, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.



ALLEGATO 4

Determinazione dell'altezza e della larghezza del poggiatesta

Figura 1

Altezza






Figura 2



ALLEGATO 5

Particolari delle linee tracciate nell'ambito delle prove e delle misurazioni effettuate durante le prove



_____ Contorno della posizione iniziale
----- Contorno della posizione sotto carico

r: linea di riferimento

r1: linea di riferimento spostata

Momento di F rispetto a r: 37,3 daNm.



ALLEGATO 6

Procedura di prova per la verifica della dissipazione dell'energia

1. Installazione, apparecchiatura di prova, strumenti di registrazione e procedura di prova
 - 1.1. Installazione

Il poggiatesta rivestito di materiale in grado di dissipare l'energia deve essere montato e sottoposto a prova sul sedile o sulla parte strutturale del veicolo in cui è installato. L'elemento strutturale deve essere saldamente fissato al banco di prova in modo da restare fermo al momento dell'urto e la base su cui si appoggia, in assenza di particolari specifiche motivate, deve essere sostanzialmente orizzontale. Se regolabile, lo schienale del sedile deve essere bloccato nella posizione indicata al punto 7.2.2 del presente regolamento.

Il poggiatesta deve essere montato sullo schienale del sedile nello stesso modo in cui si presenta sul veicolo. Se separato, il poggiatesta deve essere fissato alla parte della struttura del veicolo alla quale è normalmente destinato.

Se regolabile, il poggiatesta deve essere collocato nella posizione più sfavorevole consentita dal dispositivo di regolazione.
 - 1.2. Apparecchiatura di prova
 - 1.2.1. L'apparecchiatura consiste in un pendolo il cui perno è sostenuto da cuscinetti a sfera e la cui massa ridotta * al centro di percussione è di 6,8 kg. L'estremità inferiore del pendolo è costituita da un simulacro di testa rigido di 165 mm di diametro il cui centro coincide con il centro di percussione del pendolo.
 - 1.2.2. Il simulacro di testa deve essere dotato di due accelerometri e di un dispositivo per la misurazione della velocità in grado di misurare i valori nella direzione dell'urto.
 - 1.3. Strumenti di registrazione

Deve essere fatto uso di strumenti di registrazione che consentano misurazioni con la seguente accuratezza:

 - 1.3.1. accelerazione:

accuratezza = ± 5 % del valore reale;

classe di frequenza della catena di misurazione: CFC 600 corrispondente alle caratteristiche della norma ISO 6487:1987;

sensibilità trasversale ≤ 5 % del punto più basso della scala;
 - 1.3.2. velocità:

accuratezza = $\pm 2,5$ % del valore reale;

sensibilità = 0,5 km/h;
 - 1.3.3. registrazione del tempo:


gli strumenti devono permettere di registrare il fenomeno per tutta la sua durata e di leggere il millesimo di secondo;

l'inizio dell'urto al momento del primo contatto tra il simulacro di testa e l'elemento sottoposto a prova deve essere individuato sulle registrazioni utilizzate per analizzare la prova.
 - 1.4. Procedura di prova
 - 1.4.1. Con il poggiatesta installato e regolato come indicato al punto 1.1 del presente allegato, l'urto deve avvenire in corrispondenza di punti scelti dal laboratorio nella zona d'urto definita al punto 6.1. del presente regolamento e possibilmente fuori dalla zona d'urto definita al punto 6.2. del presente regolamento sulle superfici con un raggio di curvatura inferiore a 5 mm.

* La relazione tra la massa ridotta « m_r » del pendolo e la sua massa totale « m » a una distanza « a » tra il centro di percussione e l'asse di rotazione e a una distanza « l » tra il baricentro e l'asse di rotazione è data dalla formula: $m_r = m (l/a)$.



- 1.4.1.1. Sulla superficie posteriore, la direzione d'urto dall'indietro in avanti su un piano longitudinale deve formare un angolo di 45 ° rispetto alla verticale.
- 1.4.1.2. Sulla superficie anteriore, la direzione d'urto dall'avanti all'indietro su un piano longitudinale deve essere orizzontale.
- 1.4.1.3. Le zone anteriore e posteriore sono delimitate dal piano orizzontale tangente all'estremità superiore del poggiatesta come determinato al punto 7.2 del presente regolamento.
- 1.4.2. Il simulacro di testa deve urtare l'elemento sottoposto a prova a una velocità di 24,1 km/h; tale velocità deve essere ottenuta con la sola energia di propulsione oppure utilizzando un dispositivo propulsore supplementare.
2. Risultati
Nelle prove eseguite secondo la procedura di cui sopra, la decelerazione del simulacro di testa non deve superare 80 g per più di 3 millisecondi ininterrotti. Il valore di decelerazione che deve essere preso in considerazione è la media dei valori indicati dai due accelerometri.
3. Procedure equivalenti
 - 3.1. Procedure di prova equivalenti sono consentite a condizione che possano essere ottenuti i risultati di cui al precedente punto 2; in particolare, i componenti dell'apparecchiatura di prova possono essere orientati in modo differente se sono rispettati gli angoli relativi tra il poggiatesta e la direzione d'urto.
 - 3.2. La responsabilità di dimostrare l'equivalenza di un metodo diverso da quello descritto al punto 1 spetta alla persona che lo applica.




ALLEGATO 7

Determinazione della dimensione «a» delle discontinuità dei poggiatesta

(cfr. i punti 6.6.2 e 6.6.3 del presente regolamento)

Figura 1


Esempio di discontinuità orizzontali



Nota: la sezione A-A deve essere determinata in un punto della zona di discontinuità che consenta penetrazione massima della sfera senza l'applicazione di carichi.


Figura 2

Esempio di discontinuità verticali



Nota: la sezione A-A deve essere determinata in un punto della zona di discontinuità che consenta la penetrazione massima della sfera senza l'applicazione di carichi.

20CE1695



RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione, del 31 luglio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell'arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l'illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250 del 3 agosto 2020)

Pagina 124, articoli 1 e 2:

anziché: «decisione di esecuzione (UE) 2020/1956»,

leggasi: «decisione di esecuzione (UE) 2019/1956».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 77 del 1º ottobre 2020)

20CE1696

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da *Aspergillus niger* (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell'autorizzazione **Andrès Pintaluba SA)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262 del 19 ottobre 2018)

Nel titolo, nel testo e nell'allegato:

anziché: «*Aspergillus niger* (ATCC66222)»,

leggasi: «*Aspergillus oryzae* (ATCC66222)».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 98 del 17 dicembre 2018)

20CE1697

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUE-078) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 0 1 0 0 5 *

€ 11,00

